

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2629

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(NORDIO)

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense

Presentato il 26 settembre 2025

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il disegno di legge delega per la riforma dell'ordinamento forense si presenta come un intervento normativo destinato a incidere in maniera rilevante sulla professione di avvocato. Il vigente ordinamento forense, disciplinato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, ha assicurato agli avvocati adeguate condizioni di autonomia e indipendenza, ma si presenta oggi insufficiente di fronte alle necessità di regolazione delle nuove forme di esercizio della professione (società tra avvocati, reti di professionisti, monocomittenza) e foriero di dubbi interpretativi che, specie sul terreno della elezione degli organi di autogoverno della professione, hanno generato un rilevante contenzioso, indebolendo la coesione interna della categoria.

Lo scenario generale e il contesto nel quale la professione forense oggi opera sono significativamente differenti rispetto a quelli di circa tredici anni fa. Non si assiste

più al costante aumento del numero degli iscritti negli albi, elemento da cui si può desumere, unitamente alla flessione del numero complessivo degli studenti di giurisprudenza, che la professione forense si presenta poco attrattiva per molti giovani. I margini di guadagno si sono ridotti e interi segmenti del corpo professionale, specialmente giovani e donne, soffrono condizioni di scarso reddito pur a fronte di un intenso impegno professionale, come conferma la scelta del legislatore di introdurre la disciplina dell'equo compenso, di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49.

La riforma pone al centro del nuovo ordinamento il principio della libertà e dell'indipendenza dell'avvocato, elevandolo a valore fondante dell'intera disciplina.

L'articolo 1 prevede una delega legislativa al Governo per l'adozione, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti

legislativi volti alla riforma organica dell'ordinamento professionale forense.

L'esercizio di tale delega avviene su proposta del Ministro della giustizia, previa consultazione del Consiglio nazionale forense (CNF). La procedura prevede la trasmissione degli schemi di decreto legislativo alle Camere, corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendersi entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora la scadenza del termine per il parere parlamentare cada nei trenta giorni antecedenti al termine della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato automaticamente di trenta giorni.

La norma prevede altresì una delega correttiva, conferendo al Governo la facoltà di adottare decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti già emanati. Tale facoltà può essere esercitata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto legislativo adottato ovvero dalla scadenza del termine originario della delega principale, se posteriore. I decreti correttivi devono rispettare i medesimi principi e criteri direttivi della legge di delega e seguire la procedura parlamentare sopra descritta.

L'articolo 2, al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), stabilisce che la disciplina dei principi generali dell'ordinamento della professione forense deve garantire i valori della libertà e dell'indipendenza dell'avvocato, riconoscendo il suo ruolo fondamentale nel garantire il rispetto dei principi dello Stato di diritto e la corretta amministrazione della giustizia. L'espresso riferimento allo Stato di diritto rappresenta una novità significativa, che mira a collocare la professione forense nel quadro costituzionale come presidio insostituibile delle garanzie democratiche. L'indipendenza e la libertà dell'avvocato sono condizione della libera interpretazione del diritto oggettivo, il più prezioso fattore di trasformazione in senso

evolutivo delle forme giuridiche di tutela dei diritti e degli interessi degli assistiti.

Ferme restando le competenze attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate e agli avvocati dell'Avvocatura dello Stato, la riforma chiarisce inoltre il perimetro delle attività riservate agli avvocati, compresi quelli che esercitano attività legale per conto di enti pubblici, risolvendo questioni interpretative sorte durante l'applicazione della legge vigente. In particolare, il numero 3) amplia il novero delle attività riservate agli iscritti all'albo rispetto al vigente articolo 2, comma 5, della legge n. 247 del 2012.

La nuova disciplina mantiene e rafforza la riserva tradizionale relativa all'assistenza, alla rappresentanza e alla difesa davanti agli organi giurisdizionali, utilizzando la più ampia locuzione «davanti a tutti gli organi giurisdizionali» per chiarire che la riserva copre ogni tipo di attività processuale, e conferma la riserva nei procedimenti di mediazione obbligatoria e demandata dal giudice. Per questi ultimi la riforma, in linea con le recenti riforme del processo civile, riconosce che la complessità tecnica di tali procedimenti richiede competenze specialistiche qualitativamente non inferiori a quelle richieste nel procedimento giurisdizionale. Ulteriore ambito di riserva riguarda ovviamente le procedure di negoziazione assistita, caratterizzate dalla qualità tecnica dell'assistenza in esse prestata. Si ribadisce altresì che resta di esclusiva competenza dell'avvocato l'attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale, quando svolte in modo continuativo, sistematico, organizzato e dietro corrispettivo, ove connesse all'attività giurisdizionale. Tale previsione appare conforme alle indicazioni del diritto dell'Unione europea, in particolare al considerando n. 88 della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, cosiddetta «Direttiva Bolkestein», che annovera la riserva di consulenza legale agli avvocati tra le eccezioni consentite al principio di libera prestazione di servizi.

A rinforzo della riserva, la riforma introduce misure che ne garantiscano l'effet-

tività. Il numero 4), ferme restando le competenze attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate, prevede la nullità di ogni pattuizione avente ad oggetto il pagamento di corrispettivi per attività di consulenza legale e assistenza legale, ove connesse all'attività giurisdizionale, svolte da soggetti non iscritti all'albo degli avvocati, rendendo non esigibili i compensi eventualmente pattuiti. È altresì chiarito, con disposizione ricognitiva, che la legge determina le ipotesi in cui specifici atti aventi rilevanza giuridica per l'ordinamento sono considerati nulli o annullabili ove compiuti senza assistenza legale. Si tratta di una previsione che mira a garantire la qualità tecnica dell'assistenza per atti di particolare complessità o rilevanza economica.

Il numero 5) prevede che il decreto legislativo stabilisca che l'utilizzo del titolo di avvocato sia riservato esclusivamente ai soggetti attualmente iscritti negli albi circondariali degli ordini forensi, a coloro che risultino essere stati precedentemente iscritti e agli avvocati dello Stato. Contestualmente, dovrà essere espressamente vietato l'uso di tale titolo ai soggetti che abbiano subito la cancellazione dall'albo per effetto del provvedimento disciplinare di radiazione oppure che abbiano perduto i requisiti normativamente previsti per il mantenimento dell'iscrizione professionale.

Di impatto simbolico è il ripristino dell'istituto del giuramento dell'avvocato, previsto dal numero 6). La legge n. 247 del 2012 aveva derubricato il giuramento a « impegno solenne », mentre la riforma restituisce solennità a un atto che vincola ritualmente l'avvocato ad operare per i fini della giustizia e per la tutela dell'assistito.

La riforma dedica particolare attenzione al segreto professionale; la lettera *b*) prevede che la relativa disciplina sia rafforzata, garantendone l'inviolabilità e l'indisponibilità. L'uso dei termini « inviolabilità » e « indisponibilità » colloca l'istituto tra i valori fondanti dell'ordinamento professionale, comportando la proclamazione della natura inviolabile e indisponibile del diritto al segreto professionale dell'assistito e del suo avvocato. Il segreto professionale, oltre che diritto e dovere dell'avvocato, è

prima di tutto diritto fondamentale dell'assistito, con deroghe ipotizzabili solo in casi tipici ed eccezionali, a tutela di valori costituzionali per lo meno equivalenti.

La lettera *c*) stabilisce che spetti al Consiglio nazionale forense il compito di elaborare e mantenere aggiornato il codice deontologico professionale, previo parere degli ordini circondariali. Tale organismo avrà inoltre la responsabilità di provvedere alla sua diffusione e divulgazione, assicurandone l'aggiornamento periodico in relazione all'evolversi della normativa e della prassi professionale.

Alla lettera *d*) si prevede che il decreto legislativo disponga l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione e che le condizioni essenziali e i valori minimi dei massimali della polizza siano stabiliti e aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense.

Con la lettera *e*) si prevede che sia stabilita una regolamentazione specifica per le informazioni relative all'esercizio della professione legale, con l'obiettivo di salvaguardare la fiducia della collettività nei confronti della categoria e di assicurare il mantenimento della riservatezza professionale.

Secondo la lettera *f*) l'ordinamento riformato dovrà prevedere che l'incarico per lo svolgimento dell'attività legale mantenga carattere strettamente personale, anche quando venga conferito a un professionista che operi all'interno di forme associative, societarie o di rete. Con l'accettazione dell'incarico, l'avvocato dovrà assumere una responsabilità personale e illimitata, che si aggiunge in forma solidale a quella eventualmente gravante sulla struttura societaria di appartenenza. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il professionista potrà avvalersi della sostituzione da parte di altro avvocato o di praticante abilitato, mediante conferimento di delega anche in forma verbale.

Alla lettera *g*), la delega prevede modifiche di sensibile rilievo nella disciplina del compenso professionale; se, da una parte,

viene confermato il principio della libera pattuizione, fatti salvi i casi disciplinati dalle norme sull'equo compenso, d'altra parte si innova la materia, prevedendo di parametrare il compenso al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo restando il divieto del patto di quota lite, di cui all'articolo 2233 del codice civile, e il rispetto del principio di proporzionalità. Si conferma altresì il principio di solidarietà nel pagamento: tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale o arbitrale definito mediante accordo sono solidalmente tenuti al pagamento dei compensi agli avvocati che hanno prestato attività professionale e risultino ancora creditori.

Rimettendone la valutazione in concreto al legislatore delegato, si apre alla possibilità di conferire al consiglio dell'ordine il potere di adottare un parere di congruità sul compenso, che costituisce titolo esecutivo per la sua riscossione, fatta salva la facoltà del debitore di proporre opposizione al giudice competente; si tratta di uno strumento agile per il recupero dei crediti professionali allo scopo di ridurre il contenzioso meramente dilatorio.

Più in particolare, ai sensi del numero 1) il decreto delegato dovrà stabilire che la determinazione del compenso avvenga mediante libero accordo tra le parti, fatta eccezione per le situazioni regolate dalla normativa sull'equo compenso. Il compenso dovrà essere commisurato alla quantità e qualità della prestazione professionale erogata e potrà essere correlato al conseguimento degli obiettivi prefissati. Rimangono fermi il divieto stabilito dall'articolo 1261 del codice civile e il principio di proporzionalità tra compenso e attività svolta, secondo quanto disposto dall'articolo 2233 del codice civile.

In base al numero 2) dovrà essere previsto che il Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, emani con cadenza biennale un decreto contenente i criteri di calcolo del compenso professionale da applicare nelle ipotesi di mancanza di accordo scritto o consensuale tra le parti, nonché nei casi di liquidazione giudiziale del compenso stesso.

Secondo il numero 3) la normativa dovrà prevedere un regime di responsabilità solidale per il pagamento del compenso agli avvocati creditori, esteso a tutti i soggetti coinvolti in procedimenti giudiziali o arbitrali che si concludano mediante accordo di qualsiasi natura.

Ai sensi del numero 4) dovrà essere valutata la possibilità di estendere, ove compatibile, la disciplina prevista dall'articolo 7 della legge 21 aprile 2023, n. 49, ad altre fattispecie in cui l'ordine degli avvocati rilasci pareri di congruità sui compensi o onorari richiesti dal professionista.

Infine, secondo il numero 5), il decreto legislativo dovrà stabilire l'obbligo di corrispondere all'avvocato il rimborso delle spese effettivamente sostenute e anticipate, oltre alle spese forfettarie nell'importo determinato dal Ministero mediante apposito decreto.

Con il criterio di cui alla lettera *h*) la delega propone di chiarire ulteriormente la disciplina dell'esercizio della professione in forma collettiva, articolando il fenomeno su tre livelli: associazioni professionali, reti professionali e società tra avvocati. Il principio cardine è che l'incarico professionale è sempre conferito in via personale all'avvocato e la partecipazione a collettività organizzate deve salvaguardare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale del professionista, con nullità di ogni patto contrario.

In particolare, secondo il numero 1) il decreto delegato dovrà stabilire che l'esercizio dell'attività professionale in forma collettiva si realizzi attraverso la partecipazione dell'avvocato ad associazioni professionali, a società costituite tra avvocati o reti di professionisti.

In base al numero 2) dovrà essere previsto che l'incarico professionale sia sempre attribuito personalmente all'avvocato e che la sua partecipazione ad associazioni professionali, a società tra avvocati o a reti di professionisti avvenga, a pena di nullità di qualsiasi clausola contraria, garantendo l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale e di giudizio del professionista nell'espletamento dell'incarico ricevuto.

Ai sensi del numero 3) dovrà essere stabilito che l'associazione professionale forense costituisca un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici e che ciascun associato, anche disgiuntamente, può stare in giudizio per conto della stessa.

In conformità al numero 4) il decreto delegato dovrà prevedere che l'associazione professionale abbia natura forense esclusivamente quando la maggioranza degli associati sia costituita da avvocati.

Secondo il numero 5) dovranno essere definiti gli elementi negoziali essenziali da inserire nel contratto associativo.

In base al numero 6) dovrà essere prevista la possibilità di esercitare la professione forense mediante partecipazione a una o più reti tra avvocati o con altri professionisti, stabilendo che alle reti multidisciplinari debbano partecipare almeno due avvocati iscritti all'albo, condizione necessaria perché il contratto di rete possa avere ad oggetto l'esercizio di attività proprie della professione forense.

Il numero 7) stabilisce che la normativa dovrà consentire ai professionisti di partecipare sia a «reti-contratto» che a «reti-soggetto», queste ultime dotate di soggettività giuridica purché il contratto che le istituisce sia stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e preveda la presenza di un organo comune e del fondo patrimoniale.

Ai sensi del numero 8) dovrà essere stabilito che l'esercizio della professione forense in forma di società tra avvocati sia consentito a società di persone, società di capitali o società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la società.

In conformità al numero 9) il decreto delegato dovrà prevedere che nelle società tra avvocati i titolari di una partecipazione sociale corrispondente almeno ai due terzi non solo del capitale sociale e dei diritti di voto, ma anche del diritto di partecipazione agli utili, debbano essere avvocati iscritti nell'albo ovvero avvocati iscritti nell'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni.

Secondo il numero 10) dovrà essere stabilito che nelle società tra avvocati siano ammessi soci non professionisti esclusivamente per prestazioni tecniche o per finalità di investimento e che la maggioranza dei membri dell'organo di gestione debba essere composta da soci avvocati.

In base al numero 11) la normativa delegata dovrà prevedere che la società tra avvocati non possa prestare attività a favore del socio non professionista o di soggetti da questi controllati, collegati o sottoposti a comune controllo.

Ai sensi del numero 12) dovrà essere stabilito che la designazione del socio professionista che deve personalmente eseguire il mandato professionale conferito alla società tra avvocati sia sempre effettuata dal cliente e che, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto al cliente.

Infine, al numero 13) si prevede che il decreto delegato dovrà stabilire che gli avvocati possano partecipare alle società tra professionisti disciplinate dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, esclusivamente per l'esercizio dell'attività di consulenza.

Riguardo alla normativa in materia di esercizio della professione in forma collettiva, testé illustrata, appare di notevole rilievo la considerazione espressa delle reti professionali, quali strumenti negoziali che consentono lo sviluppo della cooperazione con maggiore flessibilità rispetto alle forme tradizionali. Le reti infatti favoriscono un ampliamento dell'offerta di servizi, un maggiore accesso ai finanziamenti pubblici e la partecipazione a gare per l'affidamento di contratti pubblici. Si distinguono reti tra soli avvocati e reti multidisciplinari: per queste ultime è richiesta la partecipazione di almeno due avvocati, e solo in tal caso il contratto di rete può avere ad oggetto l'esercizio di attività proprie della professione forense. Da evidenziare appare anche la previsione, per le società tra avvocati, di un innalzamento della quota di partecipazione riservata ai professionisti: i soci avvocati devono detenere almeno due terzi non solo del capitale sociale e dei diritti di voto, ma anche del diritto di partecipazione agli utili,

impedendo che la maggioranza economica sia detenuta da soci non professionisti. In relazione al conferimento dell'incarico da parte di un terzo, il principio dettato dalla lettera *i*) dispone che il decreto delegato dovrà prevedere, in base al numero 1), che l'incarico debba essere svolto nell'interesse esclusivo del soggetto patrocinato e, ai sensi del numero 2), che l'incarico conferito dal terzo possa essere accettato esclusivamente previa comunicazione e con il consenso della parte assistita, senza che ciò pregiudichi l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nell'espletamento dell'incarico ricevuto.

Con il principio di cui alla lettera *l*) la riforma mira ad introdurre una disciplina organica del rapporto di collaborazione professionale tra avvocati, colmando un vuoto normativo che ha generato un rilevante contenzioso e creando le condizioni per una maggiore tutela, in particolare dei professionisti più giovani.

La riforma tipizza due fattispecie ampiamente utilizzate nella prassi: l'esercizio dell'attività in regime di monocommittenza e la collaborazione continuativa. Tali fattispecie sono volte ad assicurare un sistema di garanzia e tutela, classificando l'attività come prestazione d'opera professionale intellettuale e preservando così l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato. Il fine della nuova disciplina è di favorire l'accesso al mercato del lavoro da parte del singolo professionista con salvaguardia, nello svolgimento del rapporto, dell'autonomia, della libertà e dell'indipendenza intellettuale e di giudizio, del diritto a un compenso congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita e, comunque, non inferiore ai parametri stabiliti in via regolamentare.

Alla lettera *m*) si prevede che il sistema della formazione continua recepisca la prassi già adottata dal Consiglio nazionale forense (CNF) dal 2021, prevedendo un obbligo di frequenza minima su base annuale. L'omesso assolvimento dell'obbligo comporta conseguenze severe: sospensione amministrativa dall'albo con effetto immediato, salvo recupero entro il primo trimestre

dell'anno successivo. Le esenzioni dall'obbligo formativo risultano ampliate e dettagliate, includendo: avvocati temporaneamente sospesi o che ricoprono cariche istituzionali di vertice, componenti di organi con funzioni legislative o giurisdizionali nazionali, europei o internazionali. Sono altresì esentati i professori universitari strutturati e ricercatori in materie giuridiche, benché siano comunque tenuti all'obbligo formativo in materia di deontologia e ordinamento forense. Il CNF può individuare con regolamento ulteriori cause di esenzione, tenuto conto dell'anzianità di iscrizione e di particolari situazioni soggettive, superando il sistema rigido attuale che prevede esenzioni solo per gli ultra sessantenni o per gli iscritti all'albo da più di 25 anni.

In particolare, in base al numero 1), il decreto legislativo deve prevedere l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento su base annuale e che all'omesso adempimento consegua la sospensione amministrativa dall'albo con effetto immediato in mancanza di comprovato recupero entro il primo trimestre dell'anno successivo.

Ai sensi del numero 2), l'esenzione temporanea, per il periodo di durata della carica, dell'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; dell'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro o sottosegretario di Stato; dell'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; dell'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; dell'avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti; degli avvocati che compongono, per elezione o per nomina, organi con funzioni legislative o giurisdizionali, nazionali, europei o internazionali.

Il numero 3) stabilisce che sia prevista l'esenzione dall'obbligo di formazione continua dei professori universitari, sia in ruolo che fuori ruolo, anche collocati a riposo, e dei ricercatori in materie giuridiche, ad

eccezione delle materie della deontologia professionale e dell'ordinamento forense.

In conformità al numero 4) si dovrà prevedere l'adozione di un regolamento mediante il quale il CNF stabilisca le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale; disciplini la gestione e l'organizzazione dell'attività di formazione e aggiornamento professionale a cura degli ordini territoriali, anche tramite le unioni, delle associazioni forensi maggiormente rappresentative anche specialistiche nonché di altri soggetti accreditati, tra i quali sono compresi i Dipartimenti di giurisprudenza e le scuole di specializzazione per le professioni legali che hanno sottoscritto convenzioni con le scuole forensi per la collaborazione dei docenti universitari all'attività didattica formativa; individui le misure premiali per incentivare la formazione individuale; determini i criteri per l'accreditamento di soggetti terzi, fermo restando che l'atto costitutivo o lo statuto che ne regola il funzionamento deve prevedere tra gli scopi e le finalità la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale; determini ulteriori cause di esenzione avuto riguardo all'anzianità di iscrizione all'albo parametrata all'anzianità pensionistica e ad altre condizioni che incidano, anche solo parzialmente e per un periodo limitato di tempo, sull'obbligo di formazione e aggiornamento professionale.

Ai sensi del numero 5) sarà disciplinata la funzione consultiva del CNF rispetto alla redazione di provvedimenti normativi e amministrativi relativi ai corsi di formazione che abilitano gli avvocati all'iscrizione in albi o elenchi tenuti da autorità giudiziarie o amministrative.

Infine, secondo il numero 6) le iniziative formative realizzate, nel rispetto del regolamento adottato dal Consiglio nazionale forense, dagli ordini territoriali e dalle associazioni forensi maggiormente rappresentative anche specialistiche dovranno essere tendenzialmente gratuite.

Secondo la lettera *n*) il decreto legislativo dovrà prevedere e razionalizzare la disciplina delle specializzazioni forensi, affidando l'organizzazione dei corsi formativi

agli ordini territoriali di intesa con le associazioni forensi specialistiche, anche mediante convenzione o collaborazione con le università, stabilendo che spetti al CNF l'attribuzione del titolo di specialista.

Con il criterio di cui alla lettera *o*) la delega prevede una razionalizzazione e semplificazione del sistema di albi, elenchi e registri, delineando un albo unico degli esercenti la professione a qualsiasi titolo, con indicazione delle modalità di esercizio (individuale o collettiva). Si stabilisce che tutte le informazioni confluiscono in una scheda personale dell'iscritto, accessibile al pubblico e pubblicata nel sito *internet* dell'ordine.

Ulteriore novità è rappresentata dall'istituzione dell'archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni, accessibile in modalità riservata al CNF, agli ordini, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e ai consigli distrettuali di disciplina (CDD). Le modalità telematiche di tenuta e aggiornamento dell'archivio sono disciplinate da un regolamento adottato su proposta del CNF, assicurando sincronizzazione e interoperabilità tra i sistemi gestionali.

In dettaglio, il decreto legislativo dovrà prevedere, in base al numero 1), l'istituzione presso ciascun consiglio dell'ordine di un albo unico degli esercenti la professione a qualsiasi titolo, con l'indicazione di coloro che esercitano la professione in forma collettiva, delle associazioni o delle società di appartenenza, e che l'albo contenga una scheda personale per ciascun iscritto comprensiva di tutte le informazioni necessarie.

Ai sensi del numero 2), dovranno essere istituiti presso ciascun consiglio dell'ordine gli elenchi degli avvocati specialisti, il registro dei praticanti e ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge.

Il numero 3) dispone che le modalità telematiche di tenuta e aggiornamento degli albi, degli elenchi e dei registri siano disciplinate con un regolamento adottato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF.

In conformità al numero 4), come già accennato, sarà istituito un archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni negli albi, elenchi e registri e cancellazioni dagli stessi, disciplinato con il regolamento di cui al numero 3), garantendo l'accesso riservato ai consigli dell'ordine, ai consigli distrettuali di disciplina, al CNF e alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Ai sensi del numero 5) il decreto legislativo dovrà disciplinare i requisiti per l'iscrizione nell'albo, negli elenchi e nei registri, nonché le cause di cancellazione, oltre ai procedimenti di iscrizione e di cancellazione, nel rispetto del diritto al contraddittorio dell'interessato e fatta salva l'impugnabilità delle decisioni in materia di iscrizione e di cancellazione di fronte al CNF.

Secondo il numero 6) saranno previsti i casi di sospensione necessaria dall'esercizio professionale, fatto salvo il diritto dell'iscritto di chiedere la sospensione volontaria.

In base al numero 7) l'iscrizione nell'albo comporterà la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Ai sensi del numero 8) la professione forense dovrà essere esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salvi i casi di cui alla lettera p), numero 2.6).

Secondo il numero 9) il decreto legislativo dovrà disciplinare l'istituzione dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, tenuto dal CNF, e determinare i requisiti e le modalità di iscrizione nello stesso.

Infine, in conformità al numero 10) è prevista la conservazione dei diritti acquisiti degli avvocati degli uffici legali degli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, con la garanzia che siano assicurati la piena indipendenza e l'autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente e un trattamento

economico adeguato alla funzione professionale svolta.

Con il criterio di cui alla lettera p) la delega prevede una riorganizzazione complessiva del regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione forense, delineando un quadro normativo che distingue chiaramente tra attività incompatibili e compatibili. Il nuovo sistema mira a garantire l'indipendenza e la qualità dell'esercizio professionale, mantenendo al contempo aperture selettive verso attività che possano arricchire il bagaglio culturale e professionale dell'avvocato.

La disciplina delle incompatibilità si articola secondo un principio generale di esclusività temperato da specifiche eccezioni, con particolare attenzione alla tutela della monocommittenza e dell'autonomia professionale. Il regime delle compatibilità valorizza invece le attività di carattere intellettuale e quelle funzionali all'aggiornamento e alla specializzazione del professionista.

Il regime delle incompatibilità è aggiornato alle nuove esigenze del mercato professionale: resta ferma l'incompatibilità con il lavoro subordinato e il lavoro autonomo continuativo, con l'attività notarile, con l'esercizio d'impresa, ma si aprono nuovi ambiti di attività, introducendo la compatibilità con cariche di amministratore unico, consigliere delegato, presidente o liquidatore di società di capitali, nonché la compatibilità con l'amministrazione di condomini e l'attività di agente sportivo. Il ruolo dell'avvocato nella *governance* delle società capitalistiche risponde all'esigenza di fornire supporto legale specialistico nella gestione di collettività dotate di personalità giuridica; l'evoluzione del diritto societario e delle specializzazioni professionali porta a superare l'incompatibilità totale rispetto all'ambito gestorio societario.

In dettaglio, il decreto delegato dovrà prevedere, in base al numero 1), che, fermi restando il regime delle compatibilità di cui al numero 2) e i criteri dettati in materia di monocommittenza, la professione di avvocato sia incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro subordinato e di lavoro autonomo svolta continuativamente o pro-

fessionalmente, con l'esercizio dell'attività di notaio, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, e con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, salvo non siano società tra avvocati.

Ai sensi del numero 2), la professione sarà compatibile con:

l'esercizio di attività di lavoro autonomo di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale (numero 1.1);

l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, pubblicista, revisore contabile e consulente del lavoro, previa iscrizione nei rispettivi albi (numero 2.2);

la carica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone se l'oggetto dell'attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari (numero 2.3);

la carica di amministratore unico ovvero di consigliere delegato o di presidente o di liquidatore, anche con poteri individuali, degli organi di amministrazione di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché di società a capitale pubblico, enti e consorzi, pubblici e privati (numero 2.4);

gli incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa (numero 2.5);

l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nelle università, nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, fermi restando i limiti contenuti nell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (numero 2.6);

la carica di amministratore di condominio di edifici (numero 2.7);

l'attività di agente sportivo o l'esercizio di attività sportiva ove il professionista sia iscritto in appositi registri o elenchi (numero 2.8).

In continuità con la normativa vigente, alla lettera *q*) sono fissati i principi e criteri direttivi della disciplina degli avvocati degli enti pubblici.

In particolare, al numero 1) si prescrive che agli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, deve essere assicurata la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta; tali avvocati sono iscritti nell'albo tenuto dal consiglio dell'ordine del circondario nel quale ha sede l'ente pubblico.

Al numero 2) si esplicita che l'iscrizione nell'albo è obbligatoria per compiere le prestazioni riservate agli avvocati, le quali possono essere rese esclusivamente in favore dell'ente pubblico presso cui risultano assunti con contratto di lavoro subordinato.

Al numero 3) si chiarisce che il potere disciplinare è attribuito al consiglio dell'ordine che vigila sull'albo in cui gli avvocati degli enti pubblici sono iscritti.

Alla lettera *r*) la riforma rafforza l'autonomia degli ordini forensi, confermandone la natura di enti pubblici non economici a carattere associativo, soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria. Inoltre, al comma 3 dell'articolo 2 si prevede di garantire una maggiore partecipazione democratica dei consigli dell'ordine e delle associazioni forensi maggiormente rappresentative alle scelte normative secondarie, attraverso forme di consultazione da parte del CNF.

Con il criterio di cui alla lettera *s*) la delega prevede una riorganizzazione complessiva degli ordini circondariali forensi, rafforzandone il ruolo di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e definendo un quadro organizzativo unitario e funzionale. Il nuovo sistema mira a garantire una maggiore efficienza gestionale e una più incisiva presenza territoriale, valorizzando l'autonomia degli ordini

e potenziando i servizi offerti agli iscritti e ai cittadini.

La riforma delinea un modello organizzativo standardizzato che preserva le specificità locali, introducendo strumenti innovativi come lo sportello per il cittadino e potenziando le funzioni di vigilanza e di formazione. Particolare attenzione è rivolta alla sostenibilità finanziaria degli ordini circondariali e alla promozione delle pari opportunità nella professione.

In dettaglio, il decreto legislativo dovrà prevedere, in base al numero 1), che l'ordine degli avvocati sia costituito presso ciascun tribunale, assicurando ad esso in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e la promozione dei rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni mediante l'attribuzione al medesimo del potere regolamentare e di compiti e prerogative in materia di: tenuta degli albi; vigilanza sullo svolgimento del tirocinio e sulla condotta degli iscritti, anche in relazione all'assolvimento dell'obbligo formativo; organizzazione e promozione di iniziative atte a elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri nonché di iniziative formative, anche rivolte all'acquisizione del titolo di specialista; tutela dell'indipendenza e del decoro professionale e vigilanza sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti; pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti e intervento nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro e i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale.

Ai sensi del numero 2) sarà disciplinata la gestione finanziaria e amministrativa degli ordini, autorizzando il consiglio a fissare un contributo annuale di iscrizione e ulteriori contributi ordinari e straordinari a carico degli iscritti al fine di provvedere alle spese di gestione, all'esercizio dei propri compiti e delle proprie prerogative e di ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi

per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali, disciplinando altresì i casi e le modalità di sospensione degli iscritti che non versino nei termini stabiliti il contributo annuale di iscrizione.

Secondo il numero 3) l'ordine circondariale potrà costituire o aderire a unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli dell'ordine ovvero costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti.

In conformità al numero 4) l'ordine circondariale garantirà l'attuazione, sentito il comitato pari opportunità, dell'articolo 51 della Costituzione nella professione forense.

Ai sensi del numero 5) l'ordine circondariale potrà costituire camere arbitrali in conformità a un regolamento adottato dal Consiglio nazionale forense e secondo le modalità da esso stabilite nonché organismi di risoluzione alternativa delle controversie.

Il numero 6) prevede l'istituzione da parte di ciascun consiglio dell'ordine di uno sportello per il cittadino, volto a fornire informazioni e supporto ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia, disciplinandone le modalità di costituzione, funzionamento e finanziamento mediante rinvio a un regolamento del Consiglio nazionale forense; l'iniziativa sottolinea l'apertura della professione verso i cittadini e il ruolo sociale dell'avvocatura.

In base al numero 7) l'organizzazione dell'ordine circondariale forense comprenderà: l'assemblea degli iscritti, con competenza ad approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo, a esprimere il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio e a esercitare ogni altra funzione ad essa attribuita dall'ordinamento professionale; il consiglio, con mandato triennale, composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a venticinque, secondo un criterio di progressività rispetto al numero degli iscritti all'ordine, prevedendo che lo stesso, ove com-

posto da nove o più membri, possa svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro; il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere, prevedendo che l'elezione sia disciplinata da parte del consiglio, attribuendo al presidente la rappresentanza dell'ordine circondariale e assicurando ai consigli con almeno quindici componenti la possibilità di eleggere due vicepresidenti, uno dei quali vicario; l'organo di revisione dei conti, nominato dal presidente del tribunale in continuità con la disciplina vigente, avente la funzione di verificare la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio, determinandone la durata in carica.

Ai sensi del numero 8) sarà disciplinato il regime delle incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine circondariale e la carica di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina, ivi comprese le conseguenze dell'incompatibilità e le modalità di esercizio dell'opzione tra cariche incompatibili.

Infine, secondo il numero 9) il decreto legislativo dovrà prevedere la possibilità di scioglimento del consiglio dell'ordine con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, determinandone i casi e le modalità, che devono comprendere la nomina di un commissario da parte dello stesso CNF.

Con il criterio di cui alla lettera *t*) la delega prevede la standardizzazione delle procedure elettorali per i consigli dell'ordine circondariali, attribuendo al presidente dell'ordine il ruolo centrale nell'organizzazione del processo elettorale. Il nuovo sistema mira a garantire uniformità procedurale e proporzionalità rappresentativa, assicurando che la composizione numerica del consiglio rifletta adeguatamente la consistenza dell'ordine territoriale.

In dettaglio, il decreto delegato dovrà prevedere che l'elezione dei consigli dell'ordine avvenga previa convocazione effettuata dal presidente dell'ordine e che il

numero dei componenti del consiglio da eleggere sia fissato secondo i criteri determinati ai sensi della lettera *s*), numero 7.2).

Il sistema elettorale viene completamente ridisegnato con il criterio di cui alla lettera *u*); la delega prevede una riforma organica del sistema elettorale per l'elezione dei consiglieri dell'ordine, introducendo un quadro normativo unitario che garantisce democraticità, trasparenza e rappresentatività. Il nuovo sistema mira a tutelare le minoranze, promuovere la parità di genere e assicurare l'integrità del processo elettorale, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici che possano modernizzare le procedure di voto.

La disciplina elettorale si caratterizza per un approccio inclusivo che valorizza sia le candidature individuali che quelle collettive, introducendo meccanismi di garanzia per la qualità dei candidati e la correttezza delle procedure. Particolare attenzione è rivolta alla prevenzione dei conflitti di interesse e alla tutela della segretezza del voto, con un sistema di controlli giurisdizionali che assicura effettività alle garanzie processuali.

In dettaglio, il decreto delegato dovrà prevedere un sistema elettorale per l'elezione dei consiglieri dell'ordine, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici, che, secondo il numero 1), determini il numero massimo di preferenze esprimibili rispetto al numero dei componenti del consiglio dell'ordine da eleggere, al fine di tutelare le minoranze.

Ai sensi del numero 2) l'elettorato attivo non spetterà agli avvocati sospesi a qualsiasi titolo o causa dall'esercizio dell'attività professionale.

Secondo il numero 3) saranno ammesse candidature individuali o tramite liste, prevedendo che la candidatura all'interno di una lista comporti anche quella a titolo individuale e garantendo la tutela della parità di genere sia nella composizione della lista sia nelle preferenze esprimibili.

In conformità al numero 4) potranno essere candidati solo gli avvocati in regola con gli obblighi contributivi, che non abbiano riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare definitiva supe-

riore all'avvertimento ovvero una condanna penale definitiva per uno dei reati contro l'amministrazione della giustizia e che siano di condotta specchiata.

Ai sensi del numero 5) la propaganda elettorale dovrà rispettare il codice deontologico.

Secondo il numero 6) i candidati alle elezioni non potranno far parte del seggio elettorale, prevedendo che esso sia composto in numero dispari da un minimo di cinque soggetti e che il presidente e segretario dell'ordine, qualora non candidati alle elezioni, siano di diritto componenti del seggio elettorale e assumano rispettivamente la funzione di presidente e segretario, mentre gli altri componenti siano scelti a sorte tra gli iscritti all'albo.

In base al numero 7) le schede elettorali conterranno un numero di righe pari a quello dei voti esprimibili nonché l'eventuale raggruppamento in liste.

Ai sensi del numero 8) il voto potrà essere espresso indicando il nome e il cognome del candidato ovvero il nome della lista, con la previsione che quest'ultima modalità di voto comporti l'attribuzione di un voto ad ogni componente della lista.

Secondo il numero 9) potranno esprimersi tutte le preferenze se i voti sono destinati ad entrambi i sessi.

In conformità al numero 10) potrà esprimersi un numero di voti inferiore a quello di cui al numero 9) se i voti sono destinati ad un solo genere.

Ai sensi del numero 11) le operazioni di voto avverranno, nel rispetto della segretezza del voto, nei locali dell'ordine, dove le stesse potranno svolgersi anche con modalità elettroniche, e la cui disciplina è demandata a un regolamento del Consiglio nazionale forense, nel rispetto dei principi espressi nella legge.

Secondo il numero 12) verrà comunque salvaguardata l'espressione del voto fino alla concorrenza dei voti esprimibili, qualora vengano espresse più preferenze di quelle previste dalla legge.

Il numero 13) prevede che i decreti delegati dovranno disciplinare le procedure di verifica del rispetto delle disposizioni sulla formazione delle liste e sull'elettorato

attivo e passivo nonché sulle operazioni elettorali e sulle ulteriori attività connesse, sino alla proclamazione degli eletti;

In base al numero 14) il presidente del seggio, chiuse le operazioni di voto, procederà alle operazioni di scrutinio e, all'esito delle stesse, proclamerà eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire; il decreto legislativo dovrà prevedere anche criteri di preferenza in caso di parità di voti.

Ai sensi del numero 15) sarà prevista l'ineleggibilità dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi, della durata ciascuno di tre anni, e saranno disciplinate le ipotesi di ricandidatura dopo un periodo stabilito.

Infine, secondo il numero 16) i risultati elettorali, al pari di tutti i vizi relativi al procedimento elettorale, alle candidature e allo scrutinio, saranno impugnabili giudizialmente dinanzi al Consiglio nazionale forense entro un termine breve, decorrente dalla data di proclamazione degli eletti; l'impugnazione non sospende automaticamente l'insediamento del consiglio dell'ordine eletto.

Con il criterio di cui alla lettera v) la delega prevede una riorganizzazione complessiva del Consiglio nazionale forense, rafforzandone il ruolo di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale, europeo e internazionale. Il nuovo sistema mira a garantire maggiore democraticità nell'elezione, equilibrio territoriale e di genere nella composizione e una più efficace *governance* dell'istituzione attraverso meccanismi di rinnovamento e controllo.

La riforma mantiene il quadro normativo di riferimento stabilito dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, introducendo però significative innovazioni in termini di durata del mandato, sistema elettorale e funzioni istituzionali. Particolare attenzione è rivolta al potenziamento delle funzioni di coordinamento, indirizzo e controllo, con l'introduzione di nuovi strumenti di *governance* e trasparenza.

In dettaglio, il decreto delegato dovrà prevedere, in base al numero 1), che esso

duri in carica tre anni e che i suoi componenti, avvocati abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non possano essere eletti consecutivamente per più di tre mandati, consentendo esclusivamente per una volta lo svolgimento di un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati ha avuto durata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno, per qualsiasi causa.

Ai sensi del numero 2) il CNF sarà composto da un numero di consiglieri variabile, assicurando almeno un componente in rappresentanza di ciascun distretto di corte di appello e prevedendo l'elezione di un ulteriore consigliere, garantendo la rappresentanza tra i generi, nel caso di distretti in cui il numero complessivo degli iscritti negli albi sia pari o superiore a diecimila.

Secondo il numero 3) il CNF sarà eletto dai consigli dell'ordine degli avvocati mediante un sistema di voto ponderato che attribuisca a ciascun consiglio dell'ordine un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila iscritti.

In conformità al numero 4) sarà disciplinata sia l'ineleggibilità di coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento sia il regime di incompatibilità con la carica di consigliere dell'ordine, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina; saranno disciplinate anche le conseguenze delle incompatibilità e le modalità di esercizio dell'opzione tra cariche incompatibili.

Ai sensi del numero 5) il CNF eleggerà il presidente, due vicepresidenti, il segretario e il tesoriere, che formano il consiglio di

presidenza, e nominerà i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal proprio regolamento interno di organizzazione.

Secondo il numero 6) il decreto legislativo dovrà attribuire al CNF in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale, europeo ed internazionale, e il compito di promuovere i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti, riconoscendo al medesimo il potere regolamentare e compiti e prerogative in materia di: emanazione e aggiornamento del codice deontologico; tenuta e aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; coordinamento e indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali, al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa, nonché collaborazione con i medesimi, al fine di conservare e tutelare l'indipendenza e il decoro professionale; formazione degli avvocati e dei tirocinanti, specializzazione e previdenza forense; predisposizione della proposta al Ministro della giustizia dei parametri per la determinazione del compenso dell'avvocato; espressione di pareri, su richiesta del Ministro della giustizia, su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia; pubblicazioni e iniziative culturali finalizzate a informare sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura; istituzione e cura degli elenchi delle associazioni forensi e delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse, della promozione dei valori fondamentali del diritto e del giusto ed equo processo, della promozione di iniziative volte ad ottenere un miglioramento del funzionamento dell'amministrazione e dell'organizzazione della giustizia in conformità alle norme costituzionali e sovranazionali, nonché, per le associazioni specialistiche, dell'offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la tendenziale gratuità.

In base al numero 7) il CNF potrà costituire o aderire a fondazioni e ad associazioni in materie di interesse per l'avvocatura o per la giurisdizione e istituirà e disciplinerà con proprio regolamento l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione.

Ai sensi del numero 8) il CNF sarà autorizzato, nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, a determinare un contributo di iscrizione annuale, posto a carico degli iscritti e riscosso dagli ordini circondariali, nonché a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie e la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori; sarà inoltre previsto che il controllo contabile e della gestione sia svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti.

Infine, secondo il numero 9) il decreto legislativo dovrà prevedere che il CNF eserciti, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e consentendo l'applicazione dell'articolo 700 del codice di procedura civile e, se necessario, delle norme e dei principi del codice di procedura civile, la giurisdizione sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari e in materia di albi, elenchi e registri, in materia di rilascio del certificato di compiuta pratica nonché sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine, dei consigli distrettuali di disciplina e dei comitati di pari opportunità e sui conflitti di competenza tra ordini circondariali. Il CNF eserciterà inoltre le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare.

Con il criterio di cui alla lettera z) la delega prevede l'istituzionalizzazione del Congresso nazionale forense, quale assise politica dell'avvocatura italiana, delineando un sistema di *governance* democratica che

garantisce la partecipazione della categoria alle decisioni strategiche. Il nuovo quadro normativo mira a rafforzare la rappresentatività delle scelte politiche dell'avvocatura e ad assicurare continuità nell'attuazione delle deliberazioni congressuali attraverso un organismo stabile e rinnovabile.

In dettaglio, il decreto delegato dovrà prevedere che il congresso nazionale forense, assise politica dell'avvocatura italiana, sia convocato dal Consiglio nazionale forense almeno ogni tre anni, elegga l'organismo congressuale forense, con mandato di durata triennale, con il compito di dare attuazione alle deliberazioni congressuali e i cui componenti sono ineleggibili dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi, disciplinando le ipotesi di rieleggibilità dopo il terzo mandato consecutivo.

Con il criterio di cui alla lettera aa) la delega prevede una riforma organica del tirocinio per l'accesso alla professione forense, introducendo un sistema formativo integrato che coniuga l'esperienza pratica presso gli studi professionali con una formazione teorica strutturata e certificata. Il nuovo modello mira a garantire una preparazione completa e uniforme in tutto il territorio nazionale, elevando gli *standard* qualitativi dell'accesso alla professione e rafforzando la dimensione etica e deontologica della formazione.

Il tirocinio mantiene la durata di diciotto mesi ma diventa percorso formativo strutturato con obbligo di frequenza di corsi presso scuole forensi istituite dai consigli dell'ordine ovvero organizzati da soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense oppure presso le scuole di specializzazione per le professioni legali accreditate dal medesimo CNF. In tal modo, sono altresì valorizzate le scuole di specializzazione per le professioni legali, in continuità con quanto attualmente previsto dal decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, che ha regolato i corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. L'evoluzione della professione forense e le trasformazioni della giurisdizione (digitalizzazione, meccanismi di risoluzione alter-

nativa delle controversie-ADR, tecnologie) pongono alte sfide sulla formazione, che devono essere affrontate con lo sforzo convergente di tutti i soggetti istituzionali interessati.

La legge n. 247 del 2012 aveva perseguito l'obiettivo – ambizioso – di trovare un punto di equilibrio tra qualità del tirocinio forense e sua finalizzazione alla preparazione all'esercizio della professione, da una parte e, dall'altra, tra tirocinio forense e l'esigenza di consentire ai giovani laureati di maturare competenze ed esperienze che potessero servire loro anche per l'avvicinamento alle altre professioni giuridiche. In questa prospettiva si spiega, ad esempio, la fiducia mostrata dalla legge n. 247 del 2012 verso forme alternative di svolgimento del tirocinio (su tutte: lo svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari). La concreta esperienza applicativa non ha tuttavia operato nel senso di rendere attrattivo il tirocinio forense e, soprattutto, di irrobustire la sua necessaria prevalente, se non esclusiva, finalizzazione alla preparazione di giovani avvocati.

La nuova disciplina mira a rendere attrattiva la pratica forense, anticipando la scelta professionale e qualificando il percorso con componenti teorico-pratiche direttamente legate all'esercizio della professione. Si incentra sul ritorno al modello basato sulla frequenza dello studio legale, escludendo equipollenze come il tirocinio presso gli uffici giudiziari, ad eccezione dell'Avvocatura dello Stato e degli enti pubblici. Il sistema prevede meccanismi di controllo e certificazione che assicurano l'effettività del percorso formativo, con particolare attenzione alle competenze pratiche necessarie per la gestione di uno studio legale e all'apprendimento dei principi etici fondamentali.

In dettaglio, il decreto delegato dovrà prevedere, in base al numero 1), che il tirocinio abbia una durata continuativa di diciotto mesi e consista nella formazione, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzata a fargli conseguire le competenze necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli appren-

dere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

Ai sensi del numero 2) si prevede che il tirocinio si articoli, oltre che nella pratica svolta presso lo studio professionale di un avvocato avente un'anzianità di iscrizione nell'albo tale da assicurare un'adeguata formazione, anche nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale organizzati dai consigli dell'ordine degli avvocati mediante l'istituzione di scuole forensi, anche in collaborazione con le università, ovvero da soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense o di corsi organizzati dalle scuole di specializzazione per le professioni legali accreditate dal Consiglio nazionale forense.

Secondo il numero 3) dovranno essere previste le modalità di istituzione delle scuole forensi, compresa la determinazione dei criteri organizzativi, dimensionali e di sostenibilità economica dei corsi, le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione, i criteri di accreditamento degli altri soggetti che intendano organizzare corsi di formazione per i praticanti, i criteri di selezione dei docenti, l'organizzazione dei corsi di formazione, e la loro durata minima, ivi compresa la possibilità di svolgere formazione a distanza in modalità sincrona, nel limite del 40 per cento del monte orario; il decreto legislativo dovrà prevedere inoltre che le modalità di svolgimento della prova finale siano oggetto di un regolamento del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, nel rispetto dei principi di libertà e di pluralismo dell'offerta formativa, di adeguatezza dei contenuti formativi alle esigenze di competenze pratiche nella redazione degli atti e dei pareri, di omogeneità dei piani didattici a livello nazionale, di necessità di verifiche intermedie e finali del profitto secondo criteri omogenei di giudizio nel territorio nazionale.

In conformità al numero 4) sarà prevista l'esclusione di modalità di tirocinio diverse o equipollenti rispetto a quelle di cui al numero 2), fatta salva la possibilità di svolgere il tirocinio, per l'intera durata,

presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico, anche se trasformato in persona giuridica di diritto privato, sino a quando sia partecipato prevalentemente da enti pubblici, di svolgere un semestre di tirocinio in altro Paese appartenente all'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione, nonché di svolgere il tirocinio, per non più di sei mesi, durante l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea.

Ai sensi del numero 5) sarà disciplinata la gestione dei casi di interruzione del tirocinio e delle attività di vigilanza dei consigli dell'ordine sul corretto ed effettivo svolgimento del tirocinio, nonché le modalità di trasferimento presso altro consiglio dell'ordine.

Secondo il numero 6) sarà prevista la possibilità di svolgere il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.

In base al numero 7) sarà prevista la possibilità per il praticante di chiedere di essere abilitato al patrocinio « autonomo » in materia civile e penale, mediante iscrizione in un'apposita sezione del registro, individuando i limiti di valore o di pena e il tipo di controversia in relazione alla quale il praticante è abilitato al patrocinio.

Infine, ai sensi del numero 8) il superamento della prova finale dei corsi di formazione obbligatori sarà condizione per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e per l'accesso all'esame di Stato.

Con il principio di cui alla lettera *bb*) l'esame di Stato per l'accesso alla professione subisce una semplificazione radicale, che però non avviene a discapito della serietà della verifica di preparazione, tanto più che i candidati, per accedere alla prova, devono aver previamente superato le prove finali dei corsi di formazione obbligatori, come previsto dalla lettera *aa*), numero 8). Si passa da tre prove scritte a due, consistenti nella redazione di un parere motivato su una questione proposta, in una

materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo, e di un atto giudiziario che richieda conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale su un quesito proposto, in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo. Per la prova orale, si prevede: un colloquio avente ad oggetto la soluzione di un caso pratico che presupponga le conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale in una materia scelta preventivamente dal candidato tra quelle regolate dal codice civile o dal codice penale o dal diritto amministrativo; un quesito in materia di diritto processuale a scelta del candidato; un quesito in materia di diritto sostanziale a scelta tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo; un quesito in una materia scelta tra il diritto commerciale, il diritto costituzionale, il diritto del lavoro, il diritto dell'Unione europea, il diritto ecclesiastico e il diritto tributario; un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forensi. Inoltre, si intende introdurre un sistema di valutazione delle prove più uniforme e adeguato agli attuali livelli qualitativi della professione. Il decreto legislativo che introdurrà questo nuovo modello di valutazione delle prove dovrà garantire una valutazione più efficace delle competenze pratiche e teoriche necessarie per l'esercizio della professione, superando le criticità del sistema attuale attraverso criteri di valutazione più specifici e oggettivi.

La riforma mantiene la struttura tradizionale dell'esame con prove scritte e prova orale, ma introduce significative innovazioni nelle modalità di svolgimento e, come già accennato, nei criteri di valutazione. L'evoluzione verso l'utilizzo di sistemi informatici riflette la necessità di adeguare le procedure di esame alle trasformazioni tecnologiche che caratterizzano l'esercizio contemporaneo della professione legale. Particolare attenzione è rivolta alla composizione delle commissioni di esame, garantendo un equilibrio tra le diverse componenti professionali e accademiche, con prevalenza della componente forense.

Il sistema di valutazione delle prove d'esame si orienta verso una verifica più articolata delle competenze, privilegiando la capacità di soluzione di problemi concreti e l'applicazione pratica delle conoscenze teoriche. L'introduzione di criteri valutativi specifici mira a rendere più trasparente e uniforme il processo di selezione, valorizzando le competenze argomentative e metodologiche essenziali per l'avvocato moderno.

In dettaglio, il decreto delegato dovrà prevedere, in base al numero 1), che l'esame si svolga in unica sessione annuale e si articoli in due prove scritte e in una prova orale.

Ai sensi del numero 2) dovranno essere definite le modalità di svolgimento delle prove scritte, che dovrebbero consistere nella redazione, in presenza e mediante modalità di videoscrittura con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza, di un parere motivato e di un atto giudiziario.

Il numero 3) stabilisce che saranno disciplinate le modalità di svolgimento della prova orale, che dovrà consistere in un colloquio avente ad oggetto la soluzione di un caso pratico che presupponga le conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra quelle regolate dal codice civile o dal codice penale o dal diritto amministrativo, la risposta a quesiti in materia di diritto processuale civile e penale, la risposta a un quesito in materia di diritto sostanziale a scelta tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, un quesito in una materia scelta tra diritto commerciale, diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto ecclesiastico e diritto tributario e un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forense.

In conformità al numero 4) saranno stabiliti i criteri di composizione delle commissioni di esame a livello nazionale e di distretto di corte d'appello, in modo che le stesse siano composte da avvocati, magistrati e professori universitari o ricercatori in materie giuridiche, anche in pensione, prevedendo la possibilità di costituire sot-

tocommissioni e assicurando che la maggioranza dei componenti delle commissioni sia composta da avvocati, i quali non potranno essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e del Consiglio nazionale forense nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto nelle commissioni di esame.

Infine, ai sensi del numero 5) saranno definiti i criteri di valutazione della prova orale e delle prove scritte, sulla base dei seguenti parametri: chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione; dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici; dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà; dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

Con il criterio di cui alla lettera cc) la delega prevede una riforma organica del sistema disciplinare forense, introducendo un modello procedurale più efficiente e garantista che rafforza l'indipendenza dei consigli distrettuali di disciplina e modernizza le procedure sanzionatorie. Il nuovo sistema mira a superare le criticità del modello attuale attraverso una riorganizzazione strutturale che separa nettamente le funzioni disciplinari da quelle ordinistiche, garantendo maggiore terzietà e specializzazione nella gestione dei procedimenti.

La riforma introduce significative innovazioni nell'architettura del sistema disciplinare, mantenendo i consigli distrettuali di disciplina come organi giudicanti ma potenziandone l'autonomia operativa e le garanzie procedurali. L'evoluzione verso procedure più snelle e differenziate (rito ordinario e rito semplificato per le condotte di lieve entità) riflette la necessità di adeguare il sistema alle diverse tipologie di illeciti, garantendo proporzionalità tra la condotta e la sanzione. Particolare attenzione è rivolta alla digitalizzazione delle comunicazioni e all'ampliamento delle garanzie di-

fensive, in linea con i principi del giusto processo.

Il procedimento disciplinare viene semplificato mantenendo le garanzie. L'innovazione principale è l'attribuzione al consigliere istruttore non solo dell'istruttoria ma anche della formulazione del capo d'incolpazione e della citazione a giudizio, eliminando il « pre-giudizio » della sezione che oggi approva l'incolpazione prima del dibattimento. È previsto un rito semplificato per condotte lievi con applicazione del richiamo verbale in adunanza plenaria, opponibile dall'interessato. La prescrizione dell'azione disciplinare è di sei anni, con un sistema articolato di interruzioni e sospensioni. Il termine massimo di durata non può superare sette anni e sei mesi dal fatto. Si prevede altresì la partecipazione del consiglio dell'ordine al dibattimento. Viene introdotta la rilevante novità della riabilitazione per gli avvocati sanzionati (esclusi i radiati), ottenibile una sola volta. La competenza territoriale segue il principio di prevenzione, con spostamento al consiglio distrettuale di disciplina viciniore per segnalazioni da/su rappresentanti istituzionali forensi.

Il sistema si caratterizza per un approccio garantista che valorizza il contraddittorio e introduce meccanismi di riabilitazione, bilanciando l'esigenza sanzionatoria con quella della tutela della dignità professionale. L'introduzione di criteri temporali certi per la prescrizione e termini procedurali definiti mira a rendere più prevedibile e trasparente l'azione disciplinare.

In dettaglio, il decreto delegato dovrà prevedere, in base al numero 1), l'attribuzione della potestà disciplinare ai consigli distrettuali di disciplina forense (CDD), aventi sede nel capoluogo distrettuale e composti da membri eletti dai consigli dell'ordine circondariali entro il 31 dicembre del primo anno della consiliatura ordinaria in numero parametrato ai componenti del consiglio dell'ordine e nel rispetto dell'equilibrio di genere, secondo modalità di elezione determinate con regolamento del Consiglio nazionale forense, prevedendo che il mandato abbia durata triennale e che i consiglieri non possano essere eletti conse-

cutivamente per più di tre volte e che non siano eleggibili coloro che abbiano subito una sanzione disciplinare definitiva e non siano in regola con l'assolvimento degli obblighi formativi e con gli oneri dichiarativi e contributivi nei confronti del consiglio dell'ordine e della cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Ai sensi del numero 2) il CDD opererà in adunanza plenaria o attraverso sezioni giudicanti composte da tre membri effettivi e due supplenti, senza la partecipazione dei consiglieri appartenenti al medesimo ordine circondariale del segnalato, secondo modalità di funzionamento stabilite con regolamento del Consiglio nazionale forense, che preveda che l'adunanza plenaria deliberi la prescrizione dell'azione disciplinare o la sua manifesta infondatezza o applichi il richiamo verbale oppure l'assegnazione del procedimento alla sezione secondo principi di automaticità, rotazione e trasparenza e nomini il consigliere istruttore, che non deve appartenere al medesimo ordine circondariale del segnalato; che il consigliere istruttore, responsabile della conduzione della fase istruttoria preliminare secondo modalità che consentano la partecipazione e l'esercizio delle facoltà difensive all'iscritto, nei sei mesi dalla nomina proponga alla sezione motivata richiesta di archiviazione ovvero formuli il capo di incolpazione provvedendo alla citazione dell'incolpato; che la sezione all'esito dell'istruzione dibattimentale pronunci decisione di non luogo a provvedere, commini la sanzione o se dall'istruttoria emergano fatti nuovi e diversi rimetta gli atti al presidente per la designazione di diversa sezione giudicante.

Il numero 3) prevede che sia disciplinata la competenza secondo il criterio di prevenzione o sia attribuita al CDD viciniore qualora la notizia di illecito riguardi o provenga da un iscritto che riveste cariche istituzionali, prevedendo che l'azione disciplinare sui consiglieri nazionali si svolga innanzi al Consiglio nazionale forense.

In conformità al numero 4) saranno disciplinati i rapporti con il processo penale secondo il principio di autonomia rispetto allo stesso, con previsione di moti-

vata sospensione del procedimento disciplinare per fini di acquisizione istruttoria non oltre la definizione del giudizio penale di primo grado e riapertura del procedimento in ipotesi di conflitto di giudicati.

Ai sensi del numero 5) sarà regolata la prescrizione secondo i criteri per cui l'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto e in nessun caso il termine ordinario può essere prolungato di oltre un quarto senza computarvi il tempo in cui il procedimento disciplinare è sospeso; la prescrizione è interrotta con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito, la notifica della decisione del CDD, e della sentenza pronunciata dal Consiglio nazionale forense e che da ogni atto interruttivo decorre un nuovo termine di prescrizione.

Il numero 6) prevede che sia disciplinato il sistema delle sanzioni erogabili secondo un criterio di graduazione.

In base al numero 7) il decreto legislativo dovrà prevedere un rito semplificato per le condotte di minima entità, che consista nella definizione del procedimento innanzi all'adunanza plenaria con motivata delibera di applicazione del richiamo verbale nei confronti dell'iscritto che non abbia già subito due volte lo stesso provvedimento, opponibile dallo stesso e non impugnabile.

Ai sensi del numero 8) sarà introdotto l'istituto della riabilitazione dell'iscritto condannato in via definitiva a una sanzione diversa dalla radiazione, ottenibile per una sola volta e di competenza del consiglio dell'ordine di iscrizione al momento in cui la stessa sia divenuta definitiva.

Infine, secondo il numero 9) saranno disciplinate tutte le fasi del procedimento innanzi ai CDD prevedendo:

l'obbligo dell'autorità giudiziaria di dare immediata e circostanziata notizia al consiglio distrettuale competente quando nei confronti di un iscritto è esercitata l'azione penale, è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza, sono effettuati perquisizioni o sequestri, sono emessi provvedimenti che definiscono il grado di giudizio (numero 9.1);

l'attribuzione di poteri istruttori e la previsione di ampie garanzie difensive per l'incolpato fin dalla fase di comunicazione della notizia dell'illecito ivi compresa la facoltà di nomina di proprio difensore (numero 9.2);

la facoltà del Consiglio dell'ordine dell'iscritto e della procura della Repubblica di partecipazione al procedimento e al dibattimento, anche mediante impugnazione della decisione del consiglio di disciplina (numero 9.3);

l'interruzione del procedimento disciplinare innanzi al CDD e conseguente sospensione della prescrizione in seguito alla cancellazione dall'albo o registro dell'iscritto, dopo la comunicazione della notizia dell'illecito e le modalità di riattivazione dello stesso in caso di reinscrizione (numero 9.4);

l'applicazione in via suppletiva delle norme del codice di procedura penale, se compatibili, ivi compresa la disciplina del legittimo impedimento dell'incolpato o del suo difensore e dei suoi effetti sul corso della prescrizione (numero 9.5);

la disciplina dei casi di astensione e ricusazione (numero 9.6);

la previsione che ogni provvedimento, comunicazione o notifica del CDD siano comunicati alle parti a mezzo di posta elettronica certificata e, solo in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con ufficiale giudiziario (numero 9.7);

l'ampliamento dei termini di impugnazione di ogni decisione disciplinare (numero 9.8);

la disciplina della sospensione cautelare dall'esercizio della professione nel caso di applicazione di una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale, nel caso di applicazione di una pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, nel caso di applicazione di una misura di sicurezza, nonché nel caso di condanna in primo grado per reati propri del difensore o di condanna penale definitiva non inferiore a tre anni (numero 9.9);

che le decisioni disciplinari di condanna siano esecutive senza necessità di alcun ulteriore avviso all'incolpato, a decorrere dalla scadenza dei termini per la proposizione del ricorso al Consiglio nazionale forense, a seguito di mancata riassunzione del giudizio in caso di interruzione o cassazione con rinvio e dalla notifica all'iscritto della sentenza del Consiglio nazionale forense (numero 9.10);

la disciplina della fase di esecuzione e della pubblicità delle sanzioni attribuendo la competenza esclusiva a provvedervi al consiglio dell'ordine dell'iscritto e regolandone le forme di comunicazione e di pubblicità, stabilendo che in caso di più sanzioni debba essere eseguita prima quella divenuta esecutiva per prima e che siano detratti il periodo di sospensione cautelare e di sospensione o radiazione presofferta per il medesimo fatto, il periodo della misura dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità giudiziaria per il medesimo fatto e non coincidente con provvedimenti di sospensione irrogati in sede disciplinare, il periodo di sospensione cautelare e di sospensione o radiazione presofferte per fatti diversi e successivi, il cui procedimento si sia concluso con decisione o sentenza irrevocabile di proscioglimento nel merito (numero 9.11).

Con il comma 2 dell'articolo 2 si prevede che il legislatore delegato dia luogo ad una riforma complessiva di carattere sistematico che comporta l'abrogazione espressa di tutte le disposizioni oggetto di riordino e di quelle incompatibili con la nuova disciplina, introducendo un quadro normativo organico e coerente per l'ordinamento forense. Il nuovo sistema mira a superare la frammentazione normativa esistente attraverso un'opera di razionalizzazione che elimini sovrapposizioni e contraddizioni, garantendo certezza del diritto e uniformità applicativa.

La riforma si caratterizza, quindi, per un approccio sistematico che non si limita alla mera sostituzione delle norme esistenti, ma prevede un'opera di coordinamento complessivo dell'ordinamento forense. L'introduzione di disposizioni tran-

sitorie e finali riflette la necessità di gestire il passaggio dal vecchio al nuovo sistema in modo graduale e armonico, tutelando le situazioni giuridiche in corso e garantendo continuità nell'esercizio della professione.

In particolare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, dovranno prevedere l'abrogazione espressa di tutte le disposizioni oggetto di riordino da parte della legge nonché quelle con essi incompatibili, recando le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.

Al comma 3, si valorizza il principio dell'autoregolamentazione della professione forense, attribuendo preferenza al potere normativo del Consiglio nazionale forense per l'attuazione della delega. Il nuovo modello mira a garantire una regolamentazione tecnica e specialistica che tenga conto delle specificità professionali, rafforzando il principio di sussidiarietà e l'autonomia ordinamentale dell'avvocatura.

La riforma introduce un meccanismo di bilanciamento tra autoregolamentazione professionale e controllo pubblico, prevenendo comunque il coinvolgimento del Consiglio nazionale forense anche nei casi in cui il potere regolamentare sia esercitato dal Governo o dal Ministro della giustizia. Il sistema di consultazione obbligatoria degli ordini territoriali e delle associazioni forensi rappresentative assicura democrazia e partecipazione nel processo normativo, garantendo che la regolamentazione rifletta le esigenze concrete della professione a tutti i livelli.

In particolare, qualora i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, facciano rinvio a disposizioni di attuazione, le stesse devono essere adottate di preferenza mediante regolamenti del Consiglio nazionale forense ovvero, nel caso di autorizzazione all'esercizio del potere regolamentare da parte del Governo o del Ministro della giustizia, sia prevista l'espressione di un parere da parte del Consiglio nazionale forense. I medesimi decreti legislativi dovranno inoltre prevedere che, nei casi di cui al precedente periodo, l'esercizio del potere regolamentare da parte del Consi-

glio nazionale forense avvenga assicurando forme di consultazione dei consigli dell'ordine degli avvocati e delle associazioni forensi maggiormente rappresentative.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, la riforma delinea un nuovo modello di professione forense in

grado di rispondere alle sfide contemporanee mantenendo saldi i valori fondamentali, in modo che l'avvocatura possa risultare rafforzata nel suo ruolo costituzionale di presidio delle libertà e dei diritti, con maggiori garanzie di indipendenza e autonomia, ma anche con responsabilità accresciute.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il presente schema di disegno di legge delega per la riforma dell'ordinamento forense è adottato al fine di ridisegnare l'architettura della professione di avvocato, in ottica di regolamentazione delle nuove forme di esercizio della professione (società tra avvocati, reti di professionisti, monocommittenza) e di superamento dei dubbi interpretativi emersi alla luce dell'applicazione della legge n. 247 del 2012 che, specie sul terreno della elezione degli organi di autogoverno della professione, hanno generato rilevante contenzioso.

Il disegno di legge delega si compone di **tre articoli**, qui di seguito illustrati per i profili economici e finanziari.

L'**articolo 1** rubricato «*Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento della professione forense*» prevede le modalità e le tempistiche con cui il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma organica dell'ordinamento della professione forense.

L'**articolo 2**, al **comma 1**, contiene i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, riguardanti i seguenti ambiti di intervento:

- a) principi fondamentali dell'ordinamento forense;
- b) segreto professionale;
- c) codice deontologico;
- d) copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione;
- e) informazione sull'esercizio della professione;
- f) personalità dell'incarico anche nell'ipotesi di esercizio della professione in forma collettiva;
- g) compenso dell'avvocato;
- h) modalità di svolgimento della professione in forma collettiva;
- i) esercizio dell'attività professionale su incarico di un terzo;
- l) esercizio dell'attività professionale in favore di un altro avvocato;
- m) formazione e aggiornamento professionale;
- n) disciplina delle specializzazioni forensi;
- o) istituzione e tenuta di albi, elenchi e registri;
- p) regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione;
- q) disciplina degli avvocati degli uffici legali di enti pubblici;
- r) natura giuridica, organizzazione e funzionamento del Consiglio nazionale forense e degli ordini circondariali forensi;
- s) Congresso nazionale forense;
- t) esame di Stato e tirocinio per l'accesso alla professione forense;
- u) potere disciplinare sugli iscritti negli albi e nei registri.

Il **comma 2** prevede che i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino da parte della presente legge nonché quelle con essi incompatibili, e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.

Il **comma 3** prevede che, qualora i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, facciano rinvio a disposizioni di attuazione, le stesse devono essere adottate di preferenza mediante



regolamenti del Consiglio nazionale forense ovvero, nel caso di autorizzazione all'esercizio del potere regolamentare da parte del Governo o del Ministro della giustizia, deve essere prevista l'espressione di un parere da parte del Consiglio nazionale forense. I medesimi decreti legislativi prevedono che, nei casi di cui al primo periodo, l'esercizio del potere regolamentare da parte del Consiglio nazionale forense avvenga assicurando forme di consultazione dei consigli dell'ordine degli avvocati e delle associazioni forensi maggiormente rappresentative.

L'**articolo 3** reca la clausola di invarianza finanziaria e prevede che dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che ai relativi adempimenti, le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Dal punto di vista finanziario, le disposizioni di delega per la riforma dell'ordinamento forense non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), la norma prevede che le condizioni essenziali e i valori minimi dei massimali della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione di avvocato siano stabiliti e aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell'amministrazione, rientrando l'attività in questione nell'ambito delle competenze istituzionalmente assegnate già dall'articolo 12, comma 5, della legge n. 247 del 2012. Analogamente, quanto all'attività di determinazione, per mezzo di un decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, da adottare ogni due anni, dei parametri per il calcolo del compenso dell'avvocato da applicarsi in assenza di pattuizione scritta o consensuale del compenso, nonché nei casi di liquidazione giudiziale degli stessi, prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera g), si evidenzia che ai relativi adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, conformemente a quanto già previsto dall'articolo 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012 (si veda da ultimo, il d.m. 13 agosto 2022, n. 147). Con particolare riferimento al coinvolgimento del Ministero della giustizia nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r), in relazione ai criteri di delega relativi alla vigilanza del Ministro della giustizia sul Consiglio nazionale forense e sugli ordini circondariali, agli stessi sarà data attuazione nell'ambito delle risorse disponibili, mentre per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera bb), sulla disciplina dell'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, si evidenzia che nell'esercizio della delega si terrà conto delle risorse disponibili all'uopo stanziare, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia, alla Missione 6 – Programma 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria – C.d.R. “Dipartimento degli Affari di giustizia” – Azione “Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile – capitolo 1250 p.g. 10 “Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione - delle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione forense e per il concorso ad esami per notai”.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

19/09/2025

Daria Perrotta



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Lo schema di disegno di legge in esame, che consta di **tre articoli**, contiene la delega legislativa al Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, un decreto legislativo con il quale si intende riformare la disciplina dell'ordinamento della professione di avvocato.

L'ordinamento forense, attualmente disciplinato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*), ha infatti assicurato agli avvocati in questi anni adeguate condizioni di autonomia e indipendenza, ma si presenta oggi insufficiente di fronte alle necessità di regolazione delle nuove forme di esercizio della professione (società tra avvocati, reti di professionisti, monocommittenza).

L'intervento in esame, si colloca, pertanto, nell'ottica di una compiuta regolamentazione delle suddette nuove forme di esercizio della professione e, nel contempo, di superamento dei dubbi interpretativi emersi alla luce dell'applicazione delle disposizioni della citata legge n. 247 del 2012, che, soprattutto sul terreno dell'elezione degli organi di autogoverno della professione, hanno generato rilevante contenzioso, indebolendo la coesione interna alla categoria.

In particolare, il contesto generale nel quale la professione forense oggi opera è significativamente diverso da quello di circa tredici anni fa. Non si registra più il costante aumento del numero degli iscritti negli albi, per cui si può desumere, unitamente alla flessione del numero complessivo degli studenti di giurisprudenza, che la professione forense si presenta poco ambita per molti giovani. I margini di guadagno si sono assottigliati e interi segmenti del corpo professionale, specialmente giovani e donne, soffrono condizioni di scarso reddito pur a fronte di un intenso impegno professionale, come conferma la scelta del legislatore di introdurre la disciplina dell'equo compenso. La riforma pone, infine, al centro del nuovo ordinamento il principio della libertà e dell'indipendenza dell'avvocato, elevandolo a valore fondante dell'intera disciplina.

In conclusione, l'intervento di riforma in esame, coerente con il programma di Governo e con gli obiettivi di efficientamento e innovazione di cui alle linee progettuali del PNRR, delinea un nuovo modello di professione forense che risponde alle sfide contemporanee mantenendo comunque saldi i valori fondamentali. L'avvocatura esce rafforzata nel suo ruolo costituzionale di presidio delle libertà e dei diritti, con maggiori garanzie di indipendenza e autonomia, ma anche con responsabilità accresciute.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro di riferimento normativo nel quale si inserisce l'intervento in esame è il seguente:

- Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*);
- Articoli 52 e ss., Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (*Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore*), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, **con riferimento a composizione, funzionamento ed attribuzioni del Consiglio superiore forense (ora Consiglio nazionale forense)**;
- Articolo 49, decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*), **che ha introdotto modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di avvocato e procuratore**;
- Articoli 59 e ss., Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (*Norme integrative e di attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore*), **in relazione al criterio di delega inerente all'attribuzione al Consiglio nazionale forense, della giurisdizione sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari ed in materia di albi, elenchi e registri, nonché di rilascio di certificato di compiuta pratica, nonché sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine, dei consigli distrettuali di disciplina e dei comitati di pari opportunità e sui conflitti di competenza tra ordini circondariali**;
- Articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)*) **in materia di riforma degli ordini professionali e società tra professionisti, con riferimento all'esercizio dell'attività di consulenza espletata dagli avvocati**;
- Articolo 7, legge 21 aprile 2023, n. 49 (*Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*) **in materia di parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dall'avvocato**;
- Capo I e, in particolare, articolo 2, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 (*Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*) **con riferimento ai principi generali inerenti agli ordinamenti professionali e, in particolare, alla formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori**.
- Articoli 1261 e 2233 del Codice civile, **in materia di divieto di patto di quota lite e di proporzionalità e adeguatezza del compenso all'impegno professionale dell'avvocato**;
- Articolo 1, comma 1, legge 11 gennaio 1979, n. 12 (*Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro*), **con riferimento alla disciplina del regime di compatibilità tra la professione di avvocato e la professione di consulente del lavoro**;

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento normativo, **introduce ex novo disposizioni di delega** al fine di **riformare** nel suo complesso, in modo organico e coerente, l'intera disciplina vigente concernente l'ordinamento forense, di **abrogare espressamente** tutte le disposizioni oggetto di riordino e quelle incompatibili con la nuova disciplina e di introdurre opportune **disposizioni di coordinamento complessivo** dell'ordinamento forense, in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché **disposizioni transitorie e finali** al fine di gestire il passaggio dal vecchio al nuovo sistema in modo graduale e armonico, tutelando le situazioni giuridiche in corso e garantendo continuità nell'esercizio della professione.

Con riferimento alle specifiche linee di intervento si rappresenta, nel dettaglio, quanto segue:

L'**articolo 1** conferisce al Governo una **delega legislativa**, della durata di sei mesi, al fine di procedere alla riforma organica dell'ordinamento professionale forense attraverso l'adozione di un decreto legislativo, da adottare su proposta del Ministro della giustizia, previa consultazione del Consiglio nazionale forense.

A tal fine sono dettate le disposizioni per il procedimento legislativo da seguire per l'emanazione degli atti delegati e degli eventuali successivi decreti integrativi e correttivi.

L'**articolo 2, comma 1**, dello schema di provvedimento in esame reca, nel dettaglio, i **principi e i criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il legislatore delegato**.

In particolare, la **lettera a)**, con riferimento ai **principi generali dell'ordinamento forense**, stabilisce che la disciplina dei principi generali deve garantire **la libertà e l'indipendenza dell'avvocato, riconoscendo il ruolo fondamentale dello stesso per il rispetto dei principi dello Stato di diritto e per la corretta amministrazione della giustizia**. L'indipendenza e la libertà dell'avvocato sono condizione della libera interpretazione del diritto oggettivo, il più prezioso fattore di trasformazione in senso evolutivo delle forme giuridiche di tutela dei diritti e degli interessi degli assistiti, mentre l'espresso riferimento allo Stato di diritto mira a collocare la professione forense nel quadro costituzionale come presidio insostituibile delle garanzie democratiche.

Ferme restando le competenze attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate e agli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, viene previsto un ampliamento del perimetro delle **attività esclusive riservate agli avvocati** (compresi quelli che esercitano attività legale per conto di enti pubblici) rispetto al vigente articolo 2, comma 5, della citata legge n. 247 del 2012, con l'inclusione anche delle procedure di arbitrato rituale e della negoziazione assistita, resolvendo questioni interpretative sorte durante l'applicazione della legge vigente, con il rafforzamento della riserva tradizionale relativa all'attività di assistenza, rappresentanza e difesa "davanti a tutti gli organi giurisdizionali", unitamente alla riserva nei procedimenti di mediazione obbligatoria e demandata dal giudice, in ordine ai quali, in linea con le recenti riforme del processo civile, si riconosce che la complessità tecnica di tali procedimenti richiede competenze specialistiche qualitativamente non inferiori a quelle richieste nel procedimento giurisdizionale. Si prevede, altresì, l'esclusiva competenza dell'avvocato relativamente all'attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale, quando svolte in modo continuativo, sistematico, organizzato e dietro corrispettivo, ove connesse all'attività giurisdizionale, conformemente alle indicazioni del diritto dell'Unione europea e, in particolare, al considerando n. 88 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. *Direttiva Bolkestein*) che annovera la riserva di consulenza legale agli avvocati tra le eccezioni consentite al principio di libera prestazione di servizi.

A rinforzo della riserva, i provvedimenti delegati, ferme restando le competenze attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate, dovranno prevedere misure che ne garantiscano l'effettività, tra cui la **nullità di ogni pattuizione avente ad oggetto il pagamento di corrispettivi per attività di consulenza legale e assistenza legale, ove connesse all'attività giurisdizionale, svolte da soggetti non iscritti all'albo**, rendendo non esigibili i compensi eventualmente pattuiti.

Inoltre, viene chiarito, con una disposizione ricognitiva, che **la legge individui i casi in cui determinati atti giuridicamente rilevanti per l'ordinamento sono da considerarsi nulli o annullabili se compiuti senza l'assistenza di un legale**. Si tratta di una disposizione che mira a garantire la qualità tecnica dell'assistenza per atti di particolare complessità o rilevanza economica.

Si prevede che il decreto delegato dovrà stabilire che l'utilizzo della denominazione professionale di "avvocato" sia riservato esclusivamente ai soggetti attualmente iscritti negli albi circondariali degli ordini forensi ovvero a coloro che vi risultino stati precedentemente iscritti, ferme restando le prerogative previste per gli avvocati e i procuratori dell'Avvocatura di Stato.

Viene previsto il **ripristino dell'istituto del giuramento dell'avvocato** al quale viene restituita solennità quale atto che vincola ritualmente l'avvocato ad operare "per i fini della giustizia e per la tutela dell'assistito".

La **lettera b)** in ordine al **segreto professionale**, prevede che la relativa disciplina sia rafforzata, garantendone **l'inviolabilità e l'indisponibilità**, collocando tale istituto tra i valori fondanti dell'ordinamento professionale.

La **lettera c)** prevede che venga attribuito al Consiglio nazionale forense il compito di elaborare e mantenere aggiornato il **codice deontologico professionale**, previo parere degli ordini circondariali. Le **lettere d), e) ed f)** si riferiscono all'**obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione**, le cui condizioni essenziali ed i valori minimi dei massimali siano stabiliti e aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense; alla regolamentazione specifica per le **comunicazioni relative all'esercizio della professione legale**, con l'obiettivo di salvaguardare la fiducia della collettività nei confronti della categoria e di assicurare il mantenimento della riservatezza professionale; al **carattere strettamente personale dell'incarico per lo svolgimento dell'attività legale**, anche quando venga conferito a un professionista che operi all'interno di forme associative, societarie o di rete. Con l'accettazione dell'incarico, l'avvocato deve assumere, infatti, una responsabilità personale e illimitata, che si aggiunge in forma solidale a quella eventualmente gravante sulla struttura societaria di appartenenza.

La **lettera g)** prevede che il provvedimento delegato rechi alcune modifiche con riferimento alla disciplina del **compenso professionale**. Se da una parte viene confermato il principio della libera pattuizione, fatti salvi i casi disciplinati dalle norme sull'equo compenso di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49 (*Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*), d'altra parte si innova la materia, prevedendo che il compenso professionale, oltre a dover essere necessariamente adeguato alla quantità e qualità della prestazione professionale, **potrà anche essere parametrato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti**, per cui lo stesso dovrà essere commisurato alla quantità e qualità della prestazione professionale erogata e potrà essere correlato al conseguimento degli obiettivi prefissati. Rimangono fermi il divieto del patto di quota lite stabilito dall'articolo 1261 del Codice civile e il principio di proporzionalità tra compenso e attività svolta, secondo quanto disposto dall'articolo 2233 del Codice civile. Si conferma altresì il principio di solidarietà nel pagamento: tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale o arbitrale definito mediante accordo sono solidalmente tenuti al pagamento dei compensi agli avvocati che hanno prestato attività professionale e risultino ancora creditori.

Si rimette, inoltre, alla valutazione del legislatore delegato la possibilità di conferire al consiglio dell'ordine il potere di adottare un parere di congruità che costituisca titolo esecutivo per la riscossione del compenso, fatta salva la facoltà del debitore di proporre opposizione al giudice competente, al fine di agevolare il recupero dei crediti professionali allo scopo e, conseguentemente, di ridurre il contenzioso meramente dilatorio. Ai fini di cui sopra, continuerà ad essere previsto che il Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, emani con cadenza biennale un decreto contenente i criteri di calcolo del compenso professionale da applicare nelle ipotesi di mancanza di accordo scritto o consensuale tra le parti, nonché nei casi di liquidazione giudiziale del compenso stesso.

La normativa delegata dovrà prevedere un regime di responsabilità solidale per il pagamento del compenso agli avvocati creditori, esteso a tutti i soggetti coinvolti in procedimenti giudiziali o arbitrali che si concludano mediante accordo di qualsiasi natura.

Infine, il decreto delegato dovrà stabilire l'obbligo di corrispondere all'avvocato il rimborso delle spese effettivamente sostenute e anticipate, oltre alle spese forfettarie nell'importo determinato dal Ministero mediante apposito decreto.

Con il criterio di cui alla **lettera h)**, la delega propone di ridefinire la disciplina dell'**esercizio della professione in forma collettiva**, articolando il fenomeno su tre livelli: associazioni professionali, reti professionali tra avvocati o con altri professionisti e società tra avvocati. Il principio cardine è che **l'incarico professionale è sempre conferito in via personale all'avvocato**, garantendo l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale e di giudizio del professionista nell'espletamento dell'incarico ricevuto e la partecipazione a collettività organizzate deve salvaguardare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale del professionista, con nullità di ogni patto contrario.

Dovrà essere stabilito che **l'associazione professionale forense costituisca un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici** e che ciascun associato, disgiuntamente, può stare in giudizio per conto dell'associazione, che avrà natura forense esclusivamente quando la maggioranza degli associati sia costituita da avvocati.

Con riferimento, in particolare, alle **reti professionali tra avvocati o con altri professionisti**, la normativa dovrà consentire ai professionisti di partecipare sia a **reti-contratto** che a **reti-soggetto**, queste ultime dotate di soggettività giuridica purché il contratto sia stipulato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e preveda la presenza dell'organo comune e del fondo patrimoniale.

Inoltre, dovrà essere stabilito che **l'esercizio della professione forense in forma societaria** sia consentito a società di persone, società di capitali o società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la società e che nelle società tra avvocati i titolari di una partecipazione sociale corrispondente almeno ai due terzi non solo del capitale sociale e dei diritti di voto, ma anche del diritto di partecipazione agli utili, debbano essere avvocati iscritti all'albo ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni. Inoltre, dovrà essere stabilito che nelle società tra avvocati siano ammessi soci non professionisti esclusivamente per prestazioni tecniche o per finalità di investimento e che la maggioranza dei membri dell'organo di gestione debba essere composta da soci avvocati.

Infine, dovrà essere stabilito che **la designazione del socio professionista, il quale deve personalmente eseguire il mandato professionale conferito alla società tra avvocati, venga sempre effettuata dal cliente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto al cliente.**

In ultimo, si prevede che il decreto delegato dovrà stabilire che **gli avvocati possano partecipare alle società tra professionisti disciplinate dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183,**

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) esclusivamente per l'esercizio dell'attività di consulenza, salvaguardando la riserva dell'attività giudiziaria.

Secondo il criterio di delega di cui alla **lettera i)**, relativo al **conferimento dell'incarico da parte di un terzo**, il decreto delegato dovrà prevedere che l'incarico debba essere svolto nell'interesse esclusivo del soggetto patrocinato e che l'incarico conferito dal terzo possa essere accettato esclusivamente previa comunicazione e con il consenso della parte assistita, senza che ciò pregiudichi l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nell'espletamento dell'incarico ricevuto.

Con il principio di cui alla **lettera l)**, la riforma è volta ad introdurre una disciplina organica del **rapporto di collaborazione professionale tra avvocati**, colmando un vuoto normativo che ha generato un rilevante contenzioso e creando le condizioni per una maggiore tutela, in particolare dei professionisti più giovani.

La riforma mira a tipizzare due fattispecie ampiamente utilizzate nella prassi: **l'esercizio dell'attività in regime di monocommittenza e la collaborazione continuativa**. Tali fattispecie sono volte ad assicurare un sistema di garanzia e tutela, classificando l'attività come prestazione d'opera professionale intellettuale, preservando così l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato, al fine di favorire l'accesso al mercato del lavoro da parte del singolo professionista con salvaguardia, nello svolgimento del rapporto, dell'autonomia, della libertà e dell'indipendenza intellettuale o di giudizio, del diritto a un compenso congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita e, comunque, non inferiore ai parametri stabiliti in via regolamentare. La **lettera m)**, prevede che il sistema di **formazione e aggiornamento professionale continui dell'avvocato** recepisca la prassi già adottata dal Consiglio Nazionale Forense dal 2021, prevedendo un **obbligo di frequenza minima su base annuale** e che l'eventuale inadempimento comporta la sospensione amministrativa dall'albo con effetto immediato, in caso di mancato recupero entro il primo trimestre dell'anno successivo. La riforma è volta ad introdurre anche ad ampliare e dettagliare eventuali **esenzioni temporanee dall'obbligo**, potendo comunque il CNF individuare con regolamento ulteriori cause di esenzione, tenuto conto dell'anzianità di iscrizione e di particolari situazioni soggettive, superando il sistema rigido attuale che prevedeva esenzioni solo per over 60 o con 25 anni di iscrizione.

Si prevede anche **l'esenzione dall'obbligo di formazione continua dei professori universitari**, sia in ruolo che fuori ruolo, anche collocati a riposo, e dei ricercatori in materie giuridiche, ad eccezione delle materie della deontologia professionale e dell'ordinamento forense.

Inoltre, il legislatore delegato dovrà prevedere l'adozione di un regolamento mediante il quale il Consiglio nazionale forense introduca disposizioni in materia di: modalità e condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale; gestione e organizzazione dell'attività di formazione e aggiornamento professionale a cura degli ordini territoriali, anche tramite le unioni delle associazioni forensi maggiormente rappresentative anche specialistiche nonché di altri soggetti accreditati (tra i quali sono ricompresi i Dipartimenti di giurisprudenza e le Scuole di specializzazione per le professioni legali che hanno sottoscritto convenzioni con le Scuole forensi per la collaborazione dei docenti universitari all'attività didattica formativa); misure premiali per incentivare la formazione individuale; accreditamento di soggetti terzi, fermo restando che l'atto costitutivo o lo statuto che ne regola il funzionamento deve prevedere tra gli scopi e le finalità la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale; ulteriori cause di esenzione avuto riguardo all'anzianità di iscrizione all'albo parametrata all'anzianità pensionistica e ad altre condizioni che incidano, anche solo parzialmente e per un periodo limitato di tempo, sull'obbligo di formazione e aggiornamento professionale.

In ultimo, viene attribuita al CNF una **funzione consultiva** rispetto alla redazione di provvedimenti normativi ed amministrativi relativi a corsi di formazione che abilitano gli avvocati all'iscrizione in albi o elenchi tenuti da autorità giudiziarie o amministrative.

Secondo il criterio di cui alla **lettera n)**, il decreto delegato dovrà prevedere e razionalizzare la disciplina delle **specializzazioni forensi**, affidando l'organizzazione dei corsi formativi agli ordini territoriali di intesa con le associazioni forensi specialistiche, anche mediante convenzione o collaborazione con università, stabilendo che il Consiglio nazionale forense attribuisca il titolo di specialista.

Il criterio di delega di cui alla **lettera o)**, prevede la **razionalizzazione e la semplificazione del sistema di albi, elenchi e registri**, delineando un **albo unico degli esercenti la professione a qualsiasi titolo**, con indicazione delle modalità di esercizio (individuale o collettiva), che conterrà una **scheda personale per ciascun iscritto**, accessibile al pubblico e pubblicata sul sito dell'ordine, la quale conterrà tutte le informazioni necessarie. Inoltre, dovrà essere istituito presso ciascun consiglio dell'ordine un **elenco degli avvocati specialisti**.

Le **modalità telematiche** di tenuta e aggiornamento degli albi, degli elenchi e dei registri saranno disciplinate con un regolamento adottato dal Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense e sarà prevista l'introduzione di un **archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari**.

Con il criterio di cui alla **lettera p)**, la delega prevede una riorganizzazione complessiva del regime delle **incompatibilità con l'esercizio della professione forense**, al fine di distinguere chiaramente le attività incompatibili da quelle compatibili. In particolare, il nuovo sistema mira a garantire l'indipendenza e la qualità dell'esercizio professionale, mantenendo al contempo aperture selettive verso attività che possano arricchire il bagaglio culturale e professionale dell'avvocato.

La disciplina delle incompatibilità si articola secondo un principio generale di esclusività temperato da specifiche eccezioni, con particolare attenzione alla tutela della monocommittenza e dell'autonomia professionale, e viene aggiornata alle nuove esigenze del mercato professionale, valorizzando le attività di carattere intellettuale e quelle funzionali all'aggiornamento e specializzazione del professionista.

Inoltre, il decreto delegato dovrà prevedere, che, fermi i criteri dettati in materia di monocommittenza, la professione di avvocato sia **incompatibile** con qualsiasi altra attività di lavoro subordinato e di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio dell'attività di notaio, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, e con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, salvo non siano società tra avvocati.

La professione sarà, invece, **compatibile** con l'esercizio di attività di lavoro autonomo di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale; con l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, pubblicista, revisore contabile e consulente del lavoro, previa iscrizione nei rispettivi albi; con la carica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone se l'oggetto dell'attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari; con la carica di amministratore unico ovvero consigliere delegato o presidente o liquidatore, anche con poteri individuali, degli organi di amministrazione di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché di società a capitale pubblico, enti e consorzi, pubblici e privati; con gli incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa; con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, fermi restando i limiti contenuti nell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; con la

carica di amministratore di condominio di edifici e, infine, con l'attività di agente sportivo ovvero con l'esercizio di attività sportiva da parte di soggetti iscritti in appositi registri o elenchi.

La **lettera q)** fissa i principi e criteri direttivi della disciplina degli avvocati degli enti pubblici.

In particolare, si prescrive che agli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, deve essere assicurata la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta; tali avvocati, sono iscritti nell'albo tenuto dal consiglio dell'ordine del circondario nel quale ha sede l'ente pubblico.

Si precisa, inoltre, che l'iscrizione nell'albo è obbligatoria per compiere le prestazioni riservate agli avvocati, le quali possono essere rese esclusivamente in favore dell'ente pubblico presso cui risultano assunti con contratto di lavoro dipendente e che il potere disciplinare è attribuito al consiglio dell'ordine che vigila sull'albo cui gli avvocati degli enti pubblici sono iscritti.

Alla **lettera r)**, la riforma è volta a rafforzare l'**autonomia degli ordini forensi**, confermandone la natura di enti pubblici non economici a carattere associativo, soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria. Inoltre, si prevede di garantire una maggiore partecipazione democratica dei consigli dell'ordine e delle associazioni forensi maggiormente rappresentative alle scelte normative secondarie, attraverso forme di consultazione da parte del Consiglio Nazionale Forense.

Con il criterio di cui alla **lettera s)**, la delega prevede una **riorganizzazione complessiva degli ordini circondariali forensi**, rafforzandone il ruolo di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e definendo un quadro organizzativo unitario e funzionale al fine di garantirne una maggiore efficienza gestionale e una più incisiva presenza territoriale, valorizzando l'autonomia degli ordini e potenziando i servizi offerti agli iscritti e ai cittadini. La riforma delinea un modello organizzativo standardizzato e introduce strumenti innovativi come lo sportello per il cittadino e potenziate le funzioni di vigilanza e formazione.

In particolare, il decreto delegato dovrà prevedere che l'ordine degli avvocati sia costituito presso ciascun tribunale, assicurando ad esso in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e la promozione dei rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni mediante l'attribuzione al medesimo di potere regolamentare e di specifici e dettagliati compiti e prerogative.

Sarà, inoltre, disciplinata la gestione finanziaria e amministrativa degli ordini, i quali potranno costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini stessi, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli ovvero costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti, definita la distribuzione dei compiti e delle attribuzioni nell'ambito dell'organizzazione dell'ordine circondariale forense (assemblea degli iscritti; consiglio; presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere; organo di revisione dei conti) e le specifiche incompatibilità.

Con i criteri di cui alle **lettere t) e u)**, la delega prevede la **standardizzazione delle procedure elettorali** per i consigli dell'ordine circondariali, attribuendo al presidente dell'ordine il ruolo centrale nell'organizzazione del processo elettorale. Il nuovo sistema mira a garantire uniformità procedurale e la proporzionalità rappresentativa, assicurando che la composizione numerica del consiglio rifletta adeguatamente la consistenza dell'ordine territoriale, la tutela delle minoranze e la parità di genere.

Viene, pertanto, introdotta una **riforma organica del sistema elettorale** caratterizzata da un approccio inclusivo che valorizza sia le candidature individuali che quelle collettive, introducendo meccanismi di garanzia per la qualità dei candidati e la correttezza delle procedure, con particolare

attenzione alla prevenzione dei conflitti di interesse e alla tutela della segretezza del voto e con un sistema di controlli giurisdizionali che assicura effettività alle garanzie processuali.

Sarà prevista l'ineleggibilità dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi, della durata ciascuno di tre anni, e saranno disciplinate le ipotesi di ricandidatura dopo un periodo stabilito.

Infine, i risultati elettorali, al pari di tutti i vizi relativi al procedimento elettorale, alle candidature e allo scrutinio, saranno impugnabili giudizialmente dinanzi al Consiglio nazionale forense entro un termine ridotto dalla data di proclamazione degli eletti che non sospende automaticamente l'insediamento del consiglio eletto.

Con il criterio di cui alla **lettera v)**, la delega prevede una **riorganizzazione complessiva del Consiglio nazionale forense**, rafforzandone il ruolo di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale, europeo e internazionale. Il nuovo sistema mira a garantire maggiore democraticità nell'elezione, equilibrio territoriale e di genere nella composizione, e una più efficace governance dell'istituzione attraverso meccanismi di rinnovamento e controllo.

La riforma mantiene il quadro normativo di riferimento stabilito Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (*Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore*), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (*Norme integrative e di attuazione del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore*), introducendo però significative innovazioni in termini di durata del mandato, sistema elettorale e funzioni istituzionali. Particolare attenzione è rivolta al potenziamento delle funzioni di coordinamento, indirizzo e controllo, con l'introduzione di nuovi strumenti di governance e trasparenza.

In particolare, il decreto delegato dovrà prevedere, in particolare, che **esso duri in carica tre anni e che i suoi componenti, avvocati abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non possano essere eletti consecutivamente più di tre volte**, consentendo esclusivamente per una volta lo svolgimento di un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati ha avuto durata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno, per qualsiasi causa.

Con il criterio di cui alla **lettera z)**, la delega prevede l'istituzionalizzazione del **Congresso nazionale forense** quale assise politica dell'avvocatura italiana, delineando un sistema di **governance democratica** che garantisce la partecipazione della categoria alle decisioni strategiche, al fine di rafforzare la rappresentatività delle scelte politiche dell'avvocatura e di assicurare la continuità nell'attuazione delle deliberazioni congressuali attraverso un organismo stabile e rinnovabile, **con un mandato di durata triennale, deputato a dare attuazione ai deliberati congressuali e i cui componenti sono ineleggibili dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi, disciplinando le ipotesi di rieleggibilità** dopo il terzo mandato consecutivo.

La **lettera aa)**, reca un criterio di delega che prevede una **riforma organica del tirocinio per l'accesso alla professione forense**, introducendo un sistema formativo integrato che coniuga l'esperienza pratica presso gli studi professionali con una formazione teorica strutturata e certificata. Il tirocinio **mantiene la durata di diciotto mesi ma diventa percorso formativo strutturato, con obbligo di frequenza di corsi presso Scuole forensi istituite dai singoli Consigli degli ordini degli avvocati ovvero organizzati da soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense oppure presso le scuole di specializzazione per le professioni legali accreditate dal CNF**, in quanto l'evoluzione della professione forense e le trasformazioni della giurisdizione (digitalizzazione, ADR, tecnologie) impongono elevate sfide sulla formazione che devono essere affrontate con lo sforzo convergente di tutti i soggetti istituzionali interessati. **Vengono pertanto escluse modalità di tirocinio diverse o equipollenti rispetto a quelle previste, salve specifiche eccezioni:** Avvocatura dello Stato, enti pubblici, semestre UE, tirocinio durante l'ultimo anno di laurea.

La nuova disciplina è finalizzata a rendere attrattiva la pratica forense, anticipando la scelta professionale e qualificando il percorso con componenti teorico-pratiche direttamente legate all'esercizio della professione. A tal fine, è incentrata sul ritorno al modello basato sulla frequenza dello studio legale, escludendo equipollenze come il tirocinio presso uffici giudiziari, come attualmente previsto, fatta eccezione per Avvocatura dello Stato ed enti pubblici e su un sistema di meccanismi di controllo e di certificazione che assicurano l'effettività del percorso formativo, con particolare attenzione alle competenze pratiche necessarie per la gestione di uno studio legale e all'apprendimento dei principi etici fondamentali.

Si prevede, infine, il **necessario superamento della prova finale dei corsi di formazione obbligatori, quale condizione per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e per l'accesso all'esame di Stato.**

Il principio di cui alla **lettera bb)** è relativo all'**esame di Stato per l'accesso alla professione**, il quale subisce una semplificazione radicale, che tuttavia non avviene a discapito della serietà della verifica di preparazione, anche perché i candidati per accedere alla prova devono aver previamente superato le prove finali dei corsi di cui alla lettera aa).

In particolare, viene prevista **un'unica sessione annuale e il passaggio da tre prove scritte** a due (un parere motivato su una proposta, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo), e un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo) e, per la prova orale, si prevede un colloquio avente ad oggetto la soluzione di un caso pratico che presupponga le conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra quelle regolate dal codice civile o dal codice penale o dal diritto amministrativo, la risposta a un quesito in materia di diritto processuale a scelta del candidato, la risposta ad un quesito in materia di diritto sostanziale a scelta tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, un quesito in una materia scelta tra diritto commerciale, diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto ecclesiastico e diritto tributario e, infine, un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forense. Si introduce, altresì, **un sistema di valutazione standardizzato e più adeguato agli attuali livelli qualitativi della professione e l'uso di strumenti informatici.**

L'introduzione di criteri valutativi specifici mira a rendere più trasparente e uniforme il processo di selezione, valorizzando le competenze argomentative e metodologiche essenziali per l'avvocato moderno.

Con il criterio di cui alla **lettera cc)**, la delega prevede una riforma organica del **sistema disciplinare forense**, introducendo un modello procedurale più efficiente, che garantisce l'indipendenza dei consigli distrettuali di disciplina e che modernizza le procedure sanzionatorie.

La riforma introduce significative innovazioni nell'architettura del sistema disciplinare, mantenendo i consigli distrettuali come organi giudicanti ma ne modifica la composizione, **parametrata ai componenti dei consigli dell'ordine e nel rispetto dell'equilibrio di genere**, e ne potenzia l'autonomia operativa e le garanzie procedurali. In particolare, l'evoluzione verso **procedure più snelle e differenziate** riflette la necessità di adeguare il sistema alle diverse tipologie di illeciti, **garantendo proporzionalità tra condotta e sanzione**. Particolare attenzione è rivolta anche alla **digitalizzazione** delle comunicazioni e all'ampliamento delle garanzie difensive, in linea con i principi del giusto processo.

È previsto, altresì, un **rito semplificato** per condotte lievi con applicazione del **richiamo verbale in adunanza plenaria**, opponibile dall'iscritto interessato, che non abbia già subito due volte lo stesso provvedimento. La prescrizione permane pari a sei anni, con sistema articolato di interruzioni e

sospensioni e il termine massimo non può superare sette anni e sei mesi dal fatto. Viene introdotta la rilevante novità della **riabilitazione per gli avvocati condannati in via definitiva a sanzione diversa dalla radiazione**, ottenibile per una sola volta e di competenza del consiglio dell'ordine di iscrizione al momento in cui la stessa è divenuta definitiva.

L'**articolo 2, comma 2**, prevede che il legislatore delegato dia luogo ad una riforma complessiva di carattere sistematico che comporti **l'abrogazione espressa di tutte le disposizioni oggetto di riordino e di quelle incompatibili con la nuova disciplina**, introducendo un quadro normativo organico e coerente per l'ordinamento forense, al fine di superare la frammentazione normativa esistente attraverso un'opera di razionalizzazione che elimini sovrapposizioni e contraddizioni, garantendo certezza del diritto e uniformità applicativa.

A tal fine la riforma prevede l'adozione di **disposizioni di coordinamento complessivo dell'ordinamento forense e di disposizioni transitorie e finali** al fine di gestire il passaggio dal vecchio al nuovo sistema in modo graduale e armonico, tutelando le situazioni giuridiche in corso e garantendo continuità nell'esercizio della professione.

Il **comma 3** valorizza il **principio dell'autoregolamentazione della professione forense**, attribuendo prioritariamente al potere normativo del Consiglio nazionale forense l'attuazione delle disposizioni di delega in esame, al fine di garantire una regolamentazione tecnica e specialistica che tenga conto delle specificità professionali, rafforzando il principio di sussidiarietà e l'autonomia ordinamentale dell'avvocatura o prevedendo comunque il **coinvolgimento del Consiglio nazionale forense**, nonché un sistema di consultazione obbligatoria degli ordini territoriali e delle associazioni forensi rappresentative, al fine di assicurare democraticità e partecipazione nel processo normativo e di garantire che la regolamentazione rifletta le esigenze concrete della professione a tutti i livelli. Pertanto, la norma in esame prevede espressamente che, qualora i decreti legislativi delegati di cui all'articolo 1, comma 1, dello schema di provvedimento in esame, facciano rinvio a disposizioni di attuazione, le stesse devono essere adottate di preferenza mediante regolamenti del Consiglio nazionale forense ovvero, nel caso di autorizzazione all'esercizio del potere regolamentare da parte del Governo o del Ministro della giustizia, sia prevista l'espressione di un parere da parte del Consiglio nazionale forense.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo è conforme alla disciplina costituzionale.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il disegno di legge in esame non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle Regioni, incidendo su materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento normativo esaminato sono compatibili con i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

All'esame del Parlamento risultano attualmente esistenti i seguenti progetti di legge vertenti sulla medesima materia:

A.C. 2432 - 19^a Legislatura - On. Pietro Pittalis (FI-PPE) - Ordinamento della professione forense (29 maggio 2025: Presentato alla Camera - Da assegnare);

A.S. 745 - 19^a Legislatura - Sen. Pierantonio Zanettin (FI-BP-PPE) ed altri - Modifica all'articolo 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di responsabilità per dolo o colpa grave nell'esercizio della professione forense (5 giugno 2023: Presentato al Senato - 20 maggio 2025: Concluso l'esame da parte della commissione);

A.C. 751 - 19^a Legislatura - On. Valentina D'Orso (M5S) ed altri - Delega al Governo per il riordino dei corsi universitari nelle materie giuridiche, nonché modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, e al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di tirocinio ed esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense (9 gennaio 2023: Presentato alla Camera - 21 febbraio 2023: Assegnato. Non ancora iniziato l'esame);

A.S. 179 - 19^a Legislatura - Sen. Pierantonio Zanettin (FIBP) - Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense (13 ottobre 2022: Presentato al Senato - 17 gennaio 2023: Assegnato. Non ancora iniziato l'esame);

A.S. 1189 - 19^a Legislatura - Sen. Erika Stefani (LSP-PSd'Az) ed altri - Modifica all'articolo 111 della Costituzione recante l'introduzione di principi inerenti alla funzione e il ruolo dell'avvocato (11 luglio 2024: Presentato al Senato - 26 settembre 2024: Assegnato. Non ancora iniziato l'esame);

A.C. 1852 - 19^a Legislatura - On. Ciro Maschio (FDI) - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di riconoscimento della funzione dell'avvocato e di tutela della libertà, autonomia e indipendenza del suo esercizio (8 maggio 2024: Presentato alla Camera - 7 agosto 2024: Assegnato. Non ancora iniziato l'esame);

A.C. 735 - 19ª Legislatura - On. Chiara Gribaudo (PD-IDP) - Modifica all'articolo 19 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato (23 dicembre 2022: Presentato alla Camera - 16 novembre 2023: Assegnato. Non ancora iniziato l'esame);

A.S. 418 - 19ª Legislatura - Sen. Anna Rossomando (PD-IDP) ed altri - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di riconoscimento della funzione dell'avvocato e di tutela dell'indipendenza del suo esercizio (20 dicembre 2022: Presentato al Senato - 12 marzo 2024: Assegnato. Non ancora iniziato l'esame);

A.C. 694 - 19ª Legislatura - On. Devis Dori (AVS) - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di riconoscimento della funzione dell'avvocato e di tutela dell'indipendenza del suo esercizio (9 dicembre 2022: Presentato alla Camera - 13 febbraio 2023: Assegnato. Non ancora iniziato l'esame);

A.C. 17 - 19ª Legislatura - On. Manfred Schullian (Misto) ed altri - Modifica all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di esercizio dell'attività dell'avvocato a proprio favore (13 ottobre 2022: Presentato alla Camera. Da assegnare);

A.C. 227 - 19ª Legislatura - On. Pietro Pittalis (FI-PPE) - Introduzione degli articoli 110-bis e 110-ter della Costituzione, in materia di autonomia e di esercizio della professione di avvocato, e modifica all'articolo 135, in materia di composizione della Corte costituzionale (13 ottobre 2022: Presentato alla Camera - 10 dicembre 2024: Assegnato. Non ancora iniziato l'esame);

A.C. 1623 - 19ª Legislatura - On. Pino Bicchielli (NM(N-C-U-I)-M) - Modifica all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di esonero dal pagamento della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita nei procedimenti di esecuzione forzata, in favore degli avvocati, dei commercialisti e dei notai iscritti in albi, registri o elenchi speciali legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale o funzioni (19 dicembre 2023: Presentato alla Camera - 7 maggio 2024: Assegnato. Non ancora iniziato l'esame);

A.C. 867 - 19ª Legislatura - On. Tommaso Antonino Calderone (FI-PPE) ed altri - Modifica all'articolo 81 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di requisiti per l'inserimento nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (7 febbraio 2023: Presentato alla Camera - 18 dicembre 2023: Assegnato. Non ancora iniziato l'esame);

A.C. 594 - 19ª Legislatura - On. Valentina D'Orso (M5S) ed altri - Disciplina del rapporto di collaborazione professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza nei riguardi di un altro avvocato o di un'associazione professionale o una società tra avvocati (17 novembre 2022: Presentato alla Camera - 22 dicembre 2022: Assegnato. Non ancora iniziato l'esame);

A.C. 76 - 19ª Legislatura - On. Luigi Marattin (A-IV-RE) - Modifica all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di disciplina dell'imposta sul reddito applicabile alle società tra professionisti e alle società tra avvocati (13 ottobre 2022: Presentato alla Camera - 10 novembre 2022: Assegnato. Non ancora iniziato l'esame);

A.C. 1753 - 19^a Legislatura - On. Jacopo Morrone (LEGA) ed altri - Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e altre disposizioni in materia di estensione della disciplina del contratto di rete all'esercizio delle professioni organizzate in albi, ordini o collegi (*4 marzo 2024: Presentato alla Camera - 24 luglio 2024: Assegnato. Non ancora iniziato l'esame*);

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente intervento legislativo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo

L'intervento normativo in esame è compatibile con l'ordinamento europeo e, anzi, come rappresentato *sub* 1) della parte I, si pone in linea con gli obiettivi di efficientamento e innovazione di cui alle linee progettuali del PNRR.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano attualmente sussistere procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedimenti pendenti avanti la Corte di Giustizia dell'Unione europea aventi il medesimo o analogo oggetto. Neppure risulta alcun orientamento giurisprudenziale relativo a tale fattispecie.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano esservi pendenze o ricorsi davanti alla Corte europea dei diritti dell’Uomo, né constano orientamenti giurisprudenziali assunti dalla stessa.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione Europea.

Non si hanno indicazioni in ordine alle linee prevalenti sulla regolamentazione del medesimo oggetto all’interno degli Stati membri dell’Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L’intervento normativo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nel presente schema sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Come rappresentato *sub* 3) della parte I, l’intervento normativo in esame **introduce *ex novo* disposizioni di delega** al fine di **reformare** nel suo complesso, in modo organico e coerente, l’intera disciplina vigente concernente l’ordinamento forense, di **abrogare espressamente** tutte le disposizioni oggetto di riordino e quelle incompatibili con la nuova disciplina e di introdurre opportune **disposizioni di coordinamento complessivo** dell’ordinamento forense, in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché **disposizioni transitorie e finali** al fine di gestire il passaggio dal vecchio al nuovo sistema in modo graduale e armonico, tutelando le situazioni giuridiche in corso e garantendo continuità nell’esercizio della professione.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L’intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti diretti né reca norme abrogative espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento normativo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Sull'oggetto specifico non risultano deleghe aperte.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

- **L'articolo 1, comma 1**, dello schema di provvedimento in esame, prevede che: «Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma organica dell'ordinamento della professione forense.»;

- **L'articolo 1, comma 4**, prevede che: «Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.»;

Non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi in quanto:

Le deleghe di cui all'**articolo 1, commi 1 e 4**, ineriscono alla strutturazione stessa, di delega, dello schema di provvedimento in esame.

I termini previsti per l'adozione degli atti successivi sono stati ritenuti congrui in quanto:

Con riferimento all'articolo 1, comma 1, l'adozione del decreto legislativo delegato presuppone una complessa attività istruttoria nonché un *iter* procedurale descritto nella norma relativamente al quale appare congruo il termine di **sei mesi**.

Con riferimento all'articolo 1, comma 4, per quanto riguarda le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1, il termine di **dodici mesi** appare congruo in relazione alla necessità di attendere un periodo di efficacia della norma piuttosto ampio così da far emergere eventuali problemi applicativi che rendano necessario il correttivo medesimo;

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'Amministrazione proponente. Non vi è stata necessità di ricorrere all'Istituto

nazionale di statistica, in quanto il Ministero della giustizia può estrarre i dati necessari dai propri sistemi informativi ed elaborarli mediante la competente direzione generale di statistica.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il presente provvedimento legislativo contiene la delega al Governo per la riforma organica dell'ordinamento della professione forense, attualmente disciplinato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”. L'intervento normativo si colloca nel più ampio quadro della regolamentazione delle professioni intellettuali e risponde alla necessità imprescindibile di adeguare la disciplina vigente alle profonde trasformazioni del contesto socioeconomico e normativo intervenute nel corso dell'ultimo decennio.

L'attuale *corpus* normativo, sebbene abbia rappresentato al momento della sua emanazione un significativo tentativo di ammodernamento della disciplina professionale rispetto al precedente impianto basato sul regio decreto-legge del 1933, manifesta oggi evidenti segni di obsolescenza strutturale. Tale obsolescenza si manifesta attraverso l'inadeguatezza della disciplina rispetto alle mutate esigenze del mercato professionale e alle trasformazioni del sistema giustizia nel suo complesso.

Il contesto in cui la professione forense opera è stato interessato da trasformazioni radicali e pervasive che hanno modificato sostanzialmente i presupposti su cui si fondava l'originaria disciplina normativa. L'evoluzione del quadro giuridico, caratterizzata da interventi normativi ispirati a principi di liberalizzazione e concorrenza, ha profondamente inciso sulla struttura economica della professione. La deregolamentazione tariffaria, avviata con il decreto Bersani e consolidata con il decreto Cresci Italia, ha generato una significativa pressione al ribasso sui compensi, indebolendo la posizione contrattuale degli avvocati, specialmente dei più giovani e di coloro che operano in contesti economicamente più fragili.

L'impatto pervasivo della transizione digitale sui processi giudiziari ha inoltre comportato una ridefinizione sostanziale delle modalità di esercizio dell'attività professionale, rendendo indispensabile un aggiornamento delle competenze e degli strumenti normativi. L'introduzione del processo civile telematico, del processo amministrativo telematico e la successiva estensione al processo penale telematico hanno imposto una radicale trasformazione delle modalità operative, richiedendo l'acquisizione di competenze tecniche avanzate non adeguatamente contemplate dalla disciplina vigente.

Sul piano giuridico, emergono criticità connesse all'evoluzione giurisprudenziale che ha delineato nuovi standard di diligenza professionale nell'era digitale. La disciplina vigente risulta inoltre compromessa da una stratificazione di interventi legislativi successivi che, pur introducendo modifiche puntuali come l'introduzione dell'equo compenso e delle società tra avvocati, non hanno risolto le criticità strutturali, determinando talvolta una minore organicità del quadro normativo.

L'analisi dei dati statistici evidenzia una preoccupante diminuzione dell'attrattività della professione presso le nuove generazioni, caratterizzata da un progressivo invecchiamento della popolazione professionale e da un significativo calo delle iscrizioni all'albo. Tale squilibrio demografico pone questioni di sostenibilità futura della professione e del relativo sistema previdenziale, configurando un rischio concreto per la continuità generazionale della categoria. Il fenomeno dell'abbandono professionale assume connotazioni particolarmente critiche per la componente femminile, evidenziando persistenti disuguaglianze strutturali di genere che compromettono l'equilibrio interno della categoria.

Le criticità di natura amministrativa e organizzativa attengono all'inadeguatezza dell'attuale sistema di governance nazionale e territoriale, alla necessità di revisione delle modalità di accesso alla professione e al riordino della disciplina delle incompatibilità. L'attuale sistema di formazione continua, unitamente alla mancata attuazione di percorsi di specializzazione formalmente riconosciuti, evidenziano ulteriori aspetti problematici che richiedono interventi correttivi strutturali.

Il provvedimento di delega persegue obiettivi strategici volti alla modernizzazione e razionalizzazione dell'ordinamento professionale. La ridefinizione dell'oggetto della professione mediante il rafforzamento delle competenze esclusive costituisce un elemento fondamentale per la tutela dell'identità professionale e per l'eliminazione delle sovrapposizioni e incertezze interpretative. La promozione dell'aggregazione professionale rappresenta un obiettivo prioritario per favorire la strutturazione organizzativa degli studi e l'incremento della competitività nel mercato dei servizi legali.

La modernizzazione dell'esame di abilitazione, per accelerare l'accesso alla professione, completa il quadro degli obiettivi perseguiti dalla riforma.

La scelta della delega legislativa risponde all'esigenza di consentire al Governo un intervento organico e sistematico sulla disciplina. Tale opzione normativa appare la più idonea per realizzare, attraverso la successiva emanazione dei decreti legislativi delegati, una riforma complessiva che superi in modo coordinato le molteplici criticità emerse nell'applicazione della disciplina vigente e che risponda alle improcrastinabili esigenze di modernizzazione della professione.

Le ricadute positive attese riguardano il rafforzamento dell'identità professionale, l'incremento qualitativo dei servizi offerti alla collettività, la maggiore attrattività della professione per le nuove generazioni e la riduzione dei divari territoriali, di genere e generazionali che attualmente caratterizzano la categoria forense.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

1.1 Quadro normativo di riferimento ed evoluzioni giurisprudenziali

L'ordinamento della professione forense è attualmente disciplinato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”, che ha sostituito il precedente impianto normativo basato sul regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, che aveva disciplinato la professione per oltre ottant'anni.

La legge 247/2012, pur rappresentando un tentativo di ammodernamento della disciplina professionale, introducendo significative novità nell'organizzazione, nella formazione nonché nelle modalità di accesso e di esercizio dell'attività forense, ha evidenziato, nel corso del decennio di applicazione, significative criticità strutturali e operative.

La sua attuazione è avvenuta in un panorama giuridico già profondamente modificato da una serie di interventi normativi, ispirati a principi di liberalizzazione e concorrenza, che ne hanno influenzato e, in parte, depotenziato la portata. In particolare, il decreto-legge n. 223 del 2006 (c.d. "decreto Bersani"), convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, aveva sancito l'abrogazione delle disposizioni che prevedevano l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime, inaugurando una stagione di deregolamentazione tariffaria. Questo processo è stato consolidato dal decreto-legge n. 1 del 2012 (c.d. "Cresci Italia"), che ha disposto l'abrogazione definitiva delle tariffe professionali e ha subordinato la liquidazione giudiziale del compenso a parametri ministeriali, da applicarsi solo in via residuale rispetto all'accordo tra le parti.

Se da un lato tali riforme miravano a stimolare la competitività e a contenere i costi per i cittadini, dall'altro hanno generato una significativa pressione al ribasso sui compensi, indebolendo la posizione contrattuale degli avvocati, specialmente dei più giovani e di coloro che operano in contesti economicamente più fragili. Proprio per contrastare tali distorsioni, il legislatore è intervenuto nuovamente con la legge 21 aprile 2023, n. 49, introducendo il principio dell'"equo compenso". Tale disciplina ha stabilito la nullità delle clausole che non prevedono un compenso giusto e proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto. Lo schema di disegno di legge in esame si pone in continuità con questo indirizzo, proponendosi di estenderne e consolidarne l'ambito di applicazione.

Un'altra evoluzione normativa di rilievo ha riguardato le forme di esercizio della professione.

Il comma 141 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 ha introdotto l'articolo 4-*bis* nella Legge n. 247/2012, rappresentando una svolta significativa nel panorama ordinamentale professionale forense, consentendo la costituzione di società tra avvocati. Tale innovazione si inserisce in un processo evolutivo più ampio della professione legale, che mira a coniugare le esigenze di indipendenza e deontologia professionale con l'innovazione organizzativa necessaria per offrire servizi più efficienti e competitivi.

Le società tra avvocati si configurano come strumento per rispondere alle pressioni competitive di un mercato progressivamente globalizzato, che richiede strutture capaci di gestire incarichi multidisciplinari di respiro internazionale. Contestualmente, l'organizzazione societaria rappresenta un'opportunità di razionalizzazione interna, consentendo una gestione ottimizzata delle risorse umane ed economiche, nonché la riduzione dei costi operativi.

Il quadro normativo delineato dall'articolo 4-*bis* garantisce flessibilità nella scelta delle forme societarie, pur imponendo specifiche limitazioni volte a preservare l'indipendenza professionale. La norma richiede che almeno due terzi dei diritti di voto e del capitale sociale siano detenuti da avvocati o altri professionisti iscritti ad albi, e che la maggioranza dell'organo di gestione sia costituita da

avvocati. Tali requisiti mirano a evitare conflitti tra interessi commerciali e obblighi di tutela della clientela. Sussistono, tuttavia, significativi impedimenti all'adozione dei suddetti modelli organizzativi in quanto si rileva una persistente refrattarietà culturale in seno alla categoria, motivata dal timore di pregiudicare l'autonomia economica e professionale tradizionalmente connaturata all'esercizio in forma individuale della professione.

Il processo di digitalizzazione della giustizia ha ulteriormente messo in evidenza l'inadeguatezza del quadro normativo vigente rispetto alle trasformazioni tecnologiche in corso. L'introduzione del processo civile telematico, completata definitivamente nel 2014, il processo amministrativo telematico, avviato nel 2017, e la successiva estensione al processo penale telematico attraverso il decreto legislativo n. 150/2022 (riforma Cartabia) hanno imposto una radicale trasformazione delle modalità di esercizio della professione, richiedendo l'acquisizione di competenze tecniche avanzate (come, ad esempio, la gestione di sistemi di firma digitale, la navigazione di portali processuali complessi come il PAT, protocolli di sicurezza informatica e sistemi di gestione documentale). La digitalizzazione ha comportato quindi non solo la dematerializzazione degli atti processuali, ma ha ridefinito le competenze professionali richieste, introducendo nuovi obblighi e modificando sostanzialmente i flussi operativi degli studi legali che richiedono oggi l'utilizzo di strumenti informatici sofisticati.

Anche la giurisprudenza di legittimità ha contribuito a definire il perimetro delle responsabilità professionali nell'era digitale. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 22320 del 2017, ha stabilito che gli avvocati hanno l'obbligo di adeguarsi all'evoluzione tecnologica, dotandosi degli strumenti necessari per gestire la digitalizzazione dei processi, inclusa la capacità di decodificare documenti in formato avanzato¹. Questa evoluzione giurisprudenziale ha delineato nuovi standard di diligenza professionale, imponendo aggiornamenti continui delle competenze tecniche.

Questo complesso intreccio di fonti normative e precedenti giurisprudenziali ha creato un sistema frammentato, che necessita di essere ricondotto a coerenza e organicità.

1.2 Evoluzione del contesto socioeconomico e criticità emergenti


L'analisi del contesto socioeconomico in cui opera la professione forense rivela un quadro caratterizzato da profonde trasformazioni strutturali che hanno significativamente inciso sulla sostenibilità economica e sull'attrattività della professione. Secondo i dati del IX Rapporto Censis sull'Avvocatura 2025, il numero di professionisti iscritti alla Cassa Forense ha subito una contrazione dell'1,6% nel 2024, attestandosi a 233.260 unità². Questo dato rappresenta l'esito di una tendenza consolidata: dal 2020 al 2024 si è registrata una riduzione complessiva di 11.770 avvocati iscritti,

¹ Cfr. <https://www.agendadigitale.eu/documenti/giustizia-digitale/processo-civile-telematico-a-chi-spetta-ladeguamento-tecnologico/>

² Cassa Forense, Rapporto sull'avvocatura 2025 (in collaborazione con CENSIS), Aprile 2025, p.11 consultabile online <https://www.censis.it/sites/default/files/downloads/Rapporto%20sull%27Avvocatura%20Aprile%202025.pdf>

segnalando una inversione storica rispetto al *trend* espansivo che aveva caratterizzato la professione per decenni.


Fig. 1 – Evoluzione del numero di avvocati, 2014-2024 (v.a.)



Fonte: elaborazione Censis su dati Cassa Forense

Fonte: Rapporto sull'avvocatura 2025, Cassa Forense


Nel 2024, nonostante il decremento dell'1,6% del tasso annuo di crescita degli iscritti, a livello nazionale, il numero di iscritti alla Cassa per 1.000 abitanti resta di 4,0 ma disomogeneo a livello regionale, come mostra il grafico che segue.



Fonte: Rapporto sull'avvocatura 2025, Cassa Forense

L'analisi demografica rivela un progressivo invecchiamento della categoria professionale, dal 2002 a oggi, l'età media complessiva degli iscritti è aumentata di oltre sei anni, passando da 42,3 a 48,9 anni.

Fig. 4 – Evoluzione dell’età media degli iscritti attivi per genere, 2002-2024 (v.o.)



Fonte: elaborazione Censis su dati Cassa Forense

Fonte: Rapporto sull’avvocatura 2025, Cassa Forense

L’invecchiamento della professione emerge anche dall’andamento degli iscritti alla Cassa Forense, distinguendo tra pensionati e non pensionati. Tra il 2019 al 2024, si è registrato, infatti, un aumento del numero di iscritti pensionati di quasi cinquemila unità, mentre il numero di iscritti non pensionati è diminuito di quasi quindicimila avvocati. Di conseguenza, nello stesso periodo il tasso di dipendenza, ovvero il rapporto tra iscritti attivi e pensionati, si è ridotto di 1,5 punti, passando da 7,7 nel 2019 a 6,2 nel 2024³.

Tab. 3 – Evoluzione iscritti pensionati e non pensionati e variazione del tasso di dipendenza, 2019-2024 (v.o.)

Anno	Iscritti Cassa non pensionati	Totale Pensionati	Tasso di dipendenza: n° iscritti in attività per ogni pensionato
2019	231.446	29.868	7,7
2020	231.295	30.468	7,6
2021	227.927	30.863	7,4
2022	225.513	31.748	7,1
2023	221.523	33.170	6,7
2024	216.884	34.719	6,2

Fonte: elaborazione Censis su dati Cassa Forense

Fonte: Rapporto sull’avvocatura 2025, Cassa Forense

³ Cassa Forense, Rapporto sull’avvocatura 2025, p.14

Il saldo negativo tra nuove iscrizioni e cancellazioni costituisce un indicatore critico dello stato della professione. Nel 2024 sono state registrate 8.175 cancellazioni contro 5772 nuove iscrizioni, producendo un deficit di 2.403 unità.

Tab. 4 - Iscrizioni, cancellazioni e saldo finale degli iscritti alla Cassa Forense nel 2024 (v.a.)

	Donne	Uomini	Totale
Iscrizione	3.345	2.427	5.772
Cancellazione	5.485	2.690	8.175
Saldo	-2.140	-263	-2.403


Fonte: elaborazione Censis su dati Cassa Forense

Fonte: Rapporto sull'avvocatura 2025, Cassa Forense

Il fenomeno dell'abbandono professionale assume connotazioni particolarmente preoccupanti quando analizzato dal punto di vista del genere: a partire dal 2021 il saldo tra iscrizioni e cancellazioni ha iniziato a mostrare un andamento negativo sempre più marcato per il genere femminile.

Nel 2024, anno in cui si registra il livello più significativo del calo degli iscritti dell'ultimo decennio, si è riscontrato un saldo negativo di oltre 2.100 unità tra le avvocate rispetto ai circa 260 tra gli avvocati uomini. Si conferma quindi una tendenza ormai consolidata, in cui il numero di professionisti in uscita supera quello delle nuove iscrizioni, con un impatto più evidente sulla componente femminile⁴.

Fig. 5 – Evoluzione del saldo finale degli iscritti alla Cassa Forense, 2016-2024 (v.a.)



Fonte: elaborazione Censis su dati Cassa Forense


Fonte: Rapporto sull'avvocatura 2025, Cassa Forense

⁴ Cassa Forense, Rapporto sull'avvocatura 2025, pp. 15-16

Significativo è il dato, che seppur in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente, secondo cui il 33,3% degli avvocati ha considerato l'idea di abbandonare la professione. La principale motivazione risiede in questioni di natura economica: il 62,9% di coloro che stanno valutando l'uscita segnala infatti costi elevati e una remunerazione percepita come non adeguata, riflettendo le sfide economiche che caratterizzano il settore, ma anche la necessità di garantire una maggiore sostenibilità della professione⁵.

Le difficoltà di conciliazione tra vita professionale e familiare rappresentano un ulteriore elemento critico, particolarmente accentuato per la componente femminile della categoria. Il 63,4% degli avvocati dichiara difficoltà significative nel conciliare carriera e vita personale, percentuale che sale al 70,6% per le avvocate (contro il 57% per gli uomini)⁶, contribuendo al fenomeno dell'abbandono professionale femminile.

Fig. 20 – Percezione della difficoltà incontrate nel conciliare la carriera legale con la vita personale, per genere (val. %)



Fonte: indagine Censis, 2025

Fonte: Rapporto sull'avvocatura 2025, Cassa Forense

L'accesso alla professione forense presenta numerose criticità che scoraggiano i giovani laureati.

Gli ostacoli del percorso accademico, le difficoltà di accesso al mondo del lavoro e i redditi mediamente bassi rendono la professione forense un obiettivo sempre meno allettante per le nuove generazioni. Molti neodiplomati stanno progressivamente abbandonando una facoltà un tempo apprezzata per la sua solida struttura didattica e per il prestigio delle carriere giuridiche.


Il calo è evidente già tra gli iscritti alla facoltà di Giurisprudenza: tra il 2010/ 2011 e il 2023/ 2024, le immatricolazioni sono diminuite di oltre 10.000 unità. Nel 2010 si contavano 28.029 nuovi iscritti,

⁵ Cassa Forense, Rapporto sull'avvocatura 2025, p.22.

⁶ Cassa Forense, Rapporto sull'avvocatura 2025, pp.58-59

pari a circa 50 diciannovenni su mille, mentre nel 2023 il numero è sceso a 16.989, con meno di 30 studenti su mille che hanno scelto questa facoltà. Un calo del 39,4% in poco più di un decennio.

Fig. 25 – Numero di immatricolati alla facoltà di Giurisprudenza (ciclo unico e specialistica), a.a. 2010/2011 – a.a. 2023/2024 (val. per 1.000 diciannovenni)




Fonte: elaborazione Censis su dati Mur e Istat

Fonte: Rapporto sull'avvocatura 2025, Cassa Forense

Analogamente, il numero complessivo di iscritti ha subito una graduale contrazione. Rispetto all'anno accademico 2010/2011, preso come riferimento (indice 100), il dato ha toccato nel 2023/2024 il minimo storico del 65,5%⁷. A questa diminuzione ha contribuito anche un alto tasso di abbandono degli studi, un fenomeno critico non solo per Giurisprudenza, ma per l'intero sistema universitario italiano.

Fig. 26 – Tasso di immatricolati, iscritti e laureati ai corsi di laurea in Giurisprudenza (ciclo unico e specialistica), a.a. 2010/2011 – a.a. 2023/2024 (numeri indice 2010/2011=100)



(*) Per l'anno accademico x/x+1 sono considerati i laureati dell'anno x

Fonte: elaborazione Censis su dati Mur e Istat

⁷ Cassa Forense, Rapporto sull'avvocatura 2025, pp.85-86.

Fonte: Rapporto sull'avvocatura 2025, Cassa Forense

La riduzione degli iscritti è attribuibile a una serie di fattori interconnessi. Il percorso di studi è impegnativo, sia per la mole di studio sia per le lunghe tempistiche necessarie al conseguimento del titolo. A ciò si aggiungono le difficoltà di accesso al mondo del lavoro: chi aspira alle professioni giuridiche più tradizionali deve affrontare ulteriori anni di formazione obbligatoria e tirocini prima di poter partecipare ai concorsi.

Inoltre, durante il tirocinio, molti praticanti si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità economica. Dopo il primo semestre può essere riconosciuta un'indennità; una sorta di compenso che viene definita dall'avvocato sulla base dell'effettivo contributo lavorativo apportato dal praticante. Questa situazione di precarietà economica, unita alla lunghezza del percorso formativo, contribuisce all'abbandono della professione da parte di molti giovani.

L'esame di abilitazione rappresenta un ulteriore ostacolo significativo.

Le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione hanno subito significative modifiche a partire dalla crisi pandemica. Nel 2019, secondo il modello tradizionale delle tre prove scritte, su 22.199 candidati solo 8.229 conseguirono l'abilitazione, registrando un tasso di successo del 37,1%. L'emergenza sanitaria impose nel 2020 il rinvio dell'esame e l'adozione di un nuovo modello basato su una duplice prova orale. Questo cambiamento determinò un incremento significativo del tasso di successo, che raggiunse il 52,7% con 11.979 abilitati su 22.750 candidati⁸.

Il modello pandemico si mantenne fino al 2022, registrando tassi di successo intorno al 47%, seppur con una riduzione del numero di candidati a circa 14.000 unità. Nel 2023 si introdusse un modello ibrido consistente in una prova scritta e un orale, che, nonostante le iniziali resistenze del mondo accademico, fu successivamente riconosciuto come approccio più equilibrato nell'integrazione di aspetti teorici e competenze trasversali⁹.

Il miglioramento del tasso di successo di superamento della prova, a seguito dell'introduzione della procedura semplificata conferma la necessità di intervenire in questo senso.

⁸ Cassa Forense, Rapporto sull'avvocatura 2025, pp.87-90.

⁹ Cassa Forense, Rapporto sull'avvocatura 2025, pp.87-90.

Tab. 44 - Tasso di successo dei candidati all'esame per l'abilitazione alla professione forense e cambiamenti nella modalità di svolgimento, 2019–2024 (v. a. e val. %)

	Anni					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Candidati	22.199	22.750	17.925	14.395	9.703	10.316
Abilitati	8.229	11.979	8.516	6.706	4.486	*
Tasso di successo (val. %)	37,1	52,7	47,5	46,4	46,2	*
Modalità	tre scritti e un orale	doppio orale	doppio orale	doppio orale	uno scritto e un orale	uno scritto e un orale

(*) L'esame è ancora in fase di svolgimento per l'a.a. 2024/2025

Fonte: elaborazione Censis su dati Juris School e Ministero della Giustizia

Fonte: Rapporto sull'avvocatura 2025, Cassa Forense

Ulteriore fattore critico è rappresentato dai tempi di accesso all'ordine dopo la laurea. Il percorso dalla laurea all'iscrizione all'Ordine degli Avvocati presenta tempistiche considerevolmente dilatate rispetto ai tempi teorici previsti. La fascia più numerosa, rappresentante il 34,2% dei casi, impiega un periodo compreso tra quattro e sei anni per completare l'iter abilitativo. Il 28,2% necessita di tre-quattro anni, mentre solamente il 22,3% rispetta i tempi normativamente previsti. Un nucleo minoritario del 15,3% richiede sei o più anni per l'iscrizione all'Ordine.

Queste tempistiche prolungate derivano non esclusivamente dalla durata del tirocinio post-laurea, ma anche, come è stato già ampiamente delineato, dalla complessità dell'esame di abilitazione, configurandosi come uno dei più selettivi a livello europeo.

Tab. 45 – Anni impiegati dopo la laurea per iscriversi all'ordine come avvocato (val. %)

	%
Fino a 2,9 anni	22,3
3-3,9 anni	28,2
4-5,9 anni	34,2
6 anni e oltre	15,3
Totale	100,0


Fonte: indagine Censis, 2025

Fonte: Rapporto sull'avvocatura 2025, Cassa Forense

Un'altra componente di scoraggiamento è rappresentata dai tempi necessari per raggiungere l'indipendenza economica che rivela una realtà particolarmente complessa per i neoavvocati. Solamente il 19,8% degli iscritti all'Ordine riesce a conseguire un livello reddituale sufficiente entro i primi due anni di attività professionale. Un ulteriore 17,8% necessita di un periodo compreso tra tre e quattro anni, mentre il 21,8% raggiunge la stabilità economica dopo cinque - sei anni.

Particolarmente significativo è il dato relativo al 21,1% che necessita di oltre sei anni per ottenere l'autonomia economica, unitamente al 19,6% che non ha ancora raggiunto tale traguardo¹⁰.

Fig. 27 – Anni impiegati per raggiungere un reddito professionale che garantisca un'autonomia economica dopo l'iscrizione all'ordine degli avvocati (val. %)



Fonte: indagine Censis, 2025

Fonte: Rapporto sull'avvocatura 2025, Cassa Forense

Le cause principali di questa difficoltà economica risiedono nella scarsità di opportunità lavorative e nell'acquisizione di nuovi clienti, problematica segnalata dal 48,7% degli intervistati. Il 32,3% degli avvocati opera con una tipologia di clientela che non consente l'applicazione di compensi adeguati, limitando significativamente le prospettive di crescita professionale. Un aspetto rilevante emerge dal 18,7% che, pur disponendo di lavoro, non riesce a richiedere compensi maggiori, evidenziando difficoltà nella definizione e negoziazione degli onorari professionali¹¹.

¹⁰ Cassa Forense, Rapporto sull'avvocatura 2025, pp. 87-90

¹¹ Cassa Forense, Rapporto sull'avvocatura 2025, pp.89-91.

Tab. 46 – Motivazioni per chi afferma di non aver ancora raggiunto un livello di reddito professionale che garantisca un'autonomia economica (val. %)

	%
Il lavoro scarseggia/ho difficoltà a trovare clienti	48,7
Lavoro per una tipologia di clientela che non mi consente di alzare il compenso	32,3
Ho iniziato a esercitare da poco, devo ancora fidelizzare i clienti	21,3
Il lavoro c'è ma non riesco a chiedere un compenso maggiore	18,7
La concorrenza mi impedisce di alzare il compenso	11,1
Altro	10,5
<i>di cui: motivi familiari/salute</i>	<i>2,0</i>
Totale	100,0


Fonte: indagine Censis, 2025

Fonte: Rapporto sull'avvocatura 2025, Cassa Forense

Osservando l'evoluzione degli ultimi venti anni del reddito medio rivalutato si nota un ridimensionamento sostanziale delle entrate degli avvocati. Nell'arco di anni che va dal 2007 al 2014 si è passati da un massimo di 68.897 euro a un minimo di 44.507 euro; dal 2014 al 2019 vi è stata una lieve ma costante crescita del reddito della categoria, interrottasi con l'anno del Covid. Gli anni post-pandemici hanno poi visto un primo rimbalzo nel 2021, un leggero calo nel 2022 e la ripresa della crescita nel 2023 con valori superiori al periodo pre-Covid attestandosi a 47.678 euro¹².

¹²Cassa Forense, Rapporto sull'avvocatura 2025, p.25.

Fig. 9 – L'evoluzione del reddito medio annuo e del reddito medio Irpef rivalutato dell'Avvocatura, 2003-2023 (v.a. in €)



Fonte: elaborazione Censis su dati Cassa Forense

Fonte: Rapporto sull'avvocatura 2025, Cassa Forense

Anche i dati reddituali evidenziano persistenti disuguaglianze strutturali di genere, generazionali e territoriali all'interno della categoria.

Esaminando i dati incrociati tra classe di età e genere, emerge un quadro articolato con differenze sostanziali tra avvocate ed avvocati e tra le diverse classi di età. Il dato sul reddito medio annuo di donne e uomini restituisce una fotografia di una professione attraversata da differenze di genere non trascurabili: nel 2023 le avvocate hanno avuto un reddito medio pari a 31.115 euro annui, a fronte dei 62.456 euro degli avvocati maschi, configurando un divario retributivo superiore al 50%, con una differenza di più di 30mila euro. Nel Lazio, regione con significativa concentrazione di professionisti, il divario raggiunge proporzioni allarmanti, con il reddito femminile che si attesta mediamente a 35.143 euro l'anno contro i 78.824 euro di quello maschile, con una differenza di 43.410 euro¹³.

¹³ Cassa Forense, Rapporto sull'avvocatura 2025, p.27.

Tab. 11 – Il reddito medio annuo dell'Avvocatura per classi d'età e genere 2023 e variazione 2022-2023 (v.a. e var. %)

Classi d'età	Donne		Uomini		Totale	
	v.a.	var. % 2022-2023	v.a.	var. % 2022-2023	v.a.	var. % 2022-2023
Meno di 30 anni	15.066	13,1	17.188	9,7	15.981	11,5
30 – 34	19.607	11,6	25.960	8,2	22.364	10,1
35 – 39	25.293	14,5	39.584	9,3	31.555	11,9
40 – 44	27.519	11,6	52.755	9,5	39.048	10,5
45 – 49	30.117	7,8	60.529	6,2	44.480	7,1
50 – 54	34.865	4,3	69.020	-1,4	51.554	0,3
55 – 59	38.652	3,4	79.895	6,0	61.312	4,2
60 – 64	38.077	7,2	82.188	4,3	65.885	4,3
65 – 69	38.021	6,5	74.603	4,1	64.011	3,7
70 – 74	31.101	7,9	57.449	1,8	52.600	1,4
Oltre 74 anni	31.435	4,9	42.486	2,1	41.496	2,2
Totale iscritti	31.115	8,8	62.456	5,5	47.678	6,8

Fonte: elaborazione Censis su dati Cassa Forense

Fonte: Rapporto sull'avvocatura 2025, Cassa Forense

Inoltre, la differenza di reddito cresce con il crescere dell'età: se gli avvocati sotto i trent'anni hanno un reddito rispetto alle colleghe della stessa classe di età mediamente di poco più di 2mila euro superiore, nella classe di età 60-64 anni la differenza supera i 44mila euro. Prendendo in considerazione esclusivamente le classi di età, l'incremento reddituale maggiore tra il 2022 e il 2023 è avvenuto tra le avvocate e gli avvocati tra i 35 e 39 anni (11,9%) e per chi avesse un'età inferiore ai 30 anni (11,5%). Analogamente, gli incrementi più significativi per le donne si rintracciano fra la classe d'età compresa fra i 35 e i 39 anni (14,5%) e nella classe inferiore ai 30 anni (13,1%). Sono le avvocate con meno di 30 anni ad avere il reddito medio minore, mentre sono le avvocate della classe di età tra i 55 e 59 anni ad avere il reddito maggiore, con una differenza tra le due classi di 23.586 euro. Per quanto riguarda gli uomini, gli incrementi di reddito più rilevanti sono rilevabili negli avvocati situati nella classe d'età inferiore ai 30 anni (9,7%) e in quella 40-44 anni (9,5%). Anche in questo caso, sono gli avvocati con meno di 30 anni ad avere il reddito medio minore, mentre sono gli avvocati della classe di età tra i 60 e 64 anni ad avere il reddito maggiore, con una differenza tra le due classi di 65mila euro¹⁴.

Analogamente, il divario territoriale risulta marcato, con una distanza che separa i redditi medi di chi esercita la professione nel Nord del Paese (pari a 65.708 euro) e quelli di chi risiede nell'area

¹⁴ Cassa Forense, Rapporto sull'avvocatura 2025, pp. 25-26.

meridionale (pari 29.421 euro) di 36.287 euro in valore assoluto, con la Lombardia che registra redditi medi di 77.598 euro annui contro i 22.036 euro della Calabria.

Tab. 14 – Il reddito medio annuo dell'Avvocatura per ripartizioni e regioni, 2023 (v.a. in euro, val. % e var. %)

Aree geografiche e regioni	Reddito medio 2023		
	v.a.	val.%	var. % 2022-2023
Nord	65.708	137,8	5,33
Centro	52.826	110,8	6,58
Sud e Isole	29.421	61,7	8,43
Regione a più alto reddito: Lombardia	81.115	170,1	4,53
Regione a più basso reddito: Calabria	24.203	50,8	9,84
Totale Italia	47.678	100,0	6,77

Fonte: elaborazione Censis su dati Cassa Forense

Fonte: Rapporto sull'avvocatura 2025, Cassa Forense

Ulteriore criticità è rappresentata dall'inadeguatezza delle forme di esercizio collettivo della professione.

Il modello organizzativo tradizionale, basato prevalentemente sullo studio individuale, ha mostrato crescenti segni di inadeguatezza rispetto alle esigenze del mercato dei servizi legali. Gli studi strutturati e le forme associative dimostrano maggiore capacità competitiva, ma la loro diffusione rimane limitata a causa delle resistenze culturali e delle inadeguatezze del quadro normativo vigente.

L'indagine congiunta tra Cassa Forense e Censis ha inoltre rilevato la persistente prevalenza del modello organizzativo monopersonale¹⁵, nonostante emerga una diffusa consapevolezza della necessità di evoluzione verso strutture più efficienti e responsive alle esigenze del mercato contemporaneo. Il fenomeno aggregativo risulta maggiormente sviluppato nelle regioni settentrionali, configurando un divario territoriale nella modernizzazione organizzativa della professione.

L'analisi empirica rivela una crescita esponenziale del fenomeno: dalle 69 società costituite nel 2017 si è passati alle quasi 600 del 2024, registrando un incremento del 753% in sette anni. La distribuzione geografica rispecchia la concentrazione professionale generale, con Lombardia e Lazio che detengono complessivamente oltre 300 società¹⁶.

¹⁵ Dalla rilevazione del Censis, svolta a gennaio del 2025 e che ha raccolto le opinioni di oltre 28mila avvocati, si può ricostruire il quadro dettagliato riguardante la struttura degli studi legali in Italia. Secondo i dati emersi, il 64% degli avvocati opera come titolare di uno studio monopersonale. Cassa Forense, Rapporto sull'avvocatura 2025 p.17.

¹⁶ Cfr. Cassa Forense, Modelli organizzati per l'avvocatura, 2024, p.16 consultabile online <https://www.cassaforense.it/media/4tcjmnea/studio-modelli-organizzati-per-lavvocatura.pdf>

Dal punto di vista delle forme giuridiche prescelte, emerge una netta stratificazione delle preferenze organizzative. Le società di capitale rappresentano la forma prevalente, costituendo il 74% del totale delle società tra avvocati. All'interno di questa categoria, la società a responsabilità limitata domina incontrastata con 360 unità, pari al 67,3% del totale complessivo, evidenziando una netta predilezione per tale struttura giuridica. Seguono le società per azioni con 20 unità (3,7%), le società a responsabilità limitata semplificate con 14 unità (2,6%) e le società a responsabilità limitata con socio unico, limitatamente a 2 unità (0,4%). Le società di persone rappresentano il residuo 26% del panorama societario forense, suddivise tra società in accomandita semplice con 38 unità (7,1%), società in nome collettivo con 19 unità (3,6%), società semplici con 18 unità (3,4%) e studi tra professionisti con 64 unità (12%). Quest'ultima categoria, pur non costituendo tecnicamente una forma societaria tipica, rappresenta una modalità organizzativa di transizione verso strutture più complesse¹⁷.

Sotto il profilo economico, le società tra avvocati hanno generato nel 2020 un fatturato complessivo di 132 milioni di euro, rappresentando l'1,1% del mercato legale italiano. Nonostante tale quota possa apparire modesta, occorre considerare che esse costituiscono solamente lo 0,3% degli operatori totali del mercato, evidenziando una produttività proporzionalmente superiore rispetto ai modelli tradizionali¹⁸.

Permangono tuttavia significativi ostacoli alla diffusione di tali modelli organizzativi, principalmente legati alla persistente resistenza culturale della categoria, motivata dal timore di compromettere l'indipendenza economica e professionale tradizionalmente associata all'esercizio individuale della professione.

Il sistema disciplinare vigente presenta criticità in termini di efficienza, uniformità di applicazione e garanzie procedurali. La frammentazione delle decisioni disciplinari tra i vari consigli distrettuali di disciplina ha creato disparità di trattamento per condotte analoghe, minando il principio di certezza del diritto e di uguaglianza tra gli iscritti.

La mancanza di un archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari impedisce una visione d'insieme delle problematiche deontologiche più ricorrenti e ostacola l'elaborazione di orientamenti uniformi. Inoltre, i tempi dei procedimenti disciplinari risultano spesso eccessivamente lunghi, compromettendo l'efficacia deterrente delle sanzioni.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'intervento normativo persegue l'obiettivo generale di riqualificare e modernizzare la professione forense per renderla più attrattiva per le nuove generazioni e rafforzare simultaneamente l'identità professionale, la sostenibilità economica e l'efficienza organizzativa dell'avvocatura italiana,

¹⁷ Cfr. Cassa Forense, Modelli organizzati per l'avvocatura, 2024, p.16.

¹⁸ Cfr. Cassa Forense, Modelli organizzati per l'avvocatura, 2024, p.14.

garantendo al contempo elevati standard di qualità nell'interesse della collettività e del sistema giustizia.

Tale obiettivo unitario si articola in tre obiettivi specifici strettamente interconnessi.

Il primo riguarda la ridefinizione delle competenze esclusive e il rafforzamento delle tutele professionali, nonché una razionalizzazione del sistema disciplinare.

Il secondo, concerne il miglioramento delle condizioni economiche della categoria professionale e la semplificazione delle procedure di accesso alla professione. Il terzo, infine, attiene alla modernizzazione delle strutture ordinistiche e dei processi formativi.

Ulteriori obiettivi specifici verranno puntualmente indicati in sede di adozione dei decreti legislativi delegati.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori che consentiranno di verificare il raggiungimento degli obiettivi saranno costituiti dai dati raccolti dalle competenti articolazioni ministeriali e dalle altre istituzioni destinatarie dell'intervento. In particolare, verranno monitorati: il numero delle nuove iscrizioni all'albo, il tasso di abbandono della professione, il tasso di superamento dell'esame di Stato, la percentuale di adempimento dell'obbligo formativo; il numero di società e reti tra avvocati costituite nonché il reddito medio professionale, con particolare riguardo al genere. Ulteriori indicatori verranno meglio dettagliati in sede di adozione dei decreti legislativi delegati.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione di non intervento è stata valutata ma disattesa in quanto non consentirebbe di risolvere le criticità evidenziate nella sezione 1, con il rischio di un ulteriore aggravamento dei problemi riscontrati, in particolare, in relazione alla prosecuzione del trend di diminuzione dei giovani che accedono alla professione; al progressivo invecchiamento della popolazione professionale; al mancato adeguamento delle modalità di esercizio della professione alle evoluzioni del mercato e alla persistenza delle criticità nella governance e nel sistema disciplinare.

L'opzione di intervento puntuale di modifica della normativa vigente è stata presa in considerazione ma è stata scartata in quanto non consentirebbe di affrontare in modo coordinato e sistematico tutte le criticità emerse, con il rischio di creare incoerenze e sovrapposizioni nella disciplina.

L'opzione di una delega al Governo per una riforma organica dell'ordinamento professionale, secondo principi e criteri direttivi definiti, rappresenta la scelta di intervento che consente:

- un approccio sistematico e coordinato alla riforma;
- il coinvolgimento del Consiglio nazionale forense nella fase di elaborazione dei decreti delegati;
- una maggiore flessibilità nell'articolazione delle disposizioni attuative nonché la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo.

Nel corso dell'istruttoria sono state tuttavia esaminate, in relazione ai punti della delega che lasciavano spazio al legislatore delegato di compiere delle scelte, diverse opzioni, che adeguatamente valutate – anche alla stregua delle considerazioni critiche e delle proposte emerse dalle interlocuzioni con la categoria professionale - hanno poi condotto alle soluzioni trasfuse nel provvedimento in esame.

Si espongono di seguito le principali opzioni alternative emerse, suddivise in relazione ai principali ambiti tematici dell'intervento.

Con riferimento alle modalità di accesso alla professione e alla disciplina dell'esame di abilitazione, sono state valutate tre distinte configurazioni procedimentali. La prima opzione contemplava il mantenimento dell'attuale modello articolato su tre prove scritte, che aveva tuttavia evidenziato significative criticità sotto il profilo dei tassi di successo e tempi di conseguimento dell'abilitazione eccessivamente dilatati. La seconda opzione contemplava l'adozione del modello sperimentato durante l'emergenza pandemica, basato su due prove orali, che aveva registrato tassi di successo significativamente superiori e una maggiore celerità procedurale ma presentava criticità in termini di verifica delle competenze di redazione degli atti. La terza alternativa, prescelta da questa amministrazione, prevede un modello ibrido consistente in due prove scritte, rispettivamente un parere motivato e un atto giudiziario in materie scelte dal candidato tra diritto privato, penale e amministrativo, e una prova orale articolata, comprensiva della soluzione di un caso pratico, di quesiti in materie sostanziali e processuali e di un quesito in ordinamento, deontologia e previdenza forense. Tale soluzione consente di verificare sia le competenze tecniche di redazione degli atti sia le conoscenze teoriche nonché l'attitudine al ragionamento giuridico, garantendo al contempo una riduzione dei tempi di svolgimento dell'esame rispetto al precedente modello e tassi di successo più elevati.

In materia di compensi professionali, sono state considerate differenti opzioni di intervento. Una prima alternativa contemplava il mantenimento del regime di libera contrattazione introdotto dalla deregolamentazione tariffaria, senza ulteriori limitazioni se non quelle già previste dalla recente disciplina dell'equo compenso. Tale opzione avrebbe tuttavia lasciato irrisolte le problematiche connesse alla pressione al ribasso sui compensi, particolarmente accentuate per i professionisti più giovani e per coloro che operano in contesti economicamente fragili. Una seconda alternativa prevedeva il ripristino di tariffe minime obbligatorie, ipotesi che presentava però significative criticità in relazione ai principi europei di libera concorrenza e ai precedenti interventi normativi di liberalizzazione del mercato dei servizi professionali. L'opzione prescelta consiste nel prevedere, nel contesto della libera pattuizione, un ulteriore parametro di congruità del compenso consistente nel raggiungimento degli obiettivi perseguiti; si contempla altresì la possibilità di ampliare disciplina dell'equo compenso, comunque affiancandola alla previsione di parametri ministeriali biennali per il calcolo del compenso dell'avvocato da applicarsi in assenza di pattuizione scritta o nei casi di liquidazione giudiziale, nonché dalla previsione della solidarietà nel pagamento del compenso da parte di tutti i soggetti coinvolti in un procedimento definito mediante accordo. Tale soluzione intermedia consente di coniugare il principio della libera contrattazione con adeguate tutele volte ad assicurare la proporzionalità e l'adeguatezza della remunerazione rispetto alla quantità e qualità della prestazione resa.

Per quanto concerne la riforma del sistema disciplinare, sono state esaminate tre alternative procedimentali. La prima opzione prevedeva il mantenimento dell'attuale assetto caratterizzato dalla frammentazione territoriale dei consigli distrettuali di disciplina, soluzione che presenta il vantaggio della prossimità territoriale ma evidenzia significative criticità in termini di disomogeneità applicativa delle sanzioni disciplinari, eccessiva lunghezza dei procedimenti e carenza di orientamenti interpretativi uniformi. La seconda opzione, consistente nella centralizzazione integrale del potere disciplinare presso un organo nazionale, sebbene in grado di assicurare la massima uniformità

decisionale, è stata esclusa in considerazione della perdita del necessario radicamento territoriale dell'attività disciplinare e del rischio di un eccessivo sovraccarico funzionale dell'organo centrale. La terza opzione, prescelta dall'amministrazione, prevede una riforma organica del sistema disciplinare mediante l'istituzione di un archivio centrale telematico delle decisioni e l'adozione di procedure standardizzate, in grado di garantire una visione di insieme delle problematiche deontologiche più ricorrenti, assicurare l'uniformità delle decisioni disciplinari, l'efficienza procedurale e la certezza del diritto riducendo i tempi dei procedimenti disciplinari attraverso l'utilizzo di nuove infrastrutture tecnologiche.

In ordine alla revisione del regime delle incompatibilità professionali, l'amministrazione ha valutato tre distinti approcci normativi. La prima opzione prevedeva il mantenimento dell'attuale assetto, caratterizzato da un sistema di incompatibilità particolarmente rigoroso che risultava eccessivamente limitativo delle opportunità di esercizio dell'attività forense. Tale rigidità determinava inoltre una sostanziale dispersione di professionalità già acquisite in altri ambiti lavorativi, impedendo di fatto a soggetti che avevano maturato significative competenze manageriali e gestionali, quali i dirigenti di impresa, di valorizzare tale patrimonio professionale nell'esercizio della professione forense, con conseguente perdita per l'intero sistema di servizi legali di un potenziale contributo qualificato nella gestione di studi professionali complessi e strutturati. La seconda opzione, consistente in una liberalizzazione integrale del regime delle incompatibilità, è stata esclusa in quanto suscettibile di compromettere i presidi fondamentali di tutela della funzione forense e di generare potenziali conflitti di interesse pregiudizievoli per la clientela e per il corretto funzionamento del sistema giustizia. La terza opzione, prescelta da questa amministrazione, contempla una revisione organica della disciplina mediante l'introduzione di un regime di incompatibilità maggiormente flessibile e proporzionato, idoneo ad ampliare le possibilità di esercizio della professione senza compromettere l'indipendenza, la terzietà e il decoro che connotano la funzione forense. Tale soluzione consente di conciliare le esigenze di tutela economica della professione, favorendo al contempo l'apertura a forme di collaborazione multidisciplinare e l'integrazione con altri ambiti professionali affini. In particolare, la revisione mira a superare rigidità non più giustificate dall'evoluzione del contesto socioeconomico, consentendo agli avvocati di svolgere determinate attività complementari purché compatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro professionale, e preservando al contempo le competenze manageriali e organizzative acquisite in altri contesti professionali, che possono costituire un valore aggiunto significativo per la moderna organizzazione degli studi legali e per l'offerta di servizi sempre più qualificati e competitivi. La revisione delle incompatibilità risponde altresì all'esigenza di evitare l'impoverimento del tessuto professionale attraverso l'integrazione di competenze trasversali acquisite in contesti extra-forensi, favorendo una concezione più moderna e dinamica della professione legale.

Infine, con riferimento alla governance della professione e al sistema di rappresentanza, sono state vagliate due opzioni alternative. La prima prevedeva il sostanziale mantenimento dell'attuale sistema elettorale, soluzione caratterizzata dalla continuità normativa ma inadeguata a superare gli attuali squilibri di rappresentanza sotto il profilo generazionale e di genere negli organi di governo della professione. La seconda opzione, ritenuta preferibile, contempla una riforma organica del sistema elettorale mediante l'introduzione di specifiche misure volte a garantire un adeguato equilibrio generazionale e di genere nella composizione degli organi elettivi. Tale soluzione risulta idonea ad assicurare una maggiore rappresentatività democratica degli organismi professionali, a favorire il

necessario ricambio generazionale e a contrastare le persistenti disuguaglianze strutturali, sebbene richieda significative modifiche ai regolamenti elettorali vigenti.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Destinatari diretti

I destinatari diretti dell'intervento normativo sono:

1. **i soggetti istituzionali responsabili dell'attuazione** come indicati nel paragrafo 5.1 della presente relazione;
2. **gli avvocati iscritti agli albi**: 230.000 iscritti negli albi professionali ordinari, a 4.399 negli albi speciali e a 1.618 nell'elenco speciale dei professori, al 31 dicembre 2024¹⁹ che beneficeranno di una regolamentazione più chiara della professione, della tutela dell'esclusività delle attività nei settori in cui può nascere il contenzioso, di una disciplina organica delle specializzazioni forensi e della conseguente formazione, di una maggiore rappresentatività generazionale e di genere, del sistema di governance e della revisione del sistema delle incompatibilità per ampliare le opportunità professionale;
3. **i praticanti avvocati**: 48.215 iscritti al registro dei praticanti (ultimo dato disponibile al 2021)²⁰ che beneficeranno della riforma del tirocinio professionale punta a renderlo un percorso formativo più efficace e meno aleatorio, garantendo l'effettività dell'acquisizione di competenza pratiche e la revisione delle modalità dell'esame di Stato che mira a renderlo più coerente con le competenze richieste dalla professione, più snello nelle modalità e più celere;
4. **le società di avvocati e reti professionali**: le circa 600 società tra avvocati²¹ e le reti professionali che beneficeranno della nuova disciplina organica delle modalità di esercizio collettivo della professione;
5. **gli ordini circondariali**: i 140 ordini circondariali²² che beneficeranno del rafforzamento del ruolo istituzionale, una maggiore autonomia organizzativa, nuove competenze in materia di formazione e vigilanza;
6. **il Consiglio nazionale forense** che gioverà del rafforzamento del potere regolamentare, una maggiore rappresentanza istituzionale;
7. **le scuole forensi e le Scuole di specializzazione delle professioni legali**.
8. **i Consigli distrettuali di disciplina**: 26 Consigli distrettuali (uno per distretto di Corte d'Appello) che beneficeranno di nuove procedure per la gestione dei casi e quindi una maggiore efficienza dei procedimenti disciplinari;
9. **i laureati in giurisprudenza**: i circa 17.000²³ laureati in Giurisprudenza;
10. **gli avvocati degli uffici legali degli enti pubblici** che continueranno a beneficiare di una disciplina organica che garantisce la piena indipendenza e autonomia nella trattazione degli affari legali dell'ente, un trattamento economico adeguato e l'obbligo di iscrizione negli albi circondariali, con esclusività delle prestazioni in favore dell'ente pubblico di appartenenza.

¹⁹ Fonte: Consiglio nazionale forense

²⁰ Cfr. <https://www.altalex.com/documents/news/2022/05/05/cnf-calo-iscritti-albi-avvocati-registri-praticanti>

²¹ Cassa Forense, Modelli organizzati per l'avvocatura, 2024, p.16.

²² Cfr. <https://www.consiglionazionaleforense.it/consigli-degli-ordini-degli-avvocati/cerca-ordini>

²³ Cassa Forense, Rapporto sull'avvocatura 2025, p. 85.

Destinatari indiretti

1. **le imprese, enti pubblici e privati cittadini:** i clienti degli avvocati, che beneficerebbero di una maggiore qualità e specializzazione delle prestazioni professionali;
2. **il sistema giudiziario nel suo complesso:** considerato il ruolo centrale degli avvocati, si rappresenta che per effetto dell'ampio intervento di riforma dell'ordinamento della professione che troverà attuazione con i successivi decreti delegati, nel medio e lungo termine, si avrà un miglioramento della qualità e dell'efficienza della professione con ricadute positive sul sistema giudiziario del Paese;
3. **la collettività** beneficerà del miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi professionali e del rafforzamento del ruolo degli avvocati nel sistema.

4.2 Impatti specifici**A. Effetti sulle PMI (Test PMI)**

L' intervento normativo, nel medio e lungo periodo, avrà effetti positivi anche per le piccole e medie imprese quali principali clienti del mercato legale, sotto il duplice profilo del costo/prevedibilità dei servizi e della qualità/affidabilità degli stessi.

Sotto il primo profilo, relativo ai costi, la riforma introduce meccanismi volti a garantire maggiore trasparenza e prevedibilità. La disciplina dell'equo compenso se da un lato limita la facoltà per le PMI con maggiore potere contrattuale di negoziare compensi al ribasso, dall'altro introduce un fondamentale principio di adeguatezza e proporzionalità della remunerazione. Ciò si traduce, per la generalità delle PMI, in una garanzia contro onorari non trasparenti e in un presidio di qualità: un compenso equo è infatti preconditione per una prestazione professionale diligente e approfondita, riducendo per l'impresa il rischio di incorrere in consulenze o difese sommarie e potenzialmente dannose.

Sotto il secondo profilo, l'intervento normativo è chiaramente orientato a innalzare il livello di qualità e affidabilità dei servizi legali a beneficio delle imprese clienti.

La razionalizzazione della disciplina delle specializzazioni forensi consentirà alle imprese di identificare con maggiore certezza i professionisti dotati di competenze specifiche e certificate in settori di loro interesse (es. diritto societario, contrattualistica internazionale, proprietà intellettuale), ottimizzando la scelta del consulente. Parimenti, l'inasprimento degli obblighi di aggiornamento professionale continuo, con la previsione di una sanzione di sospensione in caso di inadempimento, assicura che il professionista incaricato dalla PMI possieda conoscenze aggiornate rispetto a un quadro normativo in costante evoluzione.

Infine, la disciplina dei nuovi modelli organizzativi, come le società e le reti professionali, anche multidisciplinari, può offrire alle PMI l'accesso a servizi più integrati e strutturati, potenzialmente più efficienti per la gestione di problematiche complesse che richiedono competenze diversificate.

B. Effetti sulla concorrenza

Non si ravvisano effetti restrittivi della concorrenza, anzi, si rappresenta che per effetto dell'intervento normativo in esame e dei successivi decreti legislativi attuativi migliorerà, rafforzandosi

la concorrenza nel mercato dei servizi professionali. La revisione della disciplina delle incompatibilità, infatti, amplierà le possibilità di esercizio della professione, la riforma organica della materia relativa alle modalità di esercizio della professione in forma associata e societaria favorirà l'aggregazione tra professionisti, l'introduzione delle specializzazioni, a sua volta, consentirà una migliore identificazione delle competenze sul mercato, nonché una riduzione delle barriere all'ingresso per i giovani professione.

C. Oneri informativi

L'intervento normativo in esame, trattandosi di un disegno di legge delega, non introduce nuovi obblighi informativi per i cittadini e le imprese. Si rinvia ai decreti legislativi che saranno emanati in attuazione della legge delega l'individuazione di eventuali oneri che saranno introdotti a carico dei professionisti per effetto della riforma ordinamentale e che potrebbero discendere dalle previsioni relative alle nuove modalità dell'esercizio in forma associata e societaria della professione e da quelle inerenti alle specializzazioni e gli adempimenti connessi alle nuove modalità telematiche di tenuta e aggiornamento degli albi.

Tuttavia, tali oneri è presumibile che saranno proporzionati ai benefici attesi e compensati dalla semplificazione di alcune procedure attualmente vigenti e dalla garanzia di una maggiore trasparenza.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento normativo si pone in linea con i principi europei in materia di regolamentazione delle professioni, in particolare per quanto riguarda la libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi per gli avvocati UE e la proporzionalità delle restrizioni all'accesso e all'esercizio della professione. In particolare, si pone in linea con il considerando n. 88 della Direttiva 2006/123/CE (Direttiva Servizi), che riconosce la specificità della professione forense.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'intervento normativo in esame contiene una delega al Governo al fine di adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, uno o più schemi di decreti legislativi recante la disciplina di riforma dell'ordinamento della professione forense, attualmente regolato da un corpo normativo che, risalente a più di dieci anni fa, appare in diversi punti non del tutto adeguato al mutato quadro normativo e al contesto economico, sociale e tecnologico degli ultimi anni. L'intervento regolatorio è necessario per aggiornare la legge 31 dicembre 2012, n. 247, e superare le criticità e le lacune sopra esposte.

Lo schema contiene, a tal proposito, puntuali direttive per intervenire in modo organico su numerosi aspetti della disciplina vigente, tra i quali, la ridefinizione dell'oggetto della professione, la revisione delle regole elettorali, la modifica della disciplina delle forme associative, e delle incompatibilità, delle specializzazioni e della formazione.

Per effetto delle riforme, nel breve e medio periodo, miglioreranno l'efficienza e la qualità dei servizi professionali e si rafforzerà il ruolo degli avvocati nel sistema economico e sociale con una maggiore trasparenza e correttezza nelle relazioni economiche, a beneficio del sistema Paese.

Per effetto della riforma, nel breve e medio termine, la professione diventerà più attraente e sostenibile favorendo l'aggregazione professionale e il ricambio generazionale.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo di riforma dell'ordinamento professionale sono:

- A) il Ministero della giustizia cui compete l'elaborazione degli schemi di decreti legislativi delegati, la vigilanza sull'Ordine degli avvocati e sul Consiglio nazionale forense e degli ordini circondariali, l'adozione dei regolamenti ministeriali previsti dalla delega (inclusi quelli relativi valori minimi dei massimali delle polizze assicurative, i parametri per il calcolo del compenso dell'avvocato, le modalità telematiche di tenuta degli albi e modalità di svolgimento della prova finale del tirocinio per l'accesso alla professione forense), nonché il coordinamento generale dell'attuazione della riforma;
- B) il Consiglio nazionale forense, cui compete:
 - a) adeguare la regolamentazione interna alla nuova disciplina attraverso:
 - i. l'emanazione e l'aggiornamento del codice deontologico;
 - ii. l'adozione dei regolamenti in materia di formazione continua, specializzazioni forensi, sistema elettorale, funzionamento dei consigli distrettuali di disciplina, modalità di costituzione delle scuole forensi e criteri di accreditamento dei soggetti formativi;
 - b) istituire e gestire l'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, l'archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione;
- C) gli ordini circondariali, cui compete:
 - a) l'adeguamento dei propri regolamenti interni alle nuove disposizioni;
 - b) l'organizzazione del sistema elettorale secondo le nuove modalità previste;
 - c) l'istituzione e gestione delle scuole forensi;
 - d) l'attuazione delle nuove competenze in materia di vigilanza sul tirocinio e sulla formazione continua;
 - e) la costituzione dello sportello per il cittadino;
- D) i consigli distrettuali di disciplina, cui compete:
 - a) l'adeguamento delle procedure disciplinari alle nuove disposizioni;
 - b) l'implementazione del nuovo sistema di gestione dei procedimenti attraverso sezioni giudicanti;
 - c) l'utilizzo dell'archivio centrale telematico delle decisioni.

Per quanto riguarda i punti della delega per la riforma della disciplina relativa alle nuove modalità della formazione, soggetti responsabili sono le Scuole forensi, le Scuole di specializzazione delle professioni legali, il Ministero dell'Università e della ricerca, le Università e gli Istituti di formazione universitaria e post-universitaria, tutti chiamati a modulare la propria offerta formativa alle nuove esigenze della professione, sviluppare percorsi formativi per praticanti in collaborazione con gli ordini territoriali e adeguare i programmi didattici ai nuovi standard nazionali omogenei previsti dalla riforma.

Parimenti, il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio saranno effettuati dal Ministero della giustizia, attraverso il Dipartimento competente, in collaborazione con il Consiglio nazionale forense per quanto riguarda la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici necessari alla valutazione dell'efficacia della riforma.

Tali informazioni saranno utilizzate anche ai fini della VIR.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio dell'intervento sarà effettuato dal Ministero della Giustizia, in collaborazione con il Consiglio nazionale forense. Il monitoraggio si baserà sugli indicatori individuati nella sezione 2.2, relativamente agli obiettivi dell'intervento sopra descritti.

In particolare, saranno monitorati: il numero di giovani che accedono alla professione, attraverso i dati relativi agli iscritti all'Albo e ai candidati all'esame di Stato; l'evoluzione delle forme di esercizio della professione, attraverso i dati relativi alle associazioni professionali e alle società tra professionisti e la composizione degli organi elettivi, in termini di equilibrio di genere e generazionale.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Sullo schema di disegno di legge in esame non sono state svolte consultazioni pubbliche.

Lo schema è il risultato delle interlocuzioni con il Consiglio nazionale forense, maturate nel tempo attraverso le analisi svolte, i dati raccolti e le criticità emerse. In particolare, è emersa la necessità di un intervento normativo di carattere organico, capace di superare l'attuale frammentazione della disciplina professionale e di affrontare in modo coordinato le molteplici criticità che hanno caratterizzato l'applicazione dell'ordinamento vigente dalla riforma del 2012.

Il Consiglio nazionale forense ha evidenziato come la legge 247/2012 abbia rivelato significative criticità strutturali e operative che necessitano di un intervento correttivo.

Sul versante dell'accesso alla professione, è stata sottolineata l'urgenza di una riforma del sistema di formazione e tirocinio che acceleri i tempi di ingresso e renda la professione maggiormente attrattiva per le nuove generazioni. È emersa la necessità di contrastare il progressivo abbandono professionale giovanile. Significativa attenzione è stata dedicata alla revisione dell'esame di abilitazione.

Il Consiglio Nazionale ha inoltre rappresentato l'esigenza di affrontare le persistenti disuguaglianze strutturali di genere, generazionali e territoriali.

Particolare rilievo ha assunto la richiesta di una disciplina organica che favorisca l'esercizio della professione in forme aggregate, con riferimento alle società tra avvocati, quale strumento per incrementare competitività ed efficienza organizzativa. È stata evidenziata l'inadeguatezza del modello tradizionale basato sullo studio individuale e la necessità di superare gli ostacoli normativi e fiscali che limitano strutture più evolute.

Sul versante economico, è stata rappresentata l'esigenza di consolidare e ampliare l'ambito di applicazione del principio dell'equo compenso, per contrastare la pressione al ribasso sui compensi e rafforzare la posizione contrattuale degli avvocati, particolarmente dei più giovani.

Il Consiglio Nazionale ha inoltre sottolineato l'opportunità di una riforma della governance professionale che favorisca l'equilibrio di genere e la modernizzazione democratica negli organi di rappresentanza.

Infine, è stata rappresentata la necessità di riformare il sistema disciplinare vigente, che presenta criticità di efficienza, di uniformità applicativa e di garanzie procedurali adeguate.

È stata, in particolare, evidenziata la frammentazione delle decisioni disciplinari e i tempi eccessivamente lunghi dei procedimenti.

L'insieme di tali contributi è stato complessivamente recepito nella formulazione dei principi e criteri direttivi del presente disegno di legge delega, orientando le scelte normative verso soluzioni concrete che rispondano alle esigenze manifestate dalla categoria professionale e alle sfide del contesto contemporaneo.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il percorso di analisi è stato svolto dall'Unità di analisi e valutazione delle politiche pubbliche, costituita presso l'Ufficio legislativo di questo Ministero. Si è tenuto conto degli studi di settore e, in particolare, dei report e delle analisi statistiche del Consiglio nazionale forense e della Cassa nazionale forense.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento della professione forense)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma organica dell'ordinamento della professione forense.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni.

4. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la disciplina dei principi generali dell'ordinamento forense:

1) garantisca la libertà e l'indipendenza dell'avvocato e riconosca il ruolo fondamentale dell'avvocato nel garantire il rispetto dei principi dello Stato di diritto e la corretta amministrazione della giustizia;

2) riconosca la dignità sociale della professione e ne regolamenti l'organizzazione e l'esercizio, al fine di assicurare l'idoneità professionale degli avvocati e di tutelare l'affidamento della collettività e degli assistiti;

3) definisca le attività professionali riservate agli iscritti nell'albo degli avvocati, precisando che, ferme restando le competenze attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate, anche rispetto all'assistenza, rappresentanza e difesa presso gli organi di giustizia tributaria di merito, e ferme restando le competenze attribuite dalla legge all'Avvocatura dello Stato, sono sempre attività esclusive dell'avvocato l'assistenza, la rappresentanza e la difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure di arbitrato rituale e di negoziazione assistita, nei procedimenti di mediazione obbligatoria e demandata dal giudice, nonché le attività di consulenza legale e assistenza legale, svolte in modo continuativo, sistematico, organizzato e dietro corrispettivo, ove connesse all'attività giurisdizionale;

4) ferme restando le competenze attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate, disponga la nullità di ogni pattuizione avente a oggetto il pagamento di corrispettivi, in qualunque forma, in favore di soggetti non iscritti all'albo degli avvocati quale compenso per attività di consulenza legale e assistenza legale, ove connesse all'attività giurisdizionale, e stabilisca che la legge determina le ipotesi in

cui specifici atti aventi rilevanza giuridica per l'ordinamento sono considerati nulli o annullabili ove compiuti senza assistenza legale;

5) limiti l'uso del titolo di avvocato a chi è iscritto o è stato iscritto in un albo circondariale nonché agli avvocati dello Stato e ne vieti l'uso a chi sia stato radiato o abbia perso i requisiti previsti per l'iscrizione;

6) ripristini l'istituto del giuramento dell'avvocato;

b) rafforzare la disciplina del segreto professionale, garantendone l'inviolabilità e l'indisponibilità;

c) prevedere che il Consiglio nazionale forense, sentiti gli ordini circondariali, emani e aggiorni periodicamente il codice deontologico e ne curi la diffusione;

d) stabilire l'obbligo per l'avvocato di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione e prevedere che le condizioni essenziali e i valori minimi dei massimali della polizza siano stabiliti e aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense;

e) stabilire che l'informazione sull'esercizio della professione dell'avvocato sia disciplinata in modo idoneo a tutelare l'affidamento della collettività e a garantire il rispetto del segreto professionale;

f) prevedere che l'incarico per lo svolgimento di attività professionale sia personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o di una rete professionale o di una società professionale; che con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assuma la responsabilità personale illimitata, solidalmente con la società di appartenenza; che nell'esercizio della sua attività l'avvocato possa farsi sostituire da un altro avvocato o da un praticante abilitato, mediante conferimento di una delega anche in forma verbale;

g) in materia di compenso dell'avvocato:

1) prevedere la libera pattuizione tra le parti, salvo i casi disciplinati dalla

normativa in materia di equo compenso, prevedendo che lo stesso sia adeguato alla quantità e alla qualità della prestazione resa e possa essere anche parametrato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo restando il divieto dell'articolo 1261 del codice civile e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, secondo quanto disposto dall'articolo 2233 del codice civile;

2) prevedere che il Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, adotti ogni due anni un decreto contenente i parametri per il calcolo del compenso dell'avvocato da applicare in assenza di pattuizione scritta o comunque consensuale del compenso nonché nei casi di liquidazione giudiziale degli stessi;

3) prevedere che tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale o arbitrale definito mediante accordo di qualsiasi natura siano obbligati in solido al pagamento del compenso agli avvocati che hanno prestato l'attività professionale e che risultino creditori;

4) valutare la possibilità di estendere la disciplina di cui all'articolo 7 della legge 21 aprile 2023, n. 49, ove compatibile, ad altre ipotesi di rilascio da parte dell'ordine degli avvocati di un parere di congruità sul compenso o sugli onorari richiesti dall'avvocato;

5) prevedere l'obbligo di rimborsare all'avvocato le spese sostenute e anticipate, nonché le spese forfettarie nell'importo determinato con decreto del Ministro della giustizia;

h) con riferimento alle modalità di svolgimento della professione in forma collettiva, prevedere:

1) che l'esercizio dell'attività professionale in forma collettiva avvenga mediante la partecipazione dell'avvocato ad associazioni professionali, a reti professionali o a società tra avvocati;

2) che l'incarico professionale sia sempre conferito personalmente all'avvocato e che la partecipazione di questi ad associazioni, a reti professionali o a società

tra avvocati sia svolta, a pena di nullità di qualsivoglia patto contrario, con salvaguardia dell'autonomia, della libertà e dell'indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito;

3) che l'associazione professionale forense rappresenti un centro autonomo d'imputazione di rapporti giuridici e che ciascun associato, anche disgiuntamente, possa stare in giudizio per conto della stessa;

4) che l'associazione professionale abbia natura forense solo qualora la maggioranza degli associati siano avvocati;

5) gli elementi negoziali essenziali da indicare nel contratto associativo;

6) la possibilità di esercitare la professione forense con la partecipazione a una o più reti tra avvocati o con altri professionisti, che alle reti multidisciplinari debbano partecipare almeno due avvocati iscritti all'albo e che solo in quest'ultimo caso il contratto di rete possa avere ad oggetto l'esercizio di attività proprie della professione forense;

7) la possibilità dei professionisti di partecipare a reti-contratto e a reti-soggetto, queste ultime dotate di soggettività giuridica purché la forma del contratto istitutivo della rete-soggetto sia l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata e sia in esso stabilita la presenza di un organo comune e del fondo patrimoniale;

8) che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la società;

9) che nelle società tra avvocati i titolari di una partecipazione sociale corrispondente almeno a due terzi non solo del capitale sociale e dei diritti di voto, ma anche del diritto di partecipazione agli utili, debbano essere avvocati iscritti nell'albo, ovvero avvocati iscritti nell'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni;

10) che nelle società tra avvocati siano ammessi soci non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento e che la maggioranza dei membri dell'organo di gestione debba essere composta da soci avvocati;

11) che la società tra avvocati non possa prestare attività a favore del socio non professionista o di soggetti da esso controllati o collegati o sottoposti a comune controllo;

12) che la designazione del socio professionista che deve personalmente eseguire il mandato professionale conferito alla società tra avvocati sia compiuta sempre dal cliente e che, in assenza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto al cliente;

13) che gli avvocati possano partecipare alle società tra professionisti disciplinate dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, solo per l'esercizio dell'attività di consulenza;

i) con riferimento al conferimento dell'incarico da parte di un terzo, prevedere:

1) che l'incarico debba essere svolto nell'interesse esclusivo del soggetto patrocinato;

2) che l'incarico conferito dal terzo possa essere accettato solo previa comunicazione e con il consenso della parte assistita e senza pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico conferito;

l) con riferimento all'esercizio dell'attività professionale da parte di un avvocato in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale, di una rete tra avvocati o multidisciplinare dotata di soggettività giuridica o di una società tra avvocati, a fronte di un compenso, prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di lavoro, una disciplina organica della professione di avvocato resa in regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa, al fine di favorire l'accesso al mercato del lavoro da parte del singolo

professionista con salvaguardia, nello svolgimento del rapporto, dell'autonomia, della libertà e dell'indipendenza intellettuale e di giudizio nonché del diritto a un compenso congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita e, comunque, non inferiore ai parametri stabiliti in via regolamentare;

m) in materia di formazione e aggiornamento professionale, prevedere:

1) l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento su base annuale e che all'omesso assolvimento dell'obbligo stesso consegua la sospensione amministrativa dall'albo con effetto immediato in mancanza di comprovato recupero entro il primo trimestre dell'anno successivo;

2) l'esenzione temporanea, per il periodo di durata della carica, dell'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; dell'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro o sottosegretario di Stato; dell'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; dell'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; dell'avvocato eletto presidente di una provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di un comune con più di 500.000 abitanti; degli avvocati che compongono, per elezione o per nomina, organi con funzioni legislative o giurisdizionali, nazionali, europei o internazionali;

3) l'esenzione dall'obbligo di formazione continua dei professori universitari, sia in ruolo che fuori ruolo, anche collocati a riposo, e dei ricercatori in materie giuridiche, ad eccezione delle materie della deontologia professionale e dell'ordinamento forense;

4) l'adozione di un regolamento con cui il Consiglio nazionale forense: stabilisca le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione e di aggiornamento professionale; disciplini la ge-

stione e l'organizzazione dell'attività di formazione e di aggiornamento professionale a cura degli ordini territoriali, anche tramite le unioni, delle associazioni forensi maggiormente rappresentative, anche specialistiche, nonché di altri soggetti accreditati, tra i quali sono compresi i Dipartimenti di giurisprudenza e le scuole di specializzazione per le professioni legali che hanno sottoscritto convenzioni con le scuole forensi per la collaborazione dei docenti universitari all'attività didattica formativa; individui le misure premiali per incentivare la formazione individuale; determini i criteri per l'accreditamento di soggetti terzi, fermo restando che l'atto costitutivo o lo statuto che ne regola il funzionamento deve prevedere tra gli scopi e le finalità la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale; determini ulteriori cause di esenzione, avendo riguardo all'anzianità di iscrizione nell'albo parametrata all'anzianità pensionistica e ad altre condizioni che incidono, anche solo parzialmente e per un periodo limitato di tempo, sull'obbligo di formazione e di aggiornamento professionale;

5) la funzione consultiva del Consiglio nazionale forense rispetto alla redazione di provvedimenti normativi e amministrativi relativi ai corsi di formazione che abilitano gli avvocati all'iscrizione in albi o in elenchi tenuti da autorità giudiziarie o amministrative;

6) la tendenziale gratuità delle iniziative formative realizzate, nel rispetto del regolamento adottato dal Consiglio nazionale forense ai sensi del numero 4), dagli ordini territoriali e dalle associazioni forensi maggiormente rappresentative, anche specialistiche;

n) prevedere e razionalizzare la disciplina delle specializzazioni forensi, affidando l'organizzazione dei corsi formativi agli ordini territoriali d'intesa con le associazioni forensi specialistiche, anche mediante convenzioni o collaborazioni con le università, e stabilendo che sia il Consiglio nazionale forense ad attribuire il titolo di specialista;

o) in materia di istituzione e di tenuta di albi, elenchi e registri, prevedere:

1) l'istituzione, presso ciascun consiglio dell'ordine territoriale, di un albo unico degli esercenti la professione forense a qualsiasi titolo, con l'indicazione di coloro che esercitano la professione in forma collettiva, delle associazioni o delle società di appartenenza; che l'albo contenga una scheda personale per ciascun iscritto comprensiva di tutte le informazioni necessarie;

2) l'istituzione, presso ciascun consiglio dell'ordine, degli elenchi degli avvocati specialisti, del registro dei praticanti, di ogni altro albo, elenco o registro previsto dalla legge;

3) che le modalità telematiche di tenuta e di aggiornamento degli albi, degli elenchi e dei registri siano disciplinate con un regolamento adottato dal Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense;

4) l'istituzione di un archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni, disciplinato con il regolamento di cui al numero 3), garantendo che l'accesso ad esso sia riservato ai consigli dell'ordine, ai consigli distrettuali di disciplina, al Consiglio nazionale forense e alla Cassa di previdenza e assistenza forense;

5) la disciplina dei requisiti per l'iscrizione nell'albo, negli elenchi e nei registri e delle cause di cancellazione dagli stessi, nonché la disciplina dei procedimenti di iscrizione e di cancellazione, nel rispetto del diritto al contraddittorio dell'interessato e fatta salva la impugnabilità delle decisioni in materia di iscrizione e di cancellazione di fronte al Consiglio nazionale forense;

6) i casi di sospensione necessaria dall'esercizio professionale, fatto salvo il diritto dell'iscritto di chiedere la sospensione volontaria;

7) che l'iscrizione nell'albo comporti la contestuale iscrizione alla Cassa

nazionale di previdenza e assistenza forense;

8) che la professione forense debba essere esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salvi i casi di cui alla lettera *p*), numero 2.6);

9) l'istituzione dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, tenuto dal Consiglio nazionale forense, determinando i requisiti e le modalità di iscrizione nel medesimo;

10) la conservazione dei diritti acquisiti degli avvocati degli uffici legali degli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, garantendo che siano assicurati la piena indipendenza e l'autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta;

p) in relazione al regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione, prevedere:

1) che, fermi restando il criterio di cui al numero 2) e i criteri dettati in materia di monocommittenza, la professione di avvocato sia incompatibile con:

1.1) qualsiasi altra attività di lavoro subordinato e di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente;

1.2) l'esercizio dell'attività di notaio;

1.3) l'esercizio di qualsiasi attività di impresa svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui;

1.4) la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, salvo non siano società tra avvocati;

2) che la professione sia compatibile con:

2.1) l'esercizio di attività di lavoro autonomo di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale;

2.2) l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, pubblicista, revisore contabile e consulente del lavoro, previa iscrizione nei relativi albi;

2.3) la carica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone se l'oggetto dell'attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari;

2.4) la carica di amministratore unico ovvero di consigliere delegato o di presidente o di liquidatore, anche con poteri individuali, degli organi di amministrazione di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché di società a capitale pubblico, enti e consorzi, pubblici e privati;

2.5) gli incarichi di gestione e di vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

2.6) l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nelle università, nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, fermi restando i limiti contenuti nell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

2.7) la carica di amministratore di condominio di edifici;

2.8) l'attività di agente sportivo ovvero l'esercizio di attività sportiva da parte di soggetti iscritti in appositi registri o elenchi;

q) disciplinare l'attività degli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, stabilendo:

1) che ad essi siano assicurati la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta e determinato in conformità a principi generali previsti nel decreto legislativo, e che siano iscritti nell'albo tenuto dal consiglio

dell'ordine del circondario nel quale ha sede l'ente pubblico;

2) che l'iscrizione nell'albo di cui al numero 1) sia obbligatoria per compiere le prestazioni riservate agli avvocati, le quali possono essere rese esclusivamente in favore dell'ente pubblico presso cui risultano assunti con contratto di lavoro subordinato;

3) che il potere disciplinare sia attribuito al consiglio dell'ordine che vigila sull'albo in cui gli avvocati degli enti pubblici sono iscritti;

r) prevedere la disciplina della natura giuridica del Consiglio nazionale forense e degli ordini circondariali, quali enti pubblici non economici aventi carattere associativo, soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria;

s) con riferimento agli ordini circondariali forensi, prevedere:

1) che l'ordine degli avvocati sia costituito presso ciascun tribunale, assicurando ad esso in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e la promozione dei rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni mediante l'attribuzione al medesimo di potere regolamentare e di compiti e prerogative in materia di: tenuta degli albi, salvo quanto previsto alla lettera o), numero 3); vigilanza sullo svolgimento del tirocinio e sulla condotta degli iscritti, anche in relazione all'assolvimento dell'obbligo formativo; organizzazione e promozione di iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri e di iniziative formative, anche rivolte all'acquisizione del titolo di specialista; tutela dell'indipendenza e del decoro professionale e vigilanza sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario, segnalando violazioni e incompatibilità agli organi competenti; espressione di pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti e intervento nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro e i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale;

2) la disciplina delle modalità di finanziamento, gestione finanziaria e amministrazione dei beni dell'ordine, spettante al consiglio, autorizzando il medesimo a fissare un contributo annuale di iscrizione e ulteriori contributi ordinari e straordinari a carico degli iscritti al fine di provvedere alle spese di gestione, all'esercizio dei propri compiti e prerogative e di ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali, nonché la disciplina dei casi e delle modalità di sospensione degli iscritti che non versino nei termini stabiliti il contributo annuale di iscrizione;

3) che l'ordine circondariale possa costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli ovvero costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;

4) che l'ordine circondariale garantisca l'attuazione, sentito il comitato pari opportunità, dell'articolo 51 della Costituzione nella professione forense;

5) che l'ordine circondariale possa costituire camere arbitrali in conformità a un regolamento del Consiglio nazionale forense e secondo le modalità da esso stabilite nonché organismi di risoluzione alternativa delle controversie;

6) l'istituzione, da parte di ciascun consiglio dell'ordine, di uno sportello per il cittadino, volto a fornire informazioni e supporto ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia, disciplinandone le modalità di costituzione, funzionamento e finanziamento mediante rinvio a un regolamento del Consiglio nazionale forense;

7) che l'organizzazione dell'ordine circondariale forense comprenda:

7.1) l'assemblea degli iscritti, attribuendo ad essa la competenza ad appro-

vare il bilancio consuntivo e quello preventivo, l'espressione del parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio e l'esercizio di ogni altra funzione ad essa attribuita dall'ordinamento professionale;

7.2) il consiglio, del quale deve essere disciplinata la durata triennale e la composizione in numero non inferiore a cinque e non superiore a venticinque, secondo un criterio di progressività rispetto al numero degli iscritti all'ordine e prevedendo che lo stesso, ove composto da nove o più membri, possa svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro, il cui funzionamento è disciplinato da un regolamento interno dell'ordine;

7.3) il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere, disciplinandone l'elezione da parte del consiglio e attribuendo al presidente la rappresentanza dell'ordine circondariale nonché assicurando ai consigli con almeno quindici componenti la possibilità di eleggere due vicepresidenti, uno dei quali vicario;

7.4) l'organo di revisione dei conti, nominato dal presidente del tribunale, avente la funzione di verificare la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio, del quale deve essere altresì determinata la durata in carica;

8) il regime delle incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine circondariale e la carica di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina, disciplinando altresì le conseguenze delle incompatibilità e le modalità di esercizio dell'opzione tra cariche incompatibili;

9) la possibilità di scioglimento del consiglio dell'ordine con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, determinandone i casi e le modalità, che devono comprendere la nomina di un commissario da parte dello stesso Consiglio nazionale forense;

t) prevedere che l'elezione dei consigli dell'ordine si svolga previa convocazione

effettuata dal presidente dell'ordine e che il numero dei componenti del consiglio da eleggere sia fissato secondo i criteri determinati ai sensi della lettera *s*), numero 7.2);

u) prevedere un sistema elettorale per l'elezione dei consiglieri dell'ordine circondariale, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici:

1) che determini il numero massimo di preferenze esprimibili rispetto al numero dei componenti del consiglio dell'ordine da eleggere, al fine di tutelare le minoranze;

2) in cui l'elettorato attivo non spetti agli avvocati sospesi a qualsiasi titolo o causa dall'esercizio dell'attività professionale;

3) che ammetta candidature individuali o tramite liste, prevedendo che la candidatura all'interno di una lista comporti anche quella a titolo individuale e garantendo la tutela della parità di genere sia nella composizione della lista sia nelle preferenze esprimibili;

4) in cui possano essere candidati solo gli avvocati in regola con gli obblighi contributivi, che non abbiano riportato nei cinque anni precedenti una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento ovvero una condanna penale definitiva per uno dei reati contro l'amministrazione della giustizia e che siano di condotta specchiata;

5) in cui la propaganda elettorale rispetti il codice deontologico;

6) in cui i candidati alle elezioni non possano far parte del seggio elettorale, prevedendo che esso sia composto, in numero dispari, da un minimo di cinque membri e il cui presidente e segretario dell'ordine, qualora non candidati alle elezioni, siano di diritto componenti del seggio elettorale e assumano, rispettivamente, la funzione di presidente e segretario, mentre gli altri componenti siano scelti a sorte tra gli iscritti all'albo;

7) in cui le schede elettorali contengano un numero di righe pari a quello dei

voti esprimibili nonché l'eventuale raggruppamento in liste;

8) in cui il voto possa essere espresso indicando il nome e il cognome del candidato ovvero il nome della lista, con la previsione che tale ultima modalità di voto comporti l'attribuzione di un voto ad ogni componente della lista;

9) in cui possano esprimersi tutte le preferenze purché siano destinate a candidati di entrambi i sessi;

10) in cui possa esprimersi un numero di preferenze inferiore a quello massimo stabilito, se tali preferenze sono destinate a candidati appartenenti ad un solo sesso;

11) in cui le operazioni di voto si svolgano, nel rispetto della segretezza del voto, nei locali dell'ordine, anche con modalità elettroniche, e la cui disciplina sia demandata ad un regolamento del Consiglio nazionale forense nel rispetto dei principi espressi nella presente legge;

12) in cui sia comunque salvaguardata l'espressione del voto fino alla concorrenza dei voti esprimibili, qualora siano espresse più preferenze di quelle previste dalla presente legge;

13) in cui sono previste procedure di verifica del rispetto delle disposizioni sulla formazione delle liste e sull'elettorato attivo e passivo nonché sulle operazioni elettorali e sulle ulteriori attività connesse, sino alla proclamazione degli eletti;

14) in cui il presidente del seggio, chiuse le operazioni di voto, proceda alle operazioni di scrutinio e, all'esito delle stesse, proclami eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire, e che siano stabiliti criteri di preferenza in caso di parità di voti;

15) che preveda l'ineleggibilità dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi, della durata ciascuno di tre anni, e disciplini le ipotesi di ricandidatura dopo un periodo stabilito;

16) i cui risultati, al pari di tutti i vizi relativi al procedimento elettorale, alle candidature e allo scrutinio, siano impugnabili giudizialmente dinanzi al Consiglio nazionale forense entro un termine breve, decorrente dalla data di proclamazione degli eletti, senza che ciò comporti automaticamente la sospensione dell'insediamento del consiglio eletto;

v) con riferimento al Consiglio nazionale forense, che resta previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37:

1) prevedere che esso duri in carica tre anni e che i suoi componenti, avvocati abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non possano essere eletti consecutivamente più di tre volte e che sia consentito esclusivamente per una volta lo svolgimento di un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati ha avuto durata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno, per qualsiasi causa;

2) prevedere che esso sia composto da un numero di consiglieri variabile, in ragione di almeno un componente in rappresentanza di ciascun distretto di corte di appello e prevedendo un ulteriore consigliere, da eleggere garantendo la rappresentanza di entrambi i sessi, nel caso di distretti in cui il numero complessivo degli iscritti negli albi sia pari o superiore a diecimila;

3) prevedere che esso sia eletto dai consigli dell'ordine degli avvocati mediante un sistema di voto ponderato che attribuisca a ciascun consiglio dell'ordine un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila iscritti;

4) disciplinare la ineleggibilità di coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una condanna esecutiva, anche non definitiva, ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento e il regime di incompatibilità con la carica di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina, disciplinando altresì le conseguenze delle incompatibilità e le modalità di esercizio dell'opzione tra cariche incompatibili;

5) prevedere che esso elegga il presidente, due vicepresidenti, il segretario e il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza, e che nomini i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal proprio regolamento interno di organizzazione;

6) attribuire ad esso in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale, europeo ed internazionale e il compito di promuovere i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni nonché conferire al medesimo il potere regolamentare e compiti e prerogative in materia di: emanazione e aggiornamento del codice deontologico; tenuta e aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; coordinamento e indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa, nonché collaborazione con i medesimi al fine di conservare e tutelare l'indipendenza e il decoro professionale; formazione degli avvocati e dei tirocinanti, specializzazione e previdenza forense; predisposizione della proposta al Ministro della giustizia dei parametri per la determinazione del compenso dell'avvocato; espressione di pareri, su richiesta del Ministro della giustizia, su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia; pubblicazioni e iniziative culturali finalizzate a informare sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura; istituzione e cura degli elenchi delle asso-

ciazioni forensi e delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse, della promozione dei valori fondamentali del diritto e del giusto ed equo processo, della promozione di iniziative volte ad ottenere un miglioramento del funzionamento dell'amministrazione e dell'organizzazione della giustizia in conformità alle norme costituzionali e sovranazionali, nonché, per le associazioni specialistiche, dell'offerta formativa sulla materia di competenza; prevedere altresì che sia garantita la tendenziale gratuità dell'offerta formativa nelle materia di competenza destinata alle associazioni specialistiche;

7) prevedere che esso possa costituire o aderire a fondazioni e ad associazioni in materie di interesse per l'avvocatura o per la giurisdizione e che esso istituisca e disciplini con proprio regolamento l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione;

8) prevedere che esso sia autorizzato, nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione e al fine di garantire almeno il pareggio di bilancio, a determinare un contributo di iscrizione annuale, da porre a carico degli iscritti e da riscuotere da parte degli ordini circondariali, nonché a stabilire diritti per il rilascio di certificati e di copie e a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori; prevedere altresì che il controllo contabile e della gestione sia svolto da un collegio di tre revisori dei conti, nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti;

9) prevedere che esso eserciti, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e con la possibilità di applicare l'articolo 700 del codice di procedura civile e, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile, la giurisdizione sui reclami avverso i provvedimenti disci-

plinari, sui reclami in materia di albi, elenchi e registri e di rilascio del certificato di compiuta pratica nonché sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine, dei consigli distrettuali di disciplina e dei comitati pari opportunità e sui conflitti di competenza tra ordini circondariali; prevedere che esso eserciti le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare;

z) prevedere che il Consiglio nazionale forense convochi il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni, che il congresso elegga l'organismo congressuale forense, con mandato di durata triennale, deputato a dare attuazione alle deliberazioni congressuali e i cui componenti siano ineleggibili dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi, disciplinando le ipotesi di rieleggibilità dopo il terzo mandato consecutivo;

aa) con riferimento al tirocinio per l'accesso alla professione forense, prevedere:

1) che il tirocinio abbia una durata continuativa di diciotto mesi e consista nella formazione, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzata a fargli conseguire le competenze necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche;

2) che il tirocinio si articoli, oltre che nella pratica svolta presso lo studio professionale di un avvocato avente un'anzianità di iscrizione nell'albo tale da assicurare un'adeguata formazione, nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale organizzati dai consigli dell'ordine degli avvocati mediante l'istituzione di scuole forensi, anche in collaborazione con le università, ovvero da soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense e dalle scuole di specializzazione per le professioni legali accreditate dal Consiglio nazionale forense;

3) che le modalità di istituzione delle scuole forensi, compresa la determinazione dei criteri organizzativi, dimensionali e di sostenibilità economica dei corsi, le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione, i criteri di accreditamento degli altri soggetti che intendano organizzare corsi di formazione per i praticanti, i criteri di selezione dei docenti, l'organizzazione dei corsi di formazione e la loro durata minima, ivi compresa la possibilità di svolgere formazione a distanza in modalità sincrona, nel limite del 40 per cento del monte orario, nonché le modalità di svolgimento della prova finale siano oggetto di un regolamento del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, nel rispetto dei seguenti principi generali:

3.1) garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa delle scuole forensi e dei soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense nonché la libertà della relativa scelta individuale;

3.2) prevedere, quali essenziali contenuti formativi dei corsi di formazione, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;

3.3) rendere omogenei i piani didattici a livello nazionale;

3.4) rendere omogenei i criteri di giudizio nel territorio nazionale, mediante attribuzione delle verifiche intermedie e finali del profitto a una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari;

4) l'esclusione di modalità di tirocinio diverse o equipollenti rispetto a quelle di cui al numero 2), fatta salva la possibilità di svolgere il tirocinio, per l'intera durata dello stesso, presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico, anche se trasformato in persona giuridica di diritto privato, sino a quando sia partecipato prevalentemente da enti pubblici, la possibilità di svolgere un semestre di tiro-

cinio in altro Paese appartenente all'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione, nonché la possibilità di svolgere il tirocinio, per non più di sei mesi, durante l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea;

5) la disciplina dei casi di interruzione del tirocinio e delle attività di vigilanza dei consigli dell'ordine degli avvocati sul corretto ed effettivo svolgimento del tirocinio nonché le modalità di trasferimento presso un altro consiglio dell'ordine degli avvocati;

6) la possibilità di svolgere il tirocinio contestualmente allo svolgimento di attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio medesimo e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse;

7) la possibilità per il praticante di chiedere di essere abilitato al patrocinio in materia civile e penale, mediante l'iscrizione in apposita sezione del registro, individuando i limiti di valore o di pena e il tipo di controversia in relazione alla quale il praticante è abilitato al patrocinio;

8) che il superamento della prova finale dei corsi di formazione obbligatori sia condizione per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e per l'accesso all'esame di Stato;

bb) con riferimento all'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, per lo svolgimento del quale può essere previsto l'utilizzo di sistemi informatici, prevedere:

1) che l'esame si svolga in unica sessione annuale e si articoli in due prove scritte e in una prova orale;

2) le modalità di svolgimento delle prove scritte, stabilendo che esse consistano nella redazione, in presenza e mediante modalità di videoscrittura con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza, di un parere motivato su una que-

stione proposta, in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo, e di un atto giudiziario che richieda conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo;

3) le modalità di svolgimento della prova orale, stabilendo che essa consista in un colloquio avente ad oggetto la soluzione di un caso pratico che presupponga le conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra quelle regolate dal codice civile o dal codice penale o dal diritto amministrativo, la risposta a un quesito in materia di diritto processuale a scelta del candidato, la risposta ad un quesito in materia di diritto sostanziale a scelta tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo, un quesito in una materia scelta tra il diritto commerciale, il diritto costituzionale, il diritto del lavoro, il diritto dell'Unione europea, il diritto ecclesiastico e il diritto tributario e un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forensi;

4) i criteri di composizione delle commissioni di esame a livello nazionale e di distretto di corte d'appello, in modo che le stesse siano composte da avvocati, magistrati e professori universitari o ricercatori in materie giuridiche, anche in pensione, prevedendo la possibilità di costituire sottocommissioni e che la maggioranza dei componenti delle commissioni sia composta da avvocati, per i quali sia stabilita l'ineleggibilità quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e del Consiglio nazionale forense nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto nelle commissioni di esame;

5) i criteri di valutazione della prova orale e delle prove scritte, sulla base dei seguenti parametri:

5.1) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;

5.2) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

5.3) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

5.4) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

5.5) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione;

cc) con riferimento al potere disciplinare sugli iscritti agli albi e registri, prevedere:

1) l'attribuzione della potestà disciplinare ai consigli distrettuali di disciplina forense, aventi sede nel capoluogo distrettuale e composti da membri eletti dai consigli dell'ordine circondariali entro il 31 dicembre del primo anno della consiliatura ordinaria, in numero parametrato ai componenti del consiglio dell'ordine e nel rispetto dell'equilibrio di genere, secondo modalità di elezione determinate con regolamento del Consiglio nazionale forense, nel rispetto dei seguenti principi generali:

1.1) che il mandato dei componenti dei consigli distrettuali di disciplina abbia durata triennale e che i consiglieri non possano essere eletti consecutivamente per più di tre volte;

1.2) che non siano eleggibili coloro che abbiano subito una sanzione disciplinare definitiva e che non siano in regola con l'assolvimento degli obblighi formativi e con gli oneri dichiarativi e contributivi nei confronti del consiglio dell'ordine e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;

2) che il consiglio distrettuale di disciplina operi in adunanza plenaria o

attraverso sezioni giudicanti composte da tre membri effettivi e due supplenti, senza la partecipazione dei consiglieri appartenenti al medesimo ordine circondariale del segnalato, secondo modalità di funzionamento stabilite con regolamento del Consiglio nazionale forense che preveda:

2.1) che l'adunanza plenaria liberi la prescrizione dell'azione disciplinare o la sua manifesta infondatezza o applichi il richiamo verbale oppure l'assegnazione del procedimento alla sezione giudicante secondo principi di automaticità, rotazione e trasparenza nonché nomini il consigliere istruttore, che non deve appartenere al medesimo ordine circondariale del segnalato;

2.2) che il consigliere istruttore, responsabile della conduzione della fase istruttoria preliminare secondo modalità che consentano al segnalato la partecipazione e l'esercizio delle facoltà difensive, nei sei mesi dalla nomina proponga alla sezione motivata richiesta di archiviazione ovvero formuli il capo di incolpazione, provvedendo alla citazione dell'incolpato;

2.3) che la sezione, all'esito dell'istruzione dibattimentale, pronunci decisione di non luogo a provvedere, commini la sanzione o, se dall'istruttoria emergano fatti nuovi e diversi, rimetta gli atti al presidente del consiglio distrettuale di disciplina per la designazione di una diversa sezione giudicante;

3) la disciplina della competenza secondo il criterio di prevenzione o attribuendola al consiglio di disciplina viciniore qualora la notizia di illecito riguardi o provenga da un iscritto che riveste cariche istituzionali. L'azione disciplinare nei confronti dei consiglieri nazionali si svolge innanzi al Consiglio nazionale forense;

4) la disciplina dei rapporti con il processo penale secondo il principio di autonomia rispetto allo stesso, con previsione di motivata sospensione del procedimento disciplinare per fini di acquisizione istruttoria non oltre la definizione del giudizio penale di primo grado e riapertura del procedimento in ipotesi di conflitto di giudicati;

5) la disciplina della prescrizione secondo i seguenti criteri direttivi:

5.1) prescrizione dell'azione disciplinare nel termine di sei anni dal fatto, termine che in nessun caso può essere prolungato di oltre un quarto senza computare il tempo in cui il procedimento disciplinare è sospeso;

5.2) interruzione della prescrizione per effetto della comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito, della notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal Consiglio nazionale forense e decorrenza di un nuovo termine di prescrizione da ogni atto interruttivo;

6) la disciplina delle sanzioni erogabili secondo un criterio di graduazione;

7) la previsione di un rito semplificato per le condotte di minima entità, che consista nella definizione del procedimento innanzi all'adunanza plenaria con motivata deliberazione di applicazione del richiamo verbale nei confronti dell'iscritto che non abbia già subito due volte lo stesso provvedimento, opponibile dallo stesso e non impugnabile;

8) l'introduzione dell'istituto della riabilitazione dell'iscritto condannato in via definitiva a una sanzione diversa dalla radiazione, ottenibile per una sola volta e di competenza del consiglio dell'ordine di iscrizione al momento in cui la stessa sia divenuta definitiva;

9) la disciplina di tutte le fasi del procedimento innanzi ai consigli di disciplina, prevedendo:

9.1) l'obbligo dell'autorità giudiziaria di dare immediata e circostanziata notizia al consiglio distrettuale competente quando nei confronti di un iscritto è esercitata l'azione penale, è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza, sono effettuati perquisizioni o sequestri o sono emessi provvedimenti che definiscono il grado di giudizio;

9.2) l'attribuzione di poteri istruttori e la previsione di ampie garanzie di-

fensive per l'incolpato fin dalla fase di comunicazione della notizia dell'illecito, compresa la facoltà di nominare un proprio difensore;

9.3) la facoltà del Consiglio dell'ordine dell'iscritto e della procura della Repubblica di partecipare al procedimento, anche mediante l'impugnazione della decisione del consiglio distrettuale di disciplina;

9.4) l'interruzione del procedimento disciplinare innanzi al consiglio distrettuale di disciplina con conseguente sospensione della prescrizione in seguito alla cancellazione dall'albo o registro dell'iscritto, dopo la comunicazione della notizia dell'illecito e le modalità di riattivazione dello stesso in caso di reinscrizione;

9.5) l'applicazione in via suppletiva delle norme del codice di procedura penale, se compatibili, ivi compresa la disciplina del legittimo impedimento dell'incolpato o del suo difensore e dei suoi effetti sul corso della prescrizione;

9.6) la disciplina dei casi di astensione e ricusazione dei componenti del consiglio distrettuale di disciplina;

9.7) la previsione che i provvedimenti, le comunicazioni o le notifiche del consiglio distrettuale di disciplina siano comunicati alle parti a mezzo di posta elettronica certificata e, solo in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con ufficiale giudiziario;

9.8) l'ampliamento dei termini di impugnazione di ogni decisione disciplinare;

9.9) la disciplina della sospensione cautelare dall'esercizio della professione nel caso di applicazione di una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale, nel caso di applicazione di una pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, nel caso di applicazione di una misura di sicurezza nonché nel caso di condanna in primo grado per reati propri del difensore o di condanna penale definitiva non inferiore a tre anni;

9.10) che le decisioni disciplinari di condanna siano esecutive senza necessità di alcun ulteriore avviso all'incolpato, a decorrere dalla scadenza dei termini per la proposizione del ricorso al Consiglio nazionale forense, a seguito di mancata riassunzione del giudizio in caso di interruzione o cassazione con rinvio e dalla notifica all'iscritto della sentenza del Consiglio nazionale forense;

9.11) la disciplina della fase di esecuzione e della pubblicità delle sanzioni attribuendo la competenza esclusiva a provvedervi al consiglio dell'ordine dell'iscritto e regolandone le forme di comunicazione e di pubblicità, stabilendo che in caso di più sanzioni sia eseguita prima quella divenuta esecutiva per prima e che siano detratti il periodo di sospensione cautelare e di sospensione o radiazione presofferta per il medesimo fatto, il periodo della misura dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità giudiziaria per il medesimo fatto e non coincidente con i provvedimenti di sospensione irrogati in sede disciplinare, il periodo di sospensione cautelare e di sospensione o radiazione presofferte per fatti diversi e successivi, il cui procedimento si sia concluso con decisione o sentenza irrevocabile di proscioglimento nel merito.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, abrogano espressamente le disposizioni oggetto di riordino ai sensi della presente legge nonché quelle con essi incompatibili e stabiliscono le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.

3. Qualora i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, facciano rinvio a disposizioni di attuazione, devono prevedere, di preferenza, che le stesse siano adottate mediante regolamenti del Consiglio nazionale forense ovvero, qualora i medesimi decreti legislativi autorizzino l'esercizio del potere regolamentare da parte del Governo o del Ministro della giustizia, devono prevedere l'espressione di un parere da parte del Consiglio nazionale fo-

rense. I medesimi decreti legislativi prevedono che, nei casi di cui al primo periodo, il potere regolamentare sia esercitato dal Consiglio nazionale forense assicurando forme di consultazione dei consigli dell'ordine territoriali degli avvocati e delle associazioni forensi maggiormente rappresentative.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, agli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione della presente legge le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

